




giunta regionale

**VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112"**

ANNI 2001 - 2005





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11**

***"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112"***

Anni 2001 - 2005

*Assessorato alle Politiche occupazionali, alla Formazione,
all'Organizzazione e alle Autonomie locali*

Segreteria Regionale Affari Generali

*Commissario Straordinario
per l'accelerazione dei processi di trasferimento di funzioni
ai sensi della L. n. 59/1997, del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 11/2001*

PRESENTAZIONE

Con il presente documento si è voluto dare una chiara ed esauriente informazione sull'attuazione, nella Regione del Veneto, della cosiddetta Riforma Bassanini, mediante le previsioni della legge regionale 13 aprile 2001, n.11 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112"*.

In particolare questo documento è il risultato del continuo monitoraggio eseguito, nel corso della legislatura, su tutti i provvedimenti adottati dalla Regione, dal quale è emerso:

- per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi, che è stata data piena attuazione alla Riforma: sono stati infatti adottati oltre centinaia di provvedimenti cui la LR 11/2001 faceva espresso riferimento nonché centinaia di ulteriori provvedimenti ad essi collegati
- per quanto concerne l'attuazione legislativa della Riforma, che sono state approvate alcune leggi regionali profondamente incidenti sull'ordinamento giuridico della Regione (quali il T.U. in materia di turismo, la legge sui lavori pubblici, la legge urbanistica, la legge sul sistema statistico regionale).

In alcune materie, peraltro, pur essendo stati adottati dalla Giunta regionale, i disegni di legge di riordino di specifici settori non sono stati approvati dal Consiglio entro la fine della legislatura.

Si può comunque ritenere che dal punto di vista legislativo molti ed importanti passi sono stati compiuti, anche se l'attuazione delle previsioni della LR 11/2001 non è stata completata, precisando che la produzione legislativa regionale dell'ultima legislatura è stata fortemente condizionata dalla sovrapposizione, all'attuazione della Riforma Bassanini, dell'attuazione della Riforma del Titolo V della Costituzione, anche a seguito dell'approvazione della legge 5/6/2003, n. 131 (cd. La Loggia).

Ciò ha comportato l'esigenza di dover realizzare contemporaneamente i due diversi processi di cambiamento, con il conseguente rallentamento dell'attività legislativa della Regione che ha dovuto garantire il coordinamento dei diversi settori di intervento e che, in relazione alle materie di potestà concorrente, sta attendendo che lo Stato dia attuazione alla Riforma costituzionale, mediante l'individuazione dei principi fondamentali.

In questo contesto, sarà essenziale un nuovo intenso impegno della Regione al fine di realizzare, entro la prossima legislatura, quanto necessario per garantire l'attuazione coerente ed efficace delle Riforme ancora in atto.

*L'Assessore alle Politiche Occupazionali,
alla Formazione, all'Organizzazione e alle Autonomie Locali
Raffaele Grazia*

Venezia, febbraio 2005

INTRODUZIONE

L'attuazione della cosiddetta "Riforma Bassanini", quale processo di trasferimento di funzioni e di risorse avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, si può ormai ritenere completata dalla Regione del Veneto.

Il principale compito del Commissario Straordinario, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2840 del 4.10.2002 (a conferma della scelta organizzativa già compiuta nel 2001), in particolare, è stato quello di garantire il proseguimento del processo del trasferimento "in entrata" e "in uscita" delle funzioni amministrative e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse.

A tal fine, il Commissario ha effettuato una continua attività di monitoraggio volta a verificare anche il grado di attuazione della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112*" (cd. Bassanini regionale).

Tale legge, che ha costituito il più importante provvedimento legislativo regionale di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha dettato una disciplina organica dell'allocatione dei compiti e delle funzioni in tutti i settori oggetto di decentramento, ma non ha esaurito con le proprie disposizioni l'attuazione della cosiddetta "Riforma Bassanini", poiché in numerosi settori ha previsto l'adozione di ulteriori interventi sia legislativi che amministrativi.

La legge regionale 11/2001 ha rappresentato il primo importante avvio di una riforma organica dell'intera attività di governo del territorio regionale, in un nuovo e diverso rapporto tra la Regione e le Autonomie Locali che sono divenuti i principali destinatari delle funzioni di gestione amministrativa a diretto contatto con i cittadini, rimanendo alla Regione il ruolo di soggetto primario di programmazione, pianificazione e indirizzo.

Il legislatore regionale non si è limitato tuttavia a ripartire le sole funzioni decentrate dallo Stato alla Regione con il D.Lgs. 112/1998, in quanto con la legge regionale 11/2001, alla luce del principio di sussidiarietà, settore per settore, ha ripartito le competenze tra la Regione e le Autonomie Locali, anche in relazione a funzioni amministrative esercitate dalla Regione precedentemente all'avvio del processo di decentramento.

Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2001, la Regione ha proseguito quindi nel percorso iniziato con l'emanazione della legge stessa, mediante l'approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi e amministrativi, e ha trasferito agli Enti titolari delle nuove funzioni le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle stesse.

Scopo del documento è stato quello di verificare per il periodo 2001 – 2004, ma anche nei primi mesi del 2005, lo stato di attuazione della LR 11/2001, in particolare evidenziando:

- le leggi regionali che, in attuazione della LR 11/2001, hanno conferito ulteriori funzioni agli Enti Locali e alle Autonomie Funzionali, riordinando, in alcuni settori, la relativa disciplina;
- i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi regionali al fine di dare effettiva attuazione al processo di decentramento, in conformità a quanto disposto dalle specifiche previsioni della LR 11/2001.

Al fine di dare un quadro chiaro e immediato di quanto realizzato in attuazione della cosiddetta "Riforma Bassanini", il documento contiene alcune Tabelle ordinate seguendo l'ordine del testo normativo della LR 11/2001, ed è strutturato come segue.

- Nella prima colonna della Tabella sono state indicate, in ordine progressivo, le disposizioni della legge che prevedono un successivo adempimento da parte della Regione, mediante l'emanazione di un provvedimento legislativo o amministrativo, e la eventuale scadenza posta dalla legge per l'attuazione di tale adempimento.
- Per ciascuna disposizione richiamata, nella seconda colonna della Tabella è stata indicata la Struttura (o le Strutture) della Giunta Regionale competente alla predisposizione del provvedimento amministrativo o del disegno di legge di iniziativa della Giunta stessa, ovvero è stato indicato quale organo competente il Consiglio Regionale.
- Nella terza e nella quarta colonna della Tabella sono stati indicati gli estremi (anche di pubblicazione) e l'oggetto dei provvedimenti che costituiscono ADEMPIMENTI, LEGISLATIVI o AMMINISTRATIVI, di attuazione delle disposizioni richiamate nella prima colonna.

Tra i provvedimenti amministrativi sono stati considerati, oltre a quelli emanati dagli organi regionali (Deliberazioni della Giunta Regionale, Decreti del Presidente,

Deliberazioni del Consiglio Regionale) i Decreti dirigenziali di cui, tuttavia, per rendere più agevole la consultazione del documento, sono stati riportati solo gli estremi senza l'oggetto.

- Nella quinta ed ultima colonna della Tabella, sotto la denominazione di "PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI ", sono stati indicati i provvedimenti che, pur se non previsti espressamente dalla LR 11/2001, hanno comunque dato attuazione alla legge stessa (ad esempio, provvedimenti di approvazione di circolari con cui sono state date indicazioni agli Enti Locali sull'esercizio delle funzioni delegate, provvedimenti di mera attuazione dei provvedimenti previsti).

Poiché il lavoro riguarda l'attuazione della LR 11/2001 e segue l'ordine delle disposizioni della legge stessa, l'analisi non è stata estesa ai provvedimenti normativi ed amministrativi che, pur essendo relativi alla cosiddetta "Riforma Bassanini", riguardano specifici settori in cui le funzioni e i compiti amministrativi sono stati conferiti dallo Stato non con il D.Lgs. 112/1998 ma con specifici decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che, a loro volta, sono stati attuati a livello regionale con leggi precedenti alla LR 11/2001.

Non sono stati presi in esame, in particolare, i provvedimenti relativi:

- al settore dell'agricoltura, in cui è stata approvata, in attuazione del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 (*Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione*);
- al settore del trasporto pubblico locale, in cui è stata approvata, in attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale*);
- al settore del mercato del lavoro, in cui è stata approvata, in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la legge regionale. 16 dicembre 1998, n. 31 (*Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469*);

- al settore del commercio, in cui è stata approvata, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (*Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto*) –che ha abrogato la precedente legge regionale 9 agosto 1999, n. 37- e la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*).

Sono stati invece indicati, tra i PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI, in particolare relativi all'articolo 130 della legge, i provvedimenti emanati dalla Regione per l'esercizio, da parte delle Aziende ULSS aventi sede nei capoluoghi di provincia, delle funzioni di concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili, in quanto il conferimento di tali funzioni, anche se a livello regionale è stato disciplinato con leggi diverse dalla LR 11/2001 (ed in particolare dalla LR 11 settembre 2000, n. 19 -articolo 15- e dalla LR 20 novembre 2003, n. 33), è avvenuto da parte dello Stato con il D.Lgs. 112/1998.

Sempre tra i PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI è stata data indicazione, per completezza di esposizione, anche di alcuni provvedimenti di carattere generale che, pur essendo stati adottati antecedentemente alla LR 11/2001 (e quindi non potendosi considerare di attuazione diretta della stessa), costituiscono importanti passi nell'attuazione del D.Lgs. 112/1998.

In particolare, sono stati segnalati i provvedimenti con cui la Regione ha disposto, per un primo periodo, di avvalersi degli Uffici dello Stato per l'esercizio delle funzioni conferite, ai sensi dell'articolo 52 della Legge 388/2000, ovvero, ha formulato proposte al Governo circa il riparto tra Regione e Autonomie Locali delle risorse da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite.

Premesso quanto sopra, sotto l'aspetto metodologico, dall'analisi degli adempimenti legislativi ed amministrativi posti in essere in attuazione della LR 11/2001, è emerso quanto segue.

Per quanto riguarda le leggi regionali, in attuazione della LR 11/2001 sono state approvate numerose e importanti leggi regionali, tra le quali alcune di integrale riordino della disciplina di alcuni importanti settori di attività amministrativa :

- la **LR 29 marzo 2002 n. 8** “*Norme sul sistema statistico regionale*”
- la **LR 23 maggio 2002 n. 11** “*Disciplina del settore fieristico*”
- la **LR 4 novembre 2002 n. 33** “*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*”
- la **LR 7 novembre 2003 n. 27** “*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*”, successivamente modificata dalla **LR 21 maggio 2004 n. 13**
- la **LR 23 aprile 2004 n. 11** “*Norme per il governo del territorio*”, successivamente modificata dalla **LR 21 ottobre 2004 n. 20**
- la **LR 24 dicembre 2004 n. 33** “*Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete*”;
- la **LR 3 gennaio 2005 n. 1** “*Nuova disciplina della professione di guida alpina*”
- la **LR 3 gennaio 2005 n. 2** “*Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*”.

Dalla verifica è emerso altresì che ad oggi non sono state approvate tutte le leggi previste, anche se in alcuni settori la Giunta Regionale ha già adottato specifici disegni di legge (n. 14), che non sono arrivati all’approvazione da parte del Consiglio Regionale entro la fine della legislatura (ciò si è verificato, ad esempio, nel settore della formazione e orientamento professionale).

Sulla prospettiva di un intervento futuro della Regione, in relazione alla LR n. 11/2001, vanno fatte, tuttavia, alcune considerazioni, tenuto conto che all'attuazione della "Riforma Bassanini" si è sovrapposta la necessità di dare attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione ed alle previsioni della Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3*” (cosiddetta Legge La Loggia).

Conseguentemente, per coordinare i due processi di cambiamento, ad un primo impatto della nuova Riforma si è verificato un rallentamento nel processo di attuazione del decentramento amministrativo nella Regione.

Nella materia dell'artigianato che, già di competenza concorrente, ora deve ritenersi rientrare nella competenza legislativa esclusiva (o residuale) della Regione, va infatti considerato che una legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative di competenza della Regione (così come disposto dall'articolo 21, comma 3, della LR 11/2001) dovrà essere approvata solo tenendo conto delle nuove funzioni amministrative che ai sensi del nuovo articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 della Legge La Loggia dovranno essere conferite dallo Stato.

Diversamente, nel caso di materie divenute di competenza concorrente (a seguito del novellato articolo 117, terzo comma, della Costituzione), la Regione, per legiferare, sta attendendo l'emanazione da parte del Governo dei decreti legislativi delegati di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge La Loggia.

Secondo tale norma, infatti, il Governo è delegato ad emanare entro l'11 giugno 2006 (termine prorogato) *"uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti"* nelle materie di competenza concorrente, al fine di orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni (di dettaglio), e comunque fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali.

Al di là delle difficoltà indubbiamente incontrate in questa delicata fase di transizione istituzionale, dal documento di verifica che oggi si presenta risulta con evidenza che l'attuazione della Riforma Bassanini è stata trasformata dalla Regione Veneto in un'occasione per avviare un rilevante processo di riordino normativo e di semplificazione amministrativa che dovrà essere portato a compimento, nella prossima legislatura, mediante l'attuazione del federalismo.

SOMMARIO

- Tabelle contenenti i dati raccolti relativi allo stato di attuazione della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" p. 13
- Elenco normativa di attuazione della LR 11/2001: p. 131
 - Leggi regionali attuative di specifiche disposizioni della LR 11/2001
 - Leggi di modifica della LR 11/2001
 - Disegni di legge adottati dalla Giunta Regionale
 - Settori di intervento ancora da disciplinare
- Elenco dei ricorsi promossi avanti alla Corte Costituzionale p. 139
- Rappresentazioni grafiche: p. 143
 - Provvedimenti legislativi e amministrativi adottati e da adottare
- Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" (testo vigente al febbraio 2005) p. 153

Legenda

<i>DGR</i>	- <i>Deliberazione della Giunta Regionale</i>
<i>DGR-CR</i>	- <i>Deliberazione proposta dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale o alla competente Commissione Consiliare</i>
<i>DCR</i>	- <i>Deliberazione del Consiglio Regionale</i>
<i>DPGR</i>	- <i>Decreto del Presidente della Giunta Regionale</i>
<i>DDR</i>	- <i>Decreto del Dirigente Regionale</i>
<i>DDL</i>	- <i>Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale</i>
<i>PDL</i>	- <i>Progetto di legge</i>
<i>LR</i>	- <i>Legge regionale</i>

Per rendere più chiara la lettura dei dati, i nuovi provvedimenti legislativi e amministrativi adottati nel 2004 – 2005 sono stati evidenziati con il colore blu.

TABELLE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 2, comma 4 31 luglio 2001	Direzione Affari Legislativi Direzione Tutela Ambiente		Determinazione modalità per la partecipazione di soggetti privati all'esercizio di attività amministrative. DGR n. 2124 del 3 agosto 2001 (BUR n. 80 del 4 settembre 2001)	Modalità per la partecipazione dell'ARPAV all'esercizio di attività tecnico amministrativa di competenza della Direzione Tutela dell'Ambiente DGR n. 3026 del 01 ottobre 2004 e (BUR n. 107 del 26 ottobre 2004) DGR n. 3752 del 26 novembre 2004 (BUR n. 1 del 4 gennaio 2005)
ART. 3, comma 2 31 luglio 2001	Direzione Programmazione		Determinazione modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di concertazione regionale. DGR n. 358 del 1 marzo 2002 (BUR n. 38 del 9 aprile 2002).	
ART. 5, comma 3	Giunta Regionale Consiglio Regionale	Attribuzione, su iniziativa delle province, di ulteriori funzioni amministrative. Approvazione proposta, su iniziativa della provincia di Belluno, di ulteriori funzioni amministrative (PdL 493)		

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 8, comma 1 31 luglio 2001	Direzione Enti Locali		Definizione per materia di livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni.	Costituzione di gruppo di studio per la predisposizione del programma territoriale per la individuazione degli ambiti ottimali. DGR n. 3012 del 9 novembre 2001 (BUR n. 111 del 11 dicembre 2001)
ARTT. 9 e 10	Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento			<p>Trasferimento di risorse finanziarie alle comunità montane relativamente al personale già assegnato e trasferito per l'attuazione del progetto SIMO. DGR n. 2579 del 8 agosto 2003 (BUR n. 89 del 23 settembre 2003)</p> <p>Determinazione di ulteriori risorse finanziarie da assegnare alle Comunità Montane, ad integrazione della DGR n. 2579 dell' 8.8.2003, per la copertura dei costi relativi al personale già assegnato alle stesse e successivamente trasferito per l'attuazione del progetto S.I.MO. DGR n. 3336 del 22 ottobre 2004 (BUR n. 120 del 30 novembre 2004)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 10 ART 10, comma 2 e ART 104, comma 2, lett d) e e)	Direzione Foreste ed Economia montana			<p>Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle comunità montane nel settore primario. DGR n. 1665 del 22 giugno 2001 (BUR n. 67 del 24 luglio 2001) DGR n. 3125 del 16 novembre 2001 (BUR n. 113 del 18 dicembre 2001)</p> <p>Interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. Attuazione attività programmate da attuarsi prioritariamente nell'anno 2004 DGR n. 923 del 06 aprile 2004 (BUR n. 47 del 04 maggio 2004)</p>
Capo IV (articoli 11-16)	Segreteria Generale della Programmazione Segreteria Regionale Affari Generali Direzione Risorse Umane			<p>Nomina di un Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento di funzioni. DGR n. 2030 del 3 agosto 2001 (BUR n. 83 del 11 settembre 2001). DGR n. 2408 del 21 settembre 2001 (BUR n. 96 del 23 ottobre 2001).</p> <p>DGR n. 362 del 1 marzo 2002 (BUR n. 38 del 9 aprile 2002) DGR n. 1933 del 19 luglio 2002 (BUR n. 87 del 3 settembre 2002).</p> <p>Nomina nuovo Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
Capo IV (articoli 11-16)	Direzione Risorse Umane			trasferimento di funzioni. DGR n. 2840 del 4 ottobre 2002 (BUR n. 114 del 26 novembre 2002).
ART. 11, comma 1	Direzione Affari Generali			Ricognizione e proposte relative al trasferimento degli immobili adibiti a sedi e uffici di servizio, dai Nuclei operativi – Magistrato alle acque, alla Regione Veneto. DGR n. 529 del 18 febbraio 2005
ART. 11, comma 4 30 agosto 2001	Direzione Enti Locali			Proposta allo Stato di riparto tra la Regione e gli Enti Locali, delle risorse finanziarie e umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in attuazione della L. 59/1997 e del D.lgs 112/98 DGR n. 3375 del 20 ottobre 2000 e (BUR n. 102 del 21 novembre 2000). DGR n. 3554 del 3 novembre 2000 (BUR n. 106 del 5 dicembre 2000)
	Direzione Risorse Umane		"Integrazione del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del 21/12/99, siglata in data 18/05/2001. Autorizzazione alla sottoscrizione di adempimenti connessi". "V Allegato "Accordo sui criteri e modalità di mobilità". DGR n. 1563 del 15 giugno 2001 (BUR n. 65 del 17 luglio 2003)	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 11, comma 4 30 agosto 2001	Direzione Lavori Pubblici Direzione Istruzione			<p>Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite. Finanziamento dei lavori di sistemazione dell'immobile demaniale. DGR n. 2780 del 4 ottobre 2002 (BUR n. 112 del 19 novembre 2002)</p> <p>Proposta allo Stato di modifica del DPCM 22/12/2000: Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, alla Regione Veneto e agli Enti Locali della Regione. DGR n. 3551 del 14 novembre 2003 (BUR n. 120 del 23 dicembre 2003)</p>
ART. 11 comma 9	Direzione Bilancio	<p>Definizione risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti locali, con legge di approvazione del bilancio. LR n. 3 del 17 gennaio 2002 (BUR n. 8 del 22 gennaio 2002) LR n. 4 del 14 gennaio 2003 (BUR n. 6 del 17 gennaio 2003)</p>		<p>Riparto del fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province per l'esercizio 2001. DGR n. 1502 del 7 giugno 2002 (BUR n. 69 del 16 luglio 2002)</p> <p>Definizione delle procedure di trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie per l'anno 2002. DGR n. 3359 del 22 novembre 2002 (BUR n. 124 del 24 dicembre 2002)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 11 comma 9	Direzione Enti Locali		Provvedimenti di trasferimento ai Comuni, alle Province, alle ULSS, alle Comunità Montane delle risorse finanziarie.	<p>Modifica DGR 3359 del 22 novembre 2002. DGR n. 3835 del 20 dicembre 2002 (BUR n. 7 del 21 gennaio 2003)</p> <p>Modifica DGR 3359 del 22 novembre 2002 per la parte riguardante le comunità montane. DGR n. 753 del 21 marzo 2003 (BUR n. 40 del 22 aprile 2003)</p> <p>Definizione dei criteri di assegnazione, per l'anno 2003, agli Enti locali del fondo di cui art. 6, comma 1, LR 2/02 per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione in base alla LR 11/01 e successive modifiche e integrazioni. DGR n. 2373 del 1 agosto 2003 (BUR n. 84 del 9 settembre 2003) Anno 2004. DGR n. 1965 del 25 giugno 2004 (BUR 74 del 27 luglio 2004)</p> <p>DDR Enti Locali: n. 102 e 103 del 18 dicembre 2002 n. 109 del 24 dicembre 2002 n. 110 del 27 dicembre 2002 n. 17 del 14 febbraio 2003 n. 31 del 27 marzo 2003 n. 174 del 1 luglio 2003 n. 186 del 17 luglio 2003</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 11 comma 9	Direzione Enti Locali			n. 262 del 24 ottobre 2003 n. 272 del 5 novembre 2003 n. 73 del 15 luglio 2004 n. 144 del 19 ottobre 2004 n. 145 del 19 ottobre 2004 n. 146 del 19 ottobre 2004 n. 172 del 29 novembre 2004
ART. 12, comma 1			Inquadramento personale trasferito Opere pubbliche DDR: I contingente n. 349 del 17 aprile 2002 n. 529 del 29 maggio 2002 II contingente n. 1257 del 30 dicembre 2002 n. 228 del 20 marzo 2003 Trasporti Servizio Escavazione Porti (SEP) DGR n. 2136 del 3 agosto 2001 (BUR n. 85 del 18 settembre 2001)	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 12, comma 1	Direzione Risorse Umane		<p>Ipotesi di accordo relativo alla progressione verticale del personale regionale dal Magistrato alle acque e dal SEP. Autorizzazione alla firma. DGR n. 334 del 22 ottobre 2004 (BUR n. 120 del 30 novembre 2004) Capitaneria di Porto DDR n. 21 del 18 gennaio 2002</p> <p>Viabilità DDR n. 689 del 16 luglio 2002</p> <p>Invalidi Civili Inquadramento e contestuale trasferimento alla Aziende ULSS di Treviso e Venezia DGR n. 1509 del 7 giugno 2002 (BUR n. 69 del 16 luglio 2002)</p> <p>Servizio Idrografico e Mareografico DDR: n. 906 del 14 ottobre 2002 n. 468 del 26 maggio 2003.</p>	<p>Presa d'atto protocollo d'intesa regionale per la gestione della mobilità dei lavoratori ex ANAS verso la società "Veneto Strade spa". DGR n. 1414 del 31 maggio 2002 (BUR n. 67 del 9 luglio 2002)</p> <p>Invalidi Civili DDR n. 782 del 3 settembre 2002</p>

[illegible]

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 13, commi 6, 7 e 8	<p>Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento</p> <p>Direzione Risorse Umane</p> <p>Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento</p>		<p>Integrazione della DGR n. 2286 del 25.7.2003 di determinazione di ulteriori risorse finanziarie da assegnare alla Provincia di Belluno, per la copertura delle spese relative all'ultima unità di personale trasferita a seguito del conferimento di funzioni in materia di difesa del suolo e lavori pubblici. DGR n. 2395 del 30 luglio 2004 (BUR n. 86 del 31 agosto 2004)</p> <p>Presa d'atto dell'accordo sindacale concernente il passaggio di personale ad ARPAV. Autorizzazione alla firma. DGR n. 1630 del 26 maggio 2004 (BUR n. 64 del 29 giugno 2004)</p> <p>Trasferimento personale regionale dall'ex ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia ad ARPAV a seguito di accordo sindacale ratificato con DGR n. 1630 del 26 maggio 2004. DDR n. 536 del 17 giugno 2004 (BUR n. 88 del 7 settembre 2004)</p> <p>Determinazione delle risorse finanziarie da assegnare in via provvisoria all'ARPAV, a copertura delle spese per il personale trasferito a seguito del</p>	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 13, commi 6, 7 e 8	Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento		conferimento delle funzioni già svolte dall'Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia. DGR n. 4522 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 14 del 8 febbraio 2005)	
ART. 14	Direzione Risorse Umane		Adeguamento della dotazione organica. DGR n. 4004 del 31 dicembre 2001 (BUR n. 25 del 26 febbraio 2002) Presa d'atto dell'accordo relativo all'applicazione del CCNL biennio economico 1/1/2000 - 31/12/2001 - area dirigenza - per le parti demandate alla contrattazione decentrata. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo e adempimenti connessi. Riduzione della pianta organica. DGR n. 2510 del 13 settembre 2002 (BUR n. 103 del 22 ottobre 2002) Rideterminazione della dotazione organica. DGR n. 3328 del 31 ottobre 2003 (BUR n. 115 del 9 dicembre 2003) Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Piano assunzioni per l'anno 2003. DGR n. 3329 del 31 ottobre 2003 (BUR n. 115 del 9 dicembre 2003)	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 15, comma 1	<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile</p> <p>Direzione Enti Locali</p>		Provvedimenti di avvalimento da parte della Regione degli uffici statali e da parte degli Enti Locali degli uffici regionali.	<p>Avvalimento da parte della Regione Veneto degli uffici periferici del Magistrato alle Acque - Nuclei operativi e degli uffici periferici del Ministero delle Finanze – Dipartimenti per il territorio. DGR n. 4219 del 22 dicembre 2000 (BUR n. 15 del 13 febbraio 2001)</p> <p>Ulteriori disposizioni in materia di avvalimento degli uffici dello Stato ai sensi dell'art. 52, comma 1, della l. n. 388/2000 (finanziaria 2001) e prime indicazioni procedurali per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del d.lvo n. 112/98 DGR n. 337 del 16 febbraio 2001 (BUR n. 28 del 27 marzo 2001)</p> <p>Termine iniziale di esercizio delle funzioni conferite dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. Avvalimento delle strutture organizzative dello Stato per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ex art. 52 legge finanziaria 2001: gestione dei beni del demanio idrico, difesa idraulica e difesa del suolo, lavori pubblici e strade, gestione del demanio marittimo, gestione del servizio di escavazione porti e gestione delle funzioni conferite in materia di miniere e risorse geotermiche.</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 15, comma 1	<p>Direzione Enti Locali</p> <p>Direzione Affari Generali</p> <p>Direzione Geologia e ciclo dell'acqua</p> <p>Direzione Artigianato</p>			<p>DGR n. 154 del 26 gennaio 2001 (BUR n. 24 del 13 marzo 2001)</p> <p>Avvalimento uffici periferici del Ministero Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto di Venezia e Chioggia, e della Filiale di Venezia dell'Agenzia per il demanio, per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ex art. 52 l. finanziaria 2001.</p> <p>DGR n. 858 del 6 aprile 2001 (BUR n. 44 del 15 maggio 2001).</p> <p>Avvalimento in materia di miniere e risorse geotermiche delle strutture organizzative dello Stato per l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ex art. 52 legge finanziaria 2001.</p> <p>DGR n. 1530 del 15 giugno 2001 (BUR n. 65 del 17 luglio 2001)</p> <p>Avvalimento delle strutture regionali da parte di Province e Comuni per le funzioni trasferite relative agli interventi di cui alla L.R. 26 giugno 1993 n. 18: "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".</p> <p>DGR n. 2966 del 29 ottobre 2002 (BUR n. 119 del 10 dicembre 2002).</p> <p>DDR n. 94 del 14 novembre 2003</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 17	Direzione Sistema Informatico		Accordo quadro tra la Regione Veneto e le province di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, per l'impegno a sviluppare forme di collaborazione organizzata in grado di conferire ulteriore impulso e snellezza al processo tecnico amministrativo di sviluppo telematico, informatico e informativo del territorio. Autorizzazione. DGR n. 1846 del 18 giugno 2004 (BUR n. 68 del 13 luglio 2004)	
ART. 17, comma 2	Direzione Sistema Statistico	Disciplina del sistema informativo di rilevazione statistica e della rete informatica. "Norme sul sistema statistico regionale" LR n. 8 del 29 marzo 2002 (BUR n. 36 del 2 aprile 2002)		Nomina della Commissione Statistica e dei referenti interni di struttura del Sistema Statistico regionale. DGR n. 1847 del 18 giugno 2004 (BUR n. 68 del 13 luglio 2004)
	Direzione Sistema Informatico	<i>(DDL in materia informatica non ancora adottato)</i>		

TABELLE

2. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 21, comma 3	Direzione Artigianato	Riordino delle funzioni amministrative in materia di artigianato. <i>(DDL non ancora adottato)</i>		
ART. 22	Direzione Artigianato			Impegno delle risorse a favore delle Province di Padova e Vicenza e del Comune di Venezia in materia di artigianato. Esercizio 2004 DDR n. 129 del 7 settembre 2004
ART. 24, comma 1, lettera c)	Direzione Artigianato			Esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle CCIAA del Veneto in materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane. DGR n. 3422 del 17 dicembre 2001 e (BUR n. 12 del 29 gennaio 2002) DGR n. 2939 del 29 ottobre 2002 (BUR n. 117 del 3 dicembre 2002)
ART. 26, comma 5	Direzione Industria			Incarico a Veneto Sviluppo Spa per lo svolgimento di attività amministrativa e finanziaria in attuazione alla L. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" DGR n. 2289 del 9 agosto 2002 (BUR n. 101 del 15 ottobre 2002)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 26, comma 5	Direzione Turismo			Spese sostenute da Veneto Sviluppo SpA in relazione ai procedimenti e alla concessione di contributi in conto capitale ai rifugi alpini ed escursionistici. DGR n. 2681 del 06 agosto 2004 (BUR n. 97 del 28 settembre 2004)
ART 28	Direzione Industria	"Normativa a favore della cooperazione nella Regione Veneto" DGR n. 4/DDL del 30 gennaio 2004 (PdI 466)		
Da ART. 29 ad ART. 33	Direzione Turismo			Le norme in materia di turismo sono state sostituite dal "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". LR n. 33 del 4 novembre 2002 (BUR n. 109 del 4 novembre 2002) Costituzione in giudizio DGR n. 1 del 21 gennaio 2003 (BUR n. 21 del 25 febbraio 2005)
Da ART. 29 ad ART. 33	Direzione Affari Legislativi Direzione Turismo			Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport. LR n. 35 del 24 dicembre 2004 (BUR n. 134 del 28 dicembre 2004)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 30	Direzione Turismo		<p>Trasferimento alle Province per il funzionamento delle attività di promozione e informazione locale. DGR n. 686 del 22 marzo 2002 (BUR n. 44 del 30 aprile 2002)</p>	<p>Trasferimento alle Province per il funzionamento delle attività di promozione e informazione locale. Finanziamento associazioni pro loco. DGR n. 2380 del 9 agosto 2002 (BUR n. 101 del 15 ottobre 2002)</p> <p>Trasferimento alle Province per il funzionamento delle attività di promozione e informazione locale. Saldo per l'esercizio 2002 ex fondo A DGR n. 2555 del 13 settembre 2002 (BUR n. 103 del 22 ottobre 2002)</p> <p>Riparto dei fondi tra le Province per il finanziamento di funzioni amministrative esercitate in materia di informazione, accoglienza turistica e promozione locale. Anno 2004. DDR n. 25 del 23 marzo 2004 (BUR n. 62 del 22 giugno 2004)</p> <p>Criteri di ripartizione tra le Province delle risorse per la promozione dell'alpinismo. Anno 2003. DGR n. 814 del 28 marzo 2003 (BUR n. 40 del 22 aprile 2003) Anno 2004 DGR n. 1675 del 26 maggio 2004 (BUR n. 61 del 22 giugno 2004)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 30	Direzione Turismo			Finanziamento alle Province del Veneto per l'esercizio 2003. DDR n. 33 del 23 maggio 2003. Contributi alle Province per la promozione dell'alpinismo. Anno 2003. DDR n. 95 del 27 ottobre 2003. Anno 2004 DDR n. 67 del 16 agosto 2004
ART. 31, comma 3 1 gennaio 2002	Direzione Turismo Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento		Circolare 23/2001. L.R. n. 11/2001 art. 31. Adempimenti connessi alla soppressione delle Aziende di promozione turistica. DGR n. 3296 del 30 novembre 2001 (BUR n. 116 del 28 dicembre 2001)	Immobile trasferito alla Provincia di Verona dall'ex APT n. 13 "Verona", in attuazione del processo di decentramento di funzioni amministrative ai sensi della LR 11/2001. Presa d'atto della cessazione del vincolo di destinazione DGR n. 209 del 28 gennaio 2005
ART. 31, comma 7 31 dicembre 2001	Direzione Turismo		Trasferimento alle province della documentazione relativa alla tenuta dell'albo regionale delle associazioni pro-loco.	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 31, comma 9	Direzione Bilancio Direzione Turismo	Istituzione dei relativi Capitoli	Trasferimento fondi per funzioni delegate alle Province (artt. 8,14 e 15 della LR 52/86). DGR n. 3919 del 31 dicembre 2001 (BUR n. 27 del 5 marzo 2002)	Criteri di ripartizione tra le Province delle risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, per la promozione dell'alpinismo e per l'incentivazione di bivacchi, sentieri alpini e vie ferrate. DGR n. 2717 del 30 settembre 2002 (BUR n. 105 del 29 ottobre 2002) Criteri di ripartizione tra le comunità montane delle risorse finanziarie per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate. Esercizio Finanziario 2003 e successivi esercizi. DGR n. 1384 del 9 maggio 2003. (BUR n. 53 del 3 giugno 2003) Anno 2004. DDR n. 66 del 16 agosto 2004
Da ART. 34 ad ART. 37	Unità Complessa Fiere e Promozione			Le norme in materia di fiere sono state sostituite dalla "Disciplina del settore fieristico". LR n. 11 del 23 maggio 2002 (BUR n. 53 del 28 maggio 2002) Modifiche alla L.R. 23.5.2002 n.11 Disciplina del settore fieristico DGR n.33/DDL 29 dicembre 2004 (Pdl 556)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 34, comma 1	Segreteria Regionale Attività Produttive		Determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici in materia di fiere e mercati.	<p>“Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”</p> <p>LR n. 33 del 24 dicembre 2004 (BUR n. 134 del 28 dicembre 2004)</p>
ART. 34, comma 3	Unità Complessa Fiere e Promozione			
ART. 34, comma 4	Segreteria Regionale Attività Produttive			<p>Accordo di Programma Regione Veneto/Unione regionale delle camere di commercio del Veneto (ls n. 142/1990 - ls n. 580/1993).</p> <p>DGR n. 747 del 23 marzo 2001 (BUR n. 40 del 1 maggio 2001)</p> <p>Proroga vigenza accordo di Programma DGR n. 817 del 9 aprile 2002 e (BUR n. 46 del 7 maggio 2002)</p> <p>DGR n. 3386 del 22 novembre 2002 e (BUR n. 124 del 24 dicembre 2002)</p> <p>DGR n. 2682 del 12 settembre 2003 (BUR n. 96 del 14 ottobre 2003)</p>
ART. 36, comma 1 2 maggio 2002	Direzione Commercio	<p>"Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti".</p> <p>DGR n. 38/DDL del 30 dicembre 2002 (Pdl 337)</p>		

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 36, comma 1 2 maggio 2002	Direzione Commercio Direzione Legislativo			Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque termali, lavoro, artigianato e commercio. LR n. 7 del 25 febbraio 2005 (BUR n. 23 del 1 marzo 2005)
ART 38 ART. 38, comma 3 29 ottobre 2001	Direzione Industria Direzione Enti Locali Direzione Sistema Informatico		Sistema informativo regionale "SIRV". Evoluzione del sistema, attuazione dell'e-government e approvazione del piano di sviluppo informatico e telematico del Veneto.	Costituzione dello sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto – Approvazione convenzione con l'Unione Regionali delle Camere di Commercio del Veneto. DGR n. 1582 del 26 maggio 2004 (BUR n. 64 del 29 giugno 2004) Sperimentazione, attivazione e gestione di sportelli unici per le imprese (D.lgs. 112/1998). Convenzione con ANCI Veneto, Unioncamere Veneto e Federazione regionale degli industriali del Veneto per la sperimentazione e l'utilizzo di tecnologie informatiche finalizzate alla gestione degli sportelli unici. Incentivi ai Comuni (lr n. 46/1999 art. 2). DGR n. 4510 del 14 dicembre 1999 (BUR n. 21 del 3 marzo 2000) Seconda fase di e-government. DGR n. 2029 del 7 luglio 2004 e (BUR n. 77 del 3 agosto 2004) DGR n. 2644 del 6 agosto 2004 e (BUR n. 94 del 21 settembre 2004)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 38, comma 3 29 ottobre 2001	Direzione Sistema Informatico		DGR n. 56 del 18 gennaio 2002 (BUR n. 27 del 5 marzo 2002) Sistema informativo della Regione del Veneto. Determinazione delle attività per il potenziamento del SIRV nel 2004. DGR n. 446 del 20 febbraio 2004 e (BUR n. 35 del 30 marzo 2004) Nel 2005 DGR n. 301 del 4 febbraio 2005	DGR n. 3696 del 19 novembre 2004 (BUR n. 134 del 28 dicembre 2004)
ART. 41, comma 1 2 maggio 2002 ART. 41, comma 2	Direzione Industria U.P. Riconversione Polo Marghera U.P. Riconversione Polo Marghera	Disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate. <i>(DDL non ancora adottato)</i>		Accordo di Programma del 21 ottobre 1998 tra i Ministeri, Regione, Provincia, Comune. Accordo di programma per la chimica di Marghera (DPCM 12/2/1999) e atto integrativo dell'accordo (DPCM 15/11/2002). Gestione del sistema SIMAGE. DGR n. 3906 del 3 dicembre 2004 e (BUR n. 3 del 11 gennaio 2005) DGR n. 4221 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005) DGR n. 475 del 11 febbraio 2005
ART. 45, comma 2 2 maggio 2002	Direzione Geologia e ciclo dell'acqua	Disciplina delle funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche. <i>(DDL non ancora adottato)</i>		Istituzione gruppo di lavoro per una proposta di riordino e semplificazione normativa in materia mineraria. DGR n. 3119 del 23 ottobre 2003 (BUR n. 113 del 2 dicembre 2003)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 45, comma 2 2 maggio 2002	Direzione Geologia e ciclo dell'acqua Direzione Affari Legislativi			Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato e commercio. LR n. 7 del 25 febbraio 2005 (BUR n. 23 del 1 marzo 2005)
ART. 47, comma 2	Direzione Affari Generali Direzione Geologia e ciclo dell'acqua		<i>Determinazione dell'ammontare dei diritti, canoni, contributi e tariffe da corrispondere alla Regione e la quota da devolvere ai Comuni interessati e alle Province.</i> Determinazione del canone annuo anticipato e adeguamento annuale per l'anno 2004 in materia di risorse geotermiche. DGR n. 365 del 13 febbraio 2004 (BUR n. 26 del 9 marzo 2004) Canoni acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. DGR n. 791 del 26 marzo 2004 (BUR n. 45 del 27 marzo 2004)	
ART. 48, commi 1 e 2	Direzione Geologia e ciclo dell'acqua			Conferimento alle Province delle funzioni di polizia mineraria. Circolare 2/ 2002 DGR n. 13 del 18 gennaio 2002 (BUR n. 18 del 12 febbraio 2002) Interventi di tutela ambientale in materia di attività estrattiva di cava. Contributi alle Province. DGR n. 3120 del 23 ottobre 2003 (BUR n. 123 del 30 dicembre 2003)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 49, comma 2	Direzione Geologia e ciclo dell'acqua		Trasmissione al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato di una relazione sui dati informativi ricevuti dai ricercatori e concessionari in materia di miniere e risorse geotermiche.	
ART. 50, comma 3	Direzione Industria Direzione Commercio Direzione Artigianato		Trasmissione al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato di una relazione contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati in materia di industria, commercio e artigianato.	
ART. 53, comma 1 ART. 53, comma 2 31 luglio 2002	Direzione Commercio		<p>Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti. DGR-CR n. 42 del 6 aprile 2004 DGR n. 1562 del 26 maggio 2004 (BUR n. 59 del 15 giugno 2004) Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante. DGR n. 2420 del 21 settembre 2001 e (BUR n. 94 del 16 ottobre 2001) DGR n. 4394 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005)</p>	<p>“Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti” LR n. 23 del 23 ottobre 2003 (BUR n. 102 del 30 dicembre 2003)</p> <p>Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei Comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti. DGR n. 497 del 18 febbraio 2005</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 55	<p>Direzione Industria</p> <p>Direzione Artigianato</p> <p>Segreteria Regionale Attività Produttive</p>		<p>Piano di riparto per l'esercizio 2001 del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e riallocazione in bilancio delle relative risorse finanziarie. DGR n. 2656 del 10 ottobre 2001 (BUR n. 103 del 13 novembre 2001)</p> <p>Disposizioni e procedure relative alle agevolazioni alle attività produttive di cui alle L. 1329/65 e 598/94. DGR n. 3971 del 31 dicembre 2001 (BUR n. 16 del 8 febbraio 2002)</p> <p>Erogazioni regionali ad Artigiancassa Spa conseguenti al riparto del fondo unico per lo sviluppo e le attività produttive. Esercizio finanziario 2001. DGR n. 2418 del 21 settembre 2001 e (BUR n. 96 del 23 ottobre 2001) DGR n. 3923 del 31 dicembre 2001 (BUR n. 25 del 26 febbraio 2002)</p>	<p>“Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”. LR n. 8 del 4 aprile 2003 (BUR n. 36 del 8 aprile 2003)</p> <p>“Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”. LR n. 19 del 13 agosto 2004 (BUR n. 81 del 17 agosto 2004)</p> <p>Piano di Riparto del Fondo Unico per lo sviluppo economico e le attività produttive. Iscrizione in bilancio per l'anno 2000 di assegnazioni statali in materia di incentivi alle imprese. DGR n. 3498 del 3 novembre 2000 (BUR n. 106 del 5 dicembre 2000)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 55	<p>Segreteria Regionale Attività Produttive</p> <p>Direzione Turismo</p> <p>Segreteria Regionale Attività Produttive</p> <p>Direzione Artigianato</p>			<p>Proposta di riparto per l'esercizio 2001 del Fondo regionale per lo sviluppo economico DGR-CR n. 83 del 3 agosto 2001</p> <p>Proposta di riparto per l'esercizio 2002 del Fondo unico regionale per lo sviluppo economico. DGR-CR n. 74 del 9 agosto 2002 DGR n. 2579 del 18 settembre 2002 (BUR n. 107 del 5 novembre 2002).</p> <p>Piano di riparto per l'esercizio 2002 del Fondo unico regionale per lo sviluppo economico. Settore di attività turismo. DGR n. 3214 del 8 novembre 2002 (BUR n. 119 del 10 dicembre 2002).</p> <p>Proposta di riparto per l'esercizio 2003 del Fondo unico regionale per lo sviluppo economico. DGR-CR n. 108 del 14 novembre 2003 DGR n. 3736 del 5 dicembre 2003 (BUR n. 8 del 20 gennaio 2004)</p> <p>Proposta di riparto per l'anno 2004 del Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive. DGR – CR n. 68 del 14 maggio 2004 DGR n. 1941 del 25 giugno 2004 e (BUR n. 74 del 27 luglio 2004)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 55	Direzione Artigianato			<p>DGR – CR n. 154 del 26 novembre 2004 DGR n. 4146 del 22 dicembre 2004 (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005)</p> <p>Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico. Costituzione dei Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie presso gli organismi di II grado.</p> <p>DGR n. 4393 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005)</p>
ART. 56, comma 2	Segreteria Regionale Attività Produttive			<p>Subentro della Regione Veneto nelle convenzioni stipulate tra il Ministero del tesoro e Mediocredito Centrale spa- ai sensi dell'art. 19, comma 12, del d.lvo n. 112/1998. Approvazione atto aggiuntivo tra la Regione Veneto e Mediocredito Centrale spa, nonché tra Mediocredito di Roma spa</p> <p>DGR n. 677 del 10 marzo 2000 e (BUR n. 35 del 18 aprile 2000). DGR n. 1318 del 4 aprile 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2000)</p> <p>Accordo di programma Regione Veneto/Unioncamere. Attuazione. Convenzione con il Centro estero delle Camere di commercio del Veneto.</p> <p>DGR n. 1110 del 2 maggio 2001 (BUR n. 54 del 12 giugno 2001)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 56, comma 2	<p>Segreteria Regionale Attività Produttive</p> <p>Direzione Artigianato</p> <p>Direzione Industria</p> <p>Direzione Artigianato</p>			<p>Proroga vigenza convenzione DGR n. 817 del 9 aprile 2002 e (BUR n. 46 del 7 maggio 2002) DGR n. 3386 del 22 novembre 2002 e (BUR n. 124 del 24 dicembre 2002) DGR 2682 del 12 settembre 2003 (BUR n. 96 del 14 ottobre 2003)</p> <p>Subentro della Regione Veneto nelle convezioni tra Stato e Artigiancassa. DGR n. 842 del 6 aprile 2001 (BUR n. 44 del 15 maggio 2001).</p> <p>Atto integrativo della convenzione tra il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e coopercredito Spa. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. DGR n. 3655 del 21 dicembre 2001 (BUR n. 14 del 1 febbraio 2002)</p> <p>Criteri per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato e per le operazioni di locazione finanziaria agevolata relativi all'utilizzo dei fondi gestiti dalla Cassa di Credito alle Imprese Artigiane SpA di Venezia-Mestre DGR n. 3863 del 3 dicembre 2004 (BUR n. 128 del 17 dicembre 2004)</p>

TABELLE

3. TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 58, comma 2 2 maggio 2002	Direzione Urbanistica e beni ambientali	"Norme per il governo del territorio". LR n. 11 del 23 aprile 2004 (BUR n. 45 del 27 aprile 2004)		Il termine originario è stato prorogato con le leggi regionali in materia urbanistica LR n. 10 del 9 maggio 2002 (BUR n. 48 del 14 maggio 2002). Proroga al 31 dicembre 2002 LR n. 35 del 27 dicembre 2002. (BUR n. 128 del 31 dicembre 2002). Proroga al 31 luglio 2003. LR n. 16 del 1 agosto 2003 (BUR n. 72 del 1 agosto 2003) Proroga al 31 ottobre 2003. LR n. 26 del 29 ottobre 2003 (BUR n. 103 del 31 ottobre 2003) Proroga al 15 febbraio 2004 LR n. 3 del 12 febbraio 2004 (BUR n. 18 del 13 febbraio 2004) Proroga al 31 marzo 2004 LR n. 7 del 26 marzo 2004 (BUR n. 36 del 30 marzo 2004) Proroga al 30 aprile 2004
	Direzione Affari Legislativi			Costituzione in giudizio DGR n. 2094 del 12 luglio 2004 (BUR n. 79 del 10 agosto 2004)
	Direzione Urbanistica e Beni Ambientali			Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" LR n. 20 del 21 ottobre 2004 (BUR n. 106 del 22 ottobre 2004)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 58, comma 2 2 maggio 2002	Direzione Urbanistica e Beni Ambientali			Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR 11/2004. Approvazione DGR-CR n. 109 del 6 agosto 2004 DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004 (BUR n. 105 del 22 ottobre 2004) Piani di assetto del territorio intercomunale (PATI). Assegnazione contributi LR 11/2004 DGR n. 4550 del 29 dicembre 2004
ART. 64 comma 4 bis	Direzione Urbanistica e Beni Ambientali Dir. Affari Legislativi		Stipula convenzione o accordo interistituzionale tra l'Ente parco, la Regione e lo Stato	Costituzione in giudizio DPGR n. 7 del 9 gennaio 2004 DGR n. 11 del 16 gennaio 2004 (BUR n. 24 del 2 marzo 2004)
ART. 65, comma 1, comma 1 ter, comma 1 quarter	Direzione Edilizia Abitativa Direzione Affari Legislativi			Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia, parchi, edilizia residenziale e viabilità. LR n. 8 del 25 febbraio 2005 (BUR n. 23 del 1 marzo 2005)
ART. 65, comma 2	Direzione Edilizia Abitativa		- Proposta, al Consiglio Regionale per l'esercizio delle funzioni concernenti: (b) la formazione dei piani e dei programmi di intervento;	Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica. LR n. 29 del 16 agosto 2002

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 65, comma 2	Direzione Edilizia Abitativa		<p>(i) l'individuazione delle modalità del sostegno finanziario ai nuclei familiari.</p> <p>(m) Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti. ATER di Treviso, Verona e Vicenza. DGR – CR n. 40 del 12 aprile 2002 DCR n. 68 del 24 luglio 2002 (BUR n. 87 del 3 settembre 2002) ATER di Vicenza e Venezia. DGR-CR n.101 del 15 novembre 2002 DCR n. 16 del 16 aprile 2003 (BUR n. 49 del 20 maggio 2003) ATER di Padova. DGR-CR n. 93 del 12 luglio 2004 DCR n. 73 del 2 dicembre 2004 (BUR n. 3 del 11 gennaio 2005) ATER di Padova. DGR-CR n. 135 del 15 ottobre 2004 DCR n. 74 del 2 dicembre 2004 (BUR n. 3 del 11 gennaio 2005) ATER di Venezia. DGR-CR n.118 del 17 settembre 2004 DCR n. 75 del 2 dicembre 2004 (BUR n. 3 del 11 gennaio 2005) ATER di Vicenza DGR-CR n. 171 del 22 dicembre 2004 ATER Verona DGR-CR n. 173 del 29 dicembre 2004</p>	(BUR n. 82 del 20 agosto 2002)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 65, comma 2	Direzione Edilizia Abitativa		<p>(a) Determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo; (c) individuazione delle tipologie di intervento; (e) monitoraggio del fabbisogno; (n) promozione di iniziative nel settore edilizio; (o) vigilanza sulla gestione amministrativa delle cooperative edilizie.</p> <p>(f) Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata. DGR n. 897 del 12 aprile 2002 (BUR n. 48 del 14 maggio 2002)</p> <p>(d) Ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori, sentita la competente commissione consiliare. (d) Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001/2003. Localizzazione interventi ATER. DGR n. 4083 del 30 dicembre 2002 (BUR n. 15 del 11 febbraio 2003)</p>	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 65, comma 2	Direzione Edilizia Abitativa			<p>Approvazione accordo di programma ex art. 63 D.lgs n. 112/98. Trasferimento dei fondi di edilizia agevolata. DGR n. 2901 del 14 settembre 2000 (BUR n. 92 del 17 ottobre 2000)</p> <p>Trasferimento risorse edilizia sovvenzionata. DGR n. 4006 del 15 dicembre 2000 (BUR n. 8 del 23 gennaio 2001).</p> <p>Accordo di programma tra Ministero LLPP e Regione Veneto del 19/4/2001. Approvazione convenzione con la cassa depositi e prestiti per la gestione delle risorse relative al "Fondo Unico" di cui accordo di programma ex art. 63 d.lgs n. 112/98 relativo al trasferimento risorse edilizia sovvenzionata. DGR n. 1729 del 29 giugno 2001 (BUR n. 69 del 31 luglio 2001)</p> <p>Criteri e modalità di riparto del Fondo di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale. DGR n. 2790 del 19 ottobre 2001 e (BUR n. 102 del 9 novembre 2001) DGR n. 3450 del 7 novembre 2003 (BUR n. 112 del 28 novembre 2003)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 65, comma 2	Direzione Edilizia Abitativa	Disciplina della: (g) determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici; (h) fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; (e) dell'Ater. (DDL non ancora adottato)		DDR: n. 493 del 27 dicembre 2001 n. 290 del 11 luglio 2003
ART. 66, comma 1	Direzione Edilizia Abitativa			Circolare 10/2001. Direttive per il conferimento di funzioni ai Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica. DGR n. 1562 del 15 giugno 2001 (BUR n. 63 del 10 luglio 2001)
ART. 67, comma 1, lettere a) e b)	Direzione Edilizia Abilitativa		a) Redazione e presentazione al Consiglio regionale del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001/2003. DGR – CR n. 84 del 3 agosto 2001 DCR n. 74 del 31 luglio 2002 (BUR n. 89 del 10 settembre 2002) b) Approvazione, sentita la competente Commissione consiliare, del	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 67, comma 1, lettere a) e b)	Direzione Edilizia Abilitativa		programma annuale di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale.	
ART. 71, comma 2 ART. 71, comma 3	Direzione Tutela Ambiente	Disciplina di nuove funzioni e servizi e relative attività connesse e strumentali in materia di protezione della natura e dell'ambiente. <i>(DDL non ancora adottato)</i>		Progetto di monitoraggio del territorio attraverso metodologie di telerilevamento. DGR n. 2455 del 8 agosto 2003 e (BUR n. 91 del 30 settembre 2003) Approvazione del programma relativo alla 2a fase e attivazione della FASE 2°. DGR n. 1930 del 25 giugno 2004 e (BUR n. 74 del 27 luglio 2004) DGR n. 4115 del 22 dicembre 2004 (BUR n. 11 del 1 febbraio 2005)
ART. 74, comma 1	Direzione Tutela Ambiente	Adeguamenti degli allegati della LR 10/1999 LR n. 27 del 16 agosto 2002 (BUR n. 82 del 20 agosto 2002)	Adozione, sentita la competente Commissione consiliare, di un provvedimento di adeguamento ed integrazione degli allegati della LR 10/99 ai provvedimenti dello Stato in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
<p>ART. 75, comma 1 punti 1, 2, 3</p> <p>29 ottobre 2001</p>	Direzione Tutela Ambiente		<p>1. Individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del D.lgs n. 334/1999 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.</p> <p>2. Adozione di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del D.lgs n. 334/1999 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.</p> <p>3. Adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui D.lgs n. 334/1999, nel caso in cui gli stabilimenti siano assoggettati anche alla procedura di valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>Istituzione di un gruppo di lavoro per la pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.</p> <p>DGR n. 2331 del 14 settembre 2001 (BUR n. 94 del 16 ottobre 2001)</p>
ART. 77, comma 1	Direzione Urbanistica	<p>"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette" (Individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali) (<i>lettera a</i>)).</p> <p>DGR n. 37/DDL del 10 ottobre 2001 (PdI 203)</p>	<p>Emanazione di un programma per le aree naturali protette, basato sulle linee di cui alla lettera a) (<i>lettera c</i>)</p>	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 77, comma 2	Direzione Urbanistica		Individuazione del soggetto cui affidare la gestione delle riserve statali, non ricomprese in parchi nazionali. <i>(Il trasferimento alle Regioni delle Riserve Naturali dello Stato non è ancora avvenuto)</i>	
ART. 78, comma 1 2 maggio 2002	Direzione Geologia e ciclo dell'acqua	Disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento e individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali interessati e gli altri enti pubblici. <i>(DDL non ancora adottato)</i>		<p>Istituzione del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Tutela delle Acque. DGR n. 792 del 28 marzo 2003 (BUR n. 43 del 29 aprile 2003).</p> <p>Piano di tutela delle acque. Approvazione del programma operativo e di ulteriori indicazioni e direttive. DGR n. 2434 del 06 agosto 2004 (BUR n. 90 del 14 settembre 2004)</p> <p>Piano di tutela delle acque. Misure per il raggiungimento degli obiettivi. DGR n. 4453 del 29 dicembre 2004</p> <p>Controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico. DGR n. 3053 del 1 ottobre 2004 (BUR n. 107 del 26 ottobre 2004)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 79, comma 2 2 maggio 2003	Direzione Tutela Ambiente U.C. Energia U.C. Tutela Atmosfera	Testo unico di disciplina organica della tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico. DGR n. 11/DDL del 12 aprile 2002 (Pdl n. 259) Modifiche alla legge regionale del 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso". DGR n. 2/DDL del 21 gennaio 2005 (Pdl n. 561)		Risultano presentati in materia di inquinamento elettromagnetico diverse proposte di legge (Pdl 107, 121, 122, 146, 365 e 378). La L.R. n. 1 del 9 gennaio 2003 è di proposta consiliare. (BUR n. 4 del 14 gennaio 2003). Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. DGR-CR n. 40 del 6 aprile 2004 DCR n. 57 del 11 novembre 2004 e DGR n. 339 del 11 febbraio 2005
ART. 82, ART. 82, comma 2 31 luglio 2001	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche in materia di risorse idriche e difesa del suolo. Ulteriori disposizioni in materia di concessioni del demanio idrico. DGR n. 3083 del 16 novembre 2001 (BUR n. 113 del 18 dicembre 2001)	Adozione della disciplina di tutela idraulica del territorio. DGR n. 4302 del 30 dicembre 2003 (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Trasferimento di funzioni alla Regione del Veneto. Disposizioni in materia di escavazioni di materiali litoidi. DGR n. 857 del 6 aprile 2001 (BUR n. 44 del 15 maggio 2001).

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 82, comma 2 31 luglio 2001	Direzione Risorse Umane		Istituzione delle cinque Unità di progetto per i distretti idrografici regionali e conferimento dei relativi incarichi. DGR n. 2847 del 4 ottobre 2002 (BUR n. 114 del 26 novembre 2004) Modifiche organizzative delle Unità di Progetto Distretti Bacini Idrografici e delle Unità periferiche "Genio Civile" DGR n. 2637 del 6 agosto 2004 e (BUR n. 97 del 28 settembre 2004) DGR n. 3797 del 26 novembre 2004 (BUR n. 134 del 28 dicembre 2004)	
ART. 83 ART. 83, comma 1 e 4	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Direzione Affari Legislativi Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Proroga per l'anno 2002 dei canoni del demanio idrico stabiliti dallo Stato. DGR n. 3075 del 16 novembre 2001 (BUR n. 13 del 1 febbraio 2002). Proroga per l'anno 2003 dei canoni del demanio idrico stabiliti dallo Stato. DGR n. 500 del 28 febbraio 2003 (BUR n. 30 del 21 marzo 2003). Determinazione dei canoni del demanio idrico per l'anno 2004. DGR n. 1895 del 24 giugno 2003	Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di lavori pubblici, difesa del suolo e ambiente. LR n. 38 del 28 dicembre 2004 (BUR n. 135 del 31 dicembre 2004) Istituzione del gruppo di lavoro permanente per le problematiche di gestione del demanio idrico dello Stato e la determinazione dei canoni del demanio idrico. DGR n. 2508 del 8 agosto 2003 (BUR n. 89 del 23 settembre 2003).

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 83, comma 1 e 4	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		(BUR n. 70 del 29 luglio 2003) Modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla DGR n 1895/2003 DGR n. 1997 del 25 giugno 2004 (BUR n. 74 del 27 luglio 2004)	Disposizioni in materia di concessioni di derivazione d'acqua. Variazione di alcuni canoni minimi e di spese di istruttoria. DGR n. 1942 del 25 giugno 2004 (BUR n. 74 del 27 luglio 2004)
ART. 83, comma 2				Assegnazione alla Provincia di Belluno di quota delle risorse ex lr 11/2001 DGR n. 2506 del 8 agosto 2003 e (BUR n. 89 del 23 settembre 2003) DGR n. 4436 del 29 dicembre 2004
ART. 83, commi 2 e 3				Funzioni dei Comuni riviereschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale. Indirizzi operativi e direttive. DGR n. 279 del 4 febbraio 2005 Individuazione della rete idrografica principale e affidamento delle relative funzioni amministrative e di gestione ai Consorzi di Bonifica. DGR n. 3260 del 15 novembre 2002 (BUR n. 122 del 17 dicembre 2002). Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti Regione Veneto - Consorzi di Bonifica. DGR n. 2510 del 8 agosto 2003 e (BUR n. 89 del 23 settembre 2003) DGR n. 3879 del 12 dicembre 2003

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 83, commi 2 e 3 ART. 83 bis	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Concessioni del demanio idrico dello Stato. Definizione e snellimento procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua. DGR n. 642 del 22 marzo 2002 (BUR n. 44 del 30 aprile 2002).	(modifiche). (BUR n. 10 del 27 gennaio 2004) Concessioni del demanio idrico dello Stato. Approvazione modulistica unificata per il rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua. DGR n. 3348 del 22 novembre 2002 (BUR n. 124 del 24 dicembre 2002). Concessioni del demanio idrico dello Stato. Domande di riconoscimento preferenziali: approvazione modulistica unificata per il rilascio di concessioni di derivazione dalla falda sotterranea e da corsi d'acqua superficiali. DGR n. 718 del 21 marzo 2003 (BUR n. 40 del 22 aprile 2003). Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico. DGR n. 2509 del 8 agosto 2003 (BUR n. 86 del 12 settembre 2003)
ART. 83 bis, comma 4 20 ottobre 2002			Modalità e indirizzi operativi per le denunce di inizio attività in materia di uso idroelettrico dell'acqua. DGR n. 721 del 21 marzo 2003 (BUR n. 37 del 11 aprile 2003)	Norma introdotta dalla LR n. 27 del 16 agosto 2002 (BUR n. 82 del 20 agosto 2002)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 83, commi 1 e 4 e ART 85, comma 1, lettere d) ed e)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			<p>Demanio idrico dello Stato. Aggiornamento dei canoni di concessione di derivazione d'acqua e dei canoni di concessione del demanio lacuale. Disposizione in ordine al deposito cauzionale delle concessioni idrauliche in genere.</p> <p>DGR n. 418 del 20 febbraio 2004 (BUR n. 29 del 12 marzo 2004)</p>
ART. 84	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			<p>Funzioni trasferite in materia di demanio idrico dello Stato. Validità degli atti, pareri consultivi e provvedimenti amministrativi emessi dagli organi dello Stato.</p> <p>DGR n. 527 del 1 marzo 2001 (BUR n. 30 del 3 aprile 2001)</p> <p>Competenze conferite alla Regione Veneto in materia di opere pubbliche. Interventi sui corsi d'acqua trasferiti.</p> <p>DGR n. 1064 del 2 maggio 2001 (BUR n. 54 del 12 giugno 2001)</p> <p>Demanio idrico dello Stato. Problematiche a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative.</p> <p>DGR n. 2756 del 19 ottobre 2001 (BUR n. 105 del 20 novembre 2001)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 84	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			<p>Interventi di difesa idraulica sui corsi d'acqua trasferiti alla competenza regionale. Programmazione e ripartizione delle risorse trasferite con DPCM 22/12/2000 periodo 2001-2002 DGR n. 3074 del 16 novembre 2001 (BUR n. 113 del 18 dicembre 2001)</p> <p>Incarico di consulenza per la formulazione di proposte inerenti la definizione di alcune vertenze amministrative in generale e delle procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei casi di abuso nell'utilizzo del demanio idrico. DGR n. 996 del 24 aprile 2002 (BUR n. 56 del 4 giugno 2002).</p> <p>Disposizioni concernenti gli interventi idraulici e i miglioramenti fondiari negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua regionali, comprendenti estrazione di materiale inerte. DGR n. 999 del 11 aprile 2003 (BUR n. 47 del 13 maggio 2003)</p> <p>Progetti organici di regimazione piani – programma di interventi urgenti. DGR n. 918 del 06 aprile 2004 (BUR n. 47 del 4 maggio 2004)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 84	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			<p>Direttive inerenti il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di ripascimento della fascia costiera. DGR n. 1003 del 11 aprile 2003 (BUR n. 46 del 9 maggio 2003).</p> <p>Programma annuale degli interventi necessari per la conservazione o modificazione dei beni del demanio idrico relativi anno 2003. Spese di investimento. DGR n. 3051 del 10 ottobre 2003 e (BUR n. 108 del 18 novembre 2003) Spese di investimento. Anno 2004. DGR n. 3313 del 22 ottobre 2004 (BUR n. 120 del 30 novembre 2004)</p> <p>Gestione demanio idrico assegnazione delle risorse per spese operative e di investimento per l'anno 2004. DGR n. 1768 del 18 giugno 2004 (BUR n. 68 del 13 luglio 2004)</p> <p>Procedure di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale nel settore della difesa del suolo DGR n. 525 del 5 marzo 2004 (BUR n. 35 del 30 marzo 2004)</p> <p>Riparto fondi anno 2004 per la manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 84	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			regionale di competenza. DGR n. 1070 del 16 aprile 2004 (BUR n. 49 del 11 maggio 2004)
ART. 84, comma 3		"Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po". LR n. 4 del 1 marzo 2002 (BUR n. 27 del 5 marzo 2002)		Gestione del demanio idrico. Intesa tra Regioni, per il rilascio di concessioni d'acqua che interessino, il territorio di più Regioni e tra Regioni e Stato in caso di trasferimento d'acqua tra Regioni diverse. DGR n. 1592 del 22 giugno 2001 (BUR n. 67 del 24 luglio 2001). Bacino fiume Po. Esercizio delle funzioni relative al rilevamento delle caratteristiche pluvio idrometriche della rete fognaria. DGR n. 3179 del 26 novembre 2001 (BUR n. 1 del 1 gennaio 2002). Regioni Veneto – Lombardia – Emilia Romagna – AIPo. Approvazione schema di accordo per la gestione dei sedimenti dell'alveo del fiume Po dalla confluenza Tanaro al mare. DGR 2238 del 23 luglio 2004 e (BUR n. 83 del 24 agosto 2004) DGR 4435 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 17 del 15 febbraio 2005)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART 84 , comma 3 bis	Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile		Delegazione amministrativa delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico afferenti la rete idrografica minore. DGR-CR n. 23 del 12 marzo 2004 DGR n. 2426 del 6 agosto 2004 (BUR n.97 del 28 settembre 2004)	
ART.85, comma 1, lettera d), e)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Funzioni delle Province in materia di gestione delle pertinenze lacuali. Indirizzi operativi e direttive. DGR n. 524 del 5 marzo 2004 (BUR n. 35 del 30 marzo 2004)	Proroga per l'anno 2004 dei valori stabiliti dallo Stato dei canoni per le concessioni del demanio lacuale. DGR n. 153 del 30 gennaio 2004 (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004)
ART 85 , comma 3 31 luglio 2001	Direzione Risorse Umane Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento		Assegnazione alle Province del personale regionale in servizio presso le Unità periferiche del Genio Civile regionale. DGR n. 1585 del 14 giugno 2002 (BUR n. 73 del 30 luglio 2002) Determinazione delle risorse finanziarie da assegnare alle Province per la copertura delle spese relative al personale trasferito a seguito della	DDR: n. 635 del 24 giugno 2002 n. 789 del 9 settembre 2002 n. 855, n. 856, n. 857 e n. 858 del 25 settembre 2002. n. 980 del 4 novembre 2002 n. 1258 del 31 dicembre 2002 n. 27 del 17 gennaio 2003 n. 332 e n. 333 del 23 aprile 2003 n. 594, n. 595 e n. 596 del 26 giugno 2003.

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART 85 , comma 3 31 luglio 2001	Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento		delega di funzioni in materia di difesa del suolo e lavori pubblici, ai sensi degli artt. 85, 87, 89, comma 7 della LR n. 11/2001. DGR n. 2286 del 25 luglio 2003 (BUR n. 79 del 26 agosto 2003). Integrazione della DGR n. 2286 del 25.7.2003 di determinazione di ulteriori risorse finanziarie da assegnare alla Provincia di Belluno, per la copertura delle spese relative all'ultima unità di personale trasferita a seguito del conferimento di funzioni i materia di difesa del suolo e lavori pubblici. DGR n. 2395 del 30 luglio 2004 (BUR n. 86 del 31 agosto 2004)	
ART. 86	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee o alla terebrazione di pozzi. DGR n. 2928 del 17 settembre 2004 (BUR n. 103 del 19 ottobre 2004)	
ART 87, comma 2, lettera a)	Direzione Mobilità			“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” DGR n. 20/DDL del 23 luglio 2004 (Pdl n. 528)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART 87, comma 2, lettera a)	Direzione Mobilità			Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innovamento programmato. Aggiornamento del registro piste da sci. DGR n. 13 del 14 gennaio 2005
ART. 87, comma 2 lettere a) e b) ART. 87, commi 3 e 4 ART. 89, commi 4 e 7	Direzione Lavori Pubblici			Circolare n. 7/2002. Conferimento alle Province e ai Comuni di funzioni di competenza regionale svolte dalle Unità periferiche del Genio Civile. DGR n. 739 del 9 aprile 2002 (BUR n. 50 del 21 maggio 2002)
ART. 87, comma 3 lettera b)				Circolare n. 21/2001. Conferimento ai Comuni delle funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica. DGR n. 2758 del 19 ottobre 2001 (BUR n. 103 del 13 novembre 2001)
ART. 87, comma 3 lettera c) ed ART. 106, comma 1 lettera a)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			Circolare n. 14/2002. Conferimento ai Comuni di funzioni di competenza regionale svolte dalle Unità periferiche del Genio Civile. L.R. 4/1997"Interventi a favore delle popolazioni colpite dalle calamità

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 87, comma 3 lettera c) ed ART. 106, comma 1 lettera a)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			naturali". DGR n. 3254 del 15 novembre 2002 (BUR n. 118 del 6 dicembre 2002).
ART. 88, comma 1, lettera b) ART. 88, comma 1, lettera d)	Direzione Lavori Pubblici		Prime linee guida per la definizione della categoria di "lavori pubblici di competenza regionale" e chiarimento in materia di procedure, relativamente alle opere del servizio idrico integrato e alle competenze delle Autorità d'ambito territoriale ottimale. DGR n. 4458 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005) Nuova classificazione sismica del territorio regionale: direttive. DGR - CR n. 66 del 24 giugno 2003 DCR n. 67 del 3 dicembre 2003 (BUR n. 6 del 13 gennaio 2004)	Edilizia in zona sismica. OPCM 5 novembre 2004, n. 3379 art. 6 – Disposizioni urgenti di protezione civile – Proroga dei termini di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per i progetti da realizzarsi in zona sismica. DGR-CR n. 160 del 10 dicembre 2004 LR 27/2003. Rinnovo dell'incarico dei servizi di supporto per le verifiche dei progetti relativi agli interventi nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitanti nelle

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 88, comma 1, lettera d) ART. 88, comma 2 ART. 91, comma 2 2 maggio 2003	Direzione Lavori Pubblici Dir. Affari Legislativi Direzione Lavori Pubblici	“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”. LR n. 27 del 7 novembre 2003 (BUR n. 106 del 11 novembre 2003)		province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza. DGR n. 4457 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005) Costituzione in giudizio. DGR n. 10 del 16 gennaio 2004 (BUR n. 24 del 2 marzo 2004) Modifiche alla L.R. 7 novembre 2003, n. 27 LR n. 13 del 21 maggio 2004 (BUR n. 53 del 25 maggio 2004)
ART. 89, comma 7	Direzione Lavori Pubblici			Circolare n. 15/2001. Delega alle Province delle funzioni amministrative inerenti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche di tensione nominale sino 150 KV. DGR n. 1786 del 6 luglio 2001 (BUR n. 74 del 17 agosto 2001)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 90, comma 1 ART. 90, comma 2 2 maggio 2002	Direzione Lavori Pubblici		Approvazione delle linee guida e delle norme di indirizzo ed individuazione dei criteri generali e standard tecnici nei processi in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di interesse regionale. Individuazione dei criteri, modalità e strumenti, per il monitoraggio e il controllo tecnico - economico degli interventi e dei programmi di opere pubbliche di competenza regionale.	
ART. 91, comma 2	Direzione Lavori Pubblici	Individuazione dei lavori in economia. Disciplina contenuta nella LR n. 27 del 7 novembre 2003 (BUR n. 106 del 11 novembre 2003)		LR 27/2003. Approvazione del provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per l'individuazione delle modalità di redazione della contabilità semplificata. DGR-CR n. 103 del 6 agosto 2004 DGR n. 4455 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 14 del 8 febbraio 2005)
ART. 92	Direzione Infrastrutture di Trasporto			Viabilità fase transitoria del processo di trasferimento delle competenze. DGR n. 3958 del 15 dicembre 2000 (BUR n. 8 del 23 gennaio 2001). Interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento. Esercizio 2001. DGR n. 2952 del 9 novembre 2001 (BUR n. 111 del 11 dicembre 2001).

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 92	Direzione Infrastrutture di Trasporto			<p>Redazione del "Manuale per la progettazione della segnaletica stradale." DGR n. 2953 del 9 novembre 2001 (BUR n. 113 del 18 dicembre 2001).</p> <p>Interventi prioritari da realizzare nel tratto Treviso - Motta di Livenza. Attuazione. Attuazione dell'accordo di programma in data 1/8/1997. DGR n. 3332 del 7 dicembre 2001 (BUR n. 5 del 15 gennaio 2002).</p> <p>Assegnazione finanziamento alla Veneto Strade spa per la realizzazione del 2^ lotto da San Michele delle Badesse a Boscalto di Resana. Nuova strada del Santo. Accordo tra Regione del Veneto, Provincia di Padova e Provincia di Treviso del 4/7/2001. DGR n. 3852 del 31 dicembre 2001 (BUR n. 27 del 5 marzo 2002)</p>
ART. 92 e ART. 95			<p>Redazione del piano di settore della grande viabilità su gomma e ferro e del piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002/2004. DGR n. 1944 del 19 luglio 2002 (BUR n. 85 del 27 agosto 2002).</p>	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
<p>ART. 94, commi 2 e 3</p> <p>ART. 94, comma 4 quater così come modificato da art. 6 L.R. 16 del 1 agosto 2003</p>	Direzione Infrastrutture di Trasporto		<p>Classificazione e declassificazione amministrativa delle strade. DGR n. 2042 del 3 agosto 2001 e (BUR n. 83 del 11 settembre 2001). DGR n. 1150 del 10 maggio 2002 (BUR n. 61 del 18 giugno 2002).</p> <p>Emanazione di direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli.</p>	<p>Piano regionale della mobilità ciclistica. DGR n. 336 del 11 febbraio 2005</p>
ART. 95, comma 1 lettera a)	Direzione Infrastrutture di Trasporto	<p>Gli articoli 16 e 22 della LR n. 2 del 17 gennaio 2002 (<i>finanziaria 2002</i>) (BUR n. 7 del 22 gennaio 2002) modifica LR n. 39 del 30 dicembre 1991</p>	<p>Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria. Triennio 2002/2004. Adozione. DGR-CR n. 122 del 7 dicembre 2001 DCR n. 60 del 24 luglio 2002 (BUR n. 116 del 3 dicembre 2002)</p> <p>Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002/2004. DGR n. 410 del 21 febbraio 2003 (BUR n. 34 del 1 aprile 2003)</p>	<p>Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002/2004. Convenzione Regione del Veneto - Veneto Strade spa DGR 3900 del 30 dicembre 2002 (BUR 15 del 11 febbraio 2003).</p> <p>Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria. Triennio 2002/2004. Veneto Strade spa: programmi annuali 2002 e 2003. Autorizzazione all'impiego. DGR 3931 del 19 dicembre 2003 e (BUR n. 12 del 3 febbraio 2004) DDR n. 220 del 24 settembre 2004 e DDR n. 222 del 28 settembre 2004</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 95, comma 1 lettera a)	Direzione Infrastrutture di Trasporto			Programma annuale delle manutenzioni relative all'anno 2004 finanziate dal Piano Triennale per l'adeguamento della rete viaria. Triennio 2002 – 2004. DGR n. 2147 del 16 luglio 2004 (BUR n. 81 del 17 agosto 2004)
ART. 95, comma 1 lettera b)			Trasmissione, al Consiglio Regionale, per l'approvazione, dei criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria provinciale.	
ART. 95, comma 1 lettera c)	Direzione Affari Generali		Determinazione della rete viaria di interesse regionale e piano triennale di interventi. Adempimenti. DGR-CR n. 75 del 20 luglio 2001 DCR n. 59 del 24 luglio 2002 (BUR n. 87 del 3 settembre 2002)	Canoni e corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni relative alla gestione della rete viaria regionale e delle sue pertinenze. DGR n. 222 del 6 febbraio 2004 (BUR n. 31 del 16 marzo 2004)
ARTT. 95 e 96	Direzione Risorse Umane			Assegnazione alla Società Veneto Strade Spa delle risorse finanziarie correlate alle risorse umane non transitate alla Regione (n. 11 unità).

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ARTT. 95 e 96	Direzione Risorse Umane Direzione Infrastrutture di Trasporto			<p>DGR n. 1909 del 16 luglio 2002 (BUR n. 81 del 20 agosto 2002).</p> <p>Rideterminazione delle risorse (n. 14 unità). Anno 2003 e conguaglio 2002. DGR n. 3618 del 28 novembre 2003 (BUR n. 2 del 6 gennaio 2004)</p> <p>Assegnazione alla Società "Veneto Strade S.p.A." delle risorse finanziarie correlate alle risorse umane. Anno 2004. DGR n. 3377 del 29 ottobre 2004 (BUR n. 124 del 7 dicembre 2004)</p>
ART. 96, commi 1 bis, 2 e 4 30 agosto 2001	Direzione Infrastrutture di Trasporto	<p>"Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" LR n. 29 del 25 ottobre 2001 (BUR n. 99 del 30 ottobre 2001)</p> <p>"Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi". LR n. 15 del 9 agosto 2002 (BUR n. 78 del 13 agosto 2002)</p>	<p>Approvazione dello schema di statuto. DGR-CR n. 109 del 9 novembre 2001 DGR n. 3326 del 7 dicembre 2001 (BUR n. 5 del 15 gennaio 2002)</p> <p>Approvazione dello schema di atto costitutivo. DGR n. 3413 del 17 dicembre 2001 (BUR n. 12 del 29 gennaio 2002).</p> <p>Convenzione del 25.6.2002 tra la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e Veneto Strade spa, per la concessione della gestione delle strade di interesse regionale della Provincia di Belluno alla Veneto Strade.</p>	<p>Affidamento incarico di consulenza ed assistenza legale. Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali. DGR n. 3327 del 7 dicembre 2001 (BUR n. 5 del 15 gennaio 2002)</p> <p>Impegno di spesa per spese di funzionamento in favore della Veneto Strade spa. DGR n. 935 del 19 aprile 2002 (BUR n. 56 del 4 giugno 2002).</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 96, commi 1 bis, 2 e 4 30 agosto 2001	Direzione Infrastrutture di Trasporto		<p>Concessione del servizio di gestione delle strade della provincia di Padova alla società Veneto Strade Spa. DGR n. 2248 del 9 agosto 2002 (BUR 99 del 8 ottobre 2002).</p> <p>Concessione a Veneto Strade Spa della gestione e vigilanza della rete stradale di interesse regionale. Ratifica delle convenzioni con le province di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Strade Spa. DGR n. 3739 del 20 dicembre 2002 (BUR n. 9 del 28 gennaio 2003).</p> <p>Autorizzazione alla Provincia di Verona a cedere a Veneto Strade Spa la gestione della rete viaria di interesse regionale insistente nella provincia medesima e approvazione del relativo schema di convenzione. DGR n. 408 del 21 febbraio 2003 (BUR n. 34 del 1 aprile 2003).</p> <p>Approvazione schema di atto di concessione integrativa tra Regione</p>	<p>Impegno di spesa per spese di funzionamento in favore della Veneto Strade spa. DGR n. 1988 del 4 luglio 2003 (BUR n. 73 del 5 agosto 2003).</p> <p>Impegno di spesa per spese di funzionamento in favore della "Veneto Strade spa". DGR n. 3734 del 5 dicembre 2003 e (BUR n. 8 del 20 gennaio 2004) DGR n. 1527 del 26 maggio 2004 (BUR n. 64 del 29 giugno 2004)</p> <p>Approvazione schema di contratto di comodato gratuito tra ANAS spa, Regione Veneto e Veneto Strade Spa di mezzi e attrezzature. DGR n. 3841 del 12 dicembre 2003 (BUR. n. 10 del 27 gennaio 2004)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
<p>ART. 96, commi 1 bis, 2 e 4 30 agosto 2001</p> <p>ART. 96, comma 2</p>	<p>Direzione Infrastrutture di Trasporto</p>		<p>Veneto e Veneto Strade Spa. DGR n. 2911 del 3 ottobre 2003 (BUR n. 106 del 11 novembre 2003)</p> <p>Concessione a Veneto Strade Spa delle attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete stradale di interesse regionale. Ratifica della convenzione intervenuta con la Provincia di Vicenza e Veneto Strade Spa in data 31/10/2003. DGR n. 2000 del 2 luglio 2004 (BUR n. 77 del 3 agosto 2004)</p>	<p>Piano decennale della viabilità per la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Parere preliminare all' Anas Spa. DGR n. 1269 del 6 maggio 2004 (BUR n. 5 del 1 giugno 2004)</p> <p>Piano pluriennale di viabilità nazionale ANAS 2003/2012. DGR-CR n. 123 del 8 ottobre 2004 DCR n. 80 del 15 dicembre 2004 (BUR n. 9 del 25 gennaio 2005)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 96 bis,	Direzione Infrastrutture di Trasporto Direzione Affari Legislativi			Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia, parchi, edilizia residenziale e viabilità. LR n. 8 del 25 febbraio 2005 (BUR n. 23 del 1 marzo 2005)
ART. 98, comma 1 31 dicembre di ogni anno	Direzione Infrastrutture di Trasporto		Ripartizione, sentite le province, delle risorse finanziarie in materia di viabilità.	Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002/2004. Concessione contributo alla Provincia di Vicenza. DGR n. 3899 del 30 dicembre 2002 (BUR n. 15 del 11 febbraio 2003). DDR: nn. 395 e 396 del 9 settembre 2003 n. 434 del 14 ottobre 2003 n. 441 del 21 ottobre 2003 nn. 468 e 469 del 20 novembre 2003 n. 477 del 26 novembre 2003.
ART. 100, comma 2	Direzione Mobilità			Incarico di consulenza tecnica. Adempimenti e attività conseguenti al conferimento alla Regione di funzioni in materia di trasporto ferroviario. DGR n. 1473 del 7 giugno 2002 (BUR n. 69 del 16 luglio 2002). Manutenzione e gestione delle linee navigabili. Avvio delle procedure di conferimento delle funzioni DGR n. 2885 del 17 settembre 2004

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 100, comma 2	Direzione Mobilità Direzione Affari Generali Direzione Mobilità			(BUR n. 103 del 19 ottobre 2004) Linee guida in tema di occupazione abusiva di aree del demanio marittimo. DGR n. 1978 del 27 luglio 2001 (BUR n. 75 del 21 agosto 2001) Approvazione del piano degli interventi relativi al servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni amministrative conferite alla Regione in materia di trasporti. Esercizio 2004. DGR n. 716 del 19 marzo 2004 (BUR n. 42 del 20 aprile 2004)
ART. 100 comma 2 lettera e)	Segreteria Regionale Affari Generali Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			Trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo e demanio idrico. Definizione dei compiti assegnati alle strutture regionali centrali e periferiche. DGR n. 454 del 1 marzo 2002 (BUR n. 38 del 9 aprile 2002). Individuazione componenti "Gruppo permanente di lavoro Demanio". Decreto del Segretario Regionale n. 347 del 15 aprile 2002 Protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Veneto per la revisione del DPCM 21/12/1995 in materia di demanio idrico

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
<p>ART. 100 comma 2 lettera e)</p> <p>ART. 100, comma 4</p> <p>ART. 100, comma 6 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile</p> <p>U.C. Piano trasporti</p>		<p>Adozione del Piano Regionale dei trasporti da trasmettere al Consiglio Regionale per l'approvazione.</p> <p><i>(Provvedimento in corso di adozione)</i></p> <p>Relazione alla competente Commissione consiliare sulle attività in materia di trasporti. (Art. 100 comma 2)</p>	<p>DGR-CR n. 1 del 14 gennaio 2005</p> <p>Elaborazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Incarico per l'analisi sul sistema ferroviario regionale del Veneto DGR n. 509 del 5 marzo 2004 (BUR n. 38 del 6 aprile 2004)</p>
ART 100, comma 2, lettera g) e ART 101, comma 1, lettera b)	Direzione Mobilità		<p>Direttive per l'esercizio della delega da parte delle Province in materia di gestione dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto</p> <p>DGR n. 3295 del 22 ottobre 2004 (BUR n. 120 del 30 novembre 2004)</p>	
ART. 101, comma 2 31 luglio 2001	Direzione Infrastrutture di Trasporto		Direttive in materia di subdelega alle province di funzioni relative alle distanze legali per la costruzione di manufatti.	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 103, comma 1	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			Protezione civile: interventi di manutenzione e di gestione del “Sistema regionale di protezione civile” per l’anno 2004. DGR n. 921 del 06 aprile 2004 (BUR n. 47 del 04 maggio 2004)
ART. 103, comma 3			Individuazione delle strutture regionali e degli enti regionali appartenenti al sistema regionale veneto di protezione civile. Indirizzi alle Province per promuovere forme di coordinamento intercomunale in materia di protezione civile.	Protezione civile: pianificazione delle iniziative, delle attività di comunicazione e informazione in materia di protezione civile – anno 2005. DGR n. 4442 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 14 del 8 febbraio 2005)
ART. 104, comma 2 lettera a)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Protezione civile. Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile con riferimento alla gestione dell'emergenza. DGR n. 573 del 10 marzo 2003 (BUR n. 36 del 8 aprile 2003)	Protezione civile. Criteri e direttive per la programmazione delle esercitazioni e delle simulazioni di emergenza che si svolgono sul territorio regionale. DGR n. 3940 del 10 dicembre 2004 (BUR n. 5 del 18 gennaio 2005)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 104, comma 2 lettera b)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Approvazione, sentita la competente Commissione consiliare, dei programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio, e successivo aggiornamento ogni 3 anni.	
ART. 104, comma 2 lettera c)			Approvazione, sentita la competente Commissione consiliare, del piano regionale di emergenza.	
ART. 104, comma 2 lettera d)			Formazione in materia di protezione civile dei gruppi di volontariato coinvolti in ambito del progetto "Gestione delle urgenze, monitoraggio e manutenzione degli Alvei". DGR n. 4439 del 29 dicembre 2004	

Decentramento alle Province dell'Albo dei gruppi volontari di protezione civile. Criteri e procedure.

DGR n. 2516 del 8 agosto 2003
(BUR n. 89 del 23 settembre 2003).

Attività di formazione e addestramento a favore del Sistema regionale di protezione civile.

DGR n. 3882 del 12 dicembre 2003
(BUR n. 10 del 27 gennaio 2004)

Concessione di contributi agli Enti locali per l'acquisto di mezzi e dotazioni di soccorso di protezione civile. Anno 2003.

DGR n. 3883 del 12 dicembre 2003 e
(BUR n. 10 del 27 gennaio 2004)
Anno 2004.

DGR n. 4443 del 29 dicembre 2004
(BUR n. 16 del 15 febbraio 2005)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 104, comma 2 lettera d)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	"Nuove norme in materia di incendi boschivi". DGR n. 22/DDL del 5 luglio 2002 (PdI 288)	Programma regionale di previsione e attività di prevenzione. Individuazione dei distretti di protezione civile e antincendio boschivo. Indirizzi per l'attivazione della struttura di distretto. DGR n. 506 del 18 febbraio 2005	Protezione civile: concessione contributi al volontariato 2004. DGR n. 4440 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005)
ART. 104, comma 2 lettera e) 2 maggio 2002	Direzione Foreste ed Economia Montana			
ART. 104, comma 2 lettera f)	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile			Attività di prevenzione del rischio idraulico e geologico. Progetto GEMMA DGR n. 678 del 12 marzo 2004 e (BUR n. 40 del 13 marzo 2004) DGR n. 273 del 4 febbraio 2005
ART. 105, comma 2	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile		Individuazione delle strutture e degli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica competenza ed alle finalità di efficacia e celerità dell'azione amministrativa.	Programma regionale di prevenzione e protezione civile. Piano strategico per la realizzazione di sedi e magazzini per le attività di emergenza. Primo stralcio. Anno 2004. DGR n. 1589 del 26 maggio 2004 (BUR n. 64 del 29 giugno 2004)
ART. 105, comma 3			Attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.	Piano di coordinamento degli interventi per la riduzione del rischio e il ripristino delle normali condizioni. Approvazione dell'elenco degli interventi straordinari. DGR n. 3941 del 10 dicembre 2004 (BUR n. 9 del 25 gennaio 2005)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 105, comma 4	Direzione Lavori Pubblici			Avvalimento, ai sensi dell'articolo 108,.comma 1, lettera a), numero 2, del D.lgs. 112/1998, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Approvazione dei contenuti dell'accordo tra Regione e Ministero dell'Interno. DGR n. 4941 del 22 dicembre 1998 (BUR n. 9 del 2 febbraio 1999)
ART. 110, comma 1	Direzione Bilancio	Istituzione del "Fondo regionale di protezione civile", utilizzato per fronteggiare le eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 LR n. 4 del 14 gennaio 2003 (BUR n. 6 del 17 gennaio 2003)	Provvedimento di variazione n. 50. DGR n. 2527 del 28 settembre 2001 (BUR n. 99 del 30 ottobre 2001) Provvedimento di variazione n. 15. DGR n. 1558 del 14 giugno 2002 (BUR n. 71 del 23 luglio 2002)	

TABELLE

4. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 112, comma 1 e ART. 130, comma 5 2 maggio 2002	Direzione Servizi Sociali Direzione Servizi Ospedalieri e Ambulatoriali Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari	Disciplina della tutela della salute (***) servizi sociali (*) e integrazione socio - sanitaria (**), compresa l'individuazione delle funzioni di competenza regionale e di quelle da ripartire tra gli enti locali, le autonomie funzionali e le unità locali socio - sanitarie. (*) "Testo organico per le politiche sociali della Regione del Veneto". DGR n. 3/DDL del 25 gennaio 2002 (Pdl n. 241) (**) "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali". LR n. 22 del 16 agosto 2002 (BUR n. 82 del 20 agosto 2002) (***) "Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità – politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 2003/2005". DGR n. 12/DDL del 10 giugno 2003 (Pdl n. 396)		
ART. 113, commi 1 e 10 31 luglio 2001	Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari		Insediamiento Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria. Approvazione Regolamento.	Modifica del regolamento: "Disciplina della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e socio – sanitaria".

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
<p>ART. 113, commi 1 e 10 31 luglio 2001</p> <p>ART. 113, comma 4 ART. 115, comma 1 30 giugno di ogni anno</p>	Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari		<p>DGR n. 3237 del 30 novembre 2001 (BUR n. 3 del 8 gennaio 2002).</p> <p>Presentazione al Consiglio Regionale della relazione sanitaria regionale comprensiva della valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi da parte della Conferenza regionale.</p>	<p>DGR n. 3971 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003) DGR n. 3287 del 31 ottobre 2003 (BUR n. 115 del 9 dicembre 2003)</p> <p>"Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità. Politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 2003/2005". DGR n. 12/DDL del 10 giugno 2003. (PdI n. 396).</p>
ART. 116, comma 1	Segreteria regionale sanità e sociale.		<p>Aggiornamento degli obiettivi dei direttori generali delle aziende ULSS ed Ospedaliere all'atto della nomina e dei parametri e criteri di valutazione per il raggiungimento degli stessi (quinquennio 2003-2007). DGR n. 3975 del 30 dicembre 2002 (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003)</p> <p>Verifica dei risultati aziendali conseguiti dai direttori generali delle aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione del Veneto nei primi diciotto mesi di mandato DGR n. 3920 del 3 dicembre 2004 (BUR n. 3 del 11 gennaio 2005)</p>	

[illegible]

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 120	Direzione Piani e Programmi socio sanitari			Indirizzi per la costituzione del Comitato dei sindaci di distretto. DGR n. 3909 del 31 dicembre 2001 (BUR 27 del 5 marzo 2002)
ART. 121	Direzione Risorse Socio Sanitarie Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari	"Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità – politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 2003-2005". DGR n. 12/DDL del 10 giugno 2003 (PdI 396)	Linee guida per la predisposizione dell'Atto Aziendale e per l'organizzazione del Dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS. Organizzazione delle aziende sanitarie. DGR n. 3415 del 29 novembre 2002 (BUR n. 128 del 31 dicembre 2002) Definizione delle modalità per l'esercizio, da parte dei comuni, delle funzioni relative alle prestazioni e servizi dei livelli aggiuntivi di assistenza (vedi Piano)	
ART. 122, comma 1, lettere a), b) 31 luglio 2001	Direzione Prevenzione		Determinazione dei criteri per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia di additivi alimentari e di pubblicità sanitaria. DGR n. 2188 del 3 agosto 2001 (BUR n. 80 del 4 settembre 2001)	Nomina Comitato per istruttoria provvedimenti relativi alle funzioni delegate e sub-delegate ai Comuni (fino al 31/12/2001) DDR n. 1066 del 30 novembre 2001 (BUR n. 115 del 25 dicembre 2001)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 122, comma 1 lettera c) ART. 122	Direzione Prevenzione		Disposizioni per l'esercizio delle delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione alla pubblicità sanitaria, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 5/2/1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari DGR n. 3559 del 21 dicembre 2001 (BUR n. 22 del 19 febbraio 2002)	Conferimento ai Comuni di funzioni in materia di polizia mortuaria. DGR n. 5/DDL del 4 aprile 2003 (Pdl n. 367) Regolamento di polizia mortuaria, DPR 10.9.1990, n. 285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni. DGR n. 1533 del 14 giugno 2002 (BUR n. 70 del 19 luglio 2003) DPCM 26.5.2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari. DGR n. 1534 del 14 giugno 2002 (BUR n. 74 del 2 agosto 2002)
ART. 123 31 luglio 2001	Direzione Prevenzione		Determinazione dei criteri per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate alle Aziende U.L.S.S. DGR n. 2189 del 3 agosto 2001 (BUR n. 80 del 4 settembre 2001)	Nomina Comitato per istruttoria provvedimenti relativi alle funzioni delegate e sub-delegate alle Aziende U.L.S.S. (fino al 31/12/2001) DDR n. 1045 del 16 novembre 2001 (BUR n. 115 del 25 dicembre 2001)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 123 31 luglio 2001	Direzione Prevenzione			Modifica componenti Comitato DDR n. 1062 del 28 novembre 2001 (BUR n. 115 del 25 dicembre 2001)
ART. 123, comma 1, lettera a), e comma 4			Delega alle U.L.S.S. della proposta al Prefetto per l'attribuzione al personale della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ex art. 9 LR 54/82 ed affidamento procedura di rilascio tessera UPG per gli operatori della prevenzione addetti alla vigilanza e controllo. DGR n. 3880 del 31 dicembre 2001 (BUR n. 15 del 5 febbraio 2002).	
ART. 123, comma 1, lettera b), e comma 4			Delega alle U.L.S.S. delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli artt. 6 e seguenti della LR 28 agosto 1986 n. 44 "Disciplina della riproduzione animale". DGR n. 3560 del 21 dicembre 2001 (BUR n. 22 del 19 febbraio 2002).	
ART. 123, commi 2 e 4	Direzione Servizi Ospedalieri e Ambulatoriali		Individuazione dell'Azienda U.L.S.S. 16 di Padova per l'esercizio della funzione di cui alla L. 25 febbraio 1992 n. 210 e determinazione dei criteri. DGR n. 1140 del 17 maggio 2001 (BUR n. 56 del 19 giugno 2001).	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 123, commi 3 e 4	Direzione Prevenzione		Disciplina della sub-delega alle U.L.S.S. con sede nei capoluoghi di provincia delle funzioni amministrative relative al rilascio della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici. DGR n. 3887 del 31 dicembre 2001 (BUR n. 15 del 5 febbraio 2002).	
ART. 123, comma 6 31 dicembre di ogni anno	Direzione Bilancio	Trasferimento annuale delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210. Leggi annuali del Bilancio di previsione LR n. 3 del 17 gennaio 2002 (BUR n. 8 del 22 gennaio 2003) LR n. 4 del 14 gennaio 2003 (BUR n. 6 del 17 gennaio 2003) e successive variazioni di bilancio.		
ART. 127, comma 2 lettera a)	Direzione Servizi Sociali		Definizione dei livelli qualitativi minimi dei servizi e dei relativi indicatori per la realizzazione di un omogeneo e qualificato sistema di servizi sociali.	
ART. 127, comma 2 lettera b)			Individuazione delle modalità e delle procedure per il rilascio delle idoneità strutturali e organizzative e per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 127, comma 2 lettera c)	Direzione Servizi Sociali		Determinazione di ulteriori requisiti qualitativi necessari ai soggetti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione di servizi sociali con l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, nonché criteri e modalità di accreditamento.	
ART. 128, comma 2	Direzione Servizi Sociali	<p>Determinazione principi della cooperazione, dei comuni, delle province, della Regione, obiettivi generali della programmazione, forme e modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, nonché indicazione criteri e procedure per la programmazione dei comuni e delle province ai fini dei programmi regionali.</p> <p>"Testo organico per le politiche sociali della Regione Veneto". DGR n. 3/DDL del 25 gennaio 2002 (Pdl 241).</p> <p>"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali". LR n. 22 del 16 agosto 2002 (BUR n. 82 del 20 agosto 2002)</p>		

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 128, comma 4	Direzione Servizi Ospedalieri e Ambulatoriali		Individuazione nel territorio di competenza di ciascuna ULSS della dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi sociali, al fine di favorire la programmazione degli interventi ed il migliore utilizzo delle risorse.	
ART. 128, comma 7	Direzione Servizi Sociali		<p>Determinazione procedure per la presentazione piani di zona DGR n. 1775 del 6 luglio 2001 (BUR n. 71 del 7 agosto 2001).</p> <p>Linee guida per la predisposizione di piani di zona DGR n. 1764 del 18 giugno 2004 (BUR n. 71 del 20 luglio 2004)</p>	<p>Proroghe per la presentazione del piano di zona al 31 dicembre 2002 DGR n. 732 del 9 aprile 2002 (BUR n. 46 del 7 maggio 2002). al 30 giugno 2003 DGR n. 3346 del 22 novembre 2002 (BUR n. 124 del 24 dicembre 2002) al 29 febbraio 2004 DGR n. 1813 del 13 giugno 2003 (BUR n. 66 del 15 luglio 2003)</p>
ART. 128, comma 8			Individuazione di strumenti, modalità e procedure, per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi ed il connesso utilizzo delle risorse.	
ART. 128, commi 11 e 12	Direzione Risorse Umane Direzione Sistema Informatico		Organizzazione di personale e strumenti per la collaborazione con gli Enti locali e ULSS per la gestione del patrimonio comune di informazione mediante la gestione informatica sulle esigenze sociali.	<p>Costituzione delle Direzioni Regionali DGR n. 2903 del 14 settembre 2000 (BUR n. 92 del 17 ottobre 2000)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 128, commi 11 e 12	<p>Direzione Risorse Umane Direzione Sistema Informatico</p> <p>Direzione Servizi Sociali</p> <p>Direzione Risorse Socio Sanitarie</p> <p>Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari</p>		<p>Sistema informativo del distretto socio sanitario (SIDSS). Modulo: "Assistenza residenziale semiresidenziale extraospedaliera". DGR n. 2210 del 3 agosto 2001 (BUR n. 85 del 18 settembre 2001).</p>	<p>Attivazione dei servizi DGR n. 3377 del 25 ottobre 2000 (BUR n. 104 del 28 novembre 2000)</p> <p>Indizione appalto concorso per l'acquisizione di software, hardware e servizi per l'informatizzazione di flussi informativi per gestione invalidi civili per le aziende ULSS del Veneto, con predisposizione di una piattaforma tecnologica in grado di supportare una prima gestione base dei flussi documentali all'interno delle Aziende sanitarie della Regione Veneto. DGR n. 551 del 9 marzo 2001 (BUR n. 37 del 24 aprile 2001).</p> <p>Attuazione DGR n. 551/01 DDR n. 64 del 27 agosto 2001 (BUR n. 88 del 25 settembre 2001)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 128, commi 11 e 12	Direzione Risorse Socio Sanitarie		Conduzione e sviluppo del Sistema Informativo regionale socio sanitario. Autorizzazione all'espletamento di una gara d'appalto – nella forma di una licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, del d.lvo n. 157/1995- per l'acquisizione di servizi di assistenza sistemistica e di manutenzione e sviluppo software. DGR n. 3832 del 12 dicembre 2003. (BUR n. 10 del 27 gennaio 2004)	
ART. 129, comma 2	Direzione Servizi Sociali		Individuazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.	
ART. 130, comma 1	Direzione Servizi Sociali			"Indennità regionale di anticipazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili". LR n. 33 del 20 novembre 2003 (BUR n. 111 del 25 novembre 2003) Concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili . DGR n. 3552 del 3 novembre 2000 (BUR n. 106 del 5 dicembre 2000).

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 130, comma 1	Direzione Servizi Sociali			<p>Istituzione di un gruppo di lavoro per il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dal Ministro dell'Interno alla Amministrazione regionale in materia di invalidi civili. DDR n. 95 del 15 novembre 2000</p> <p>L. 104/92 assegnazione dei fondi anno 2000. DGR n. 4187 del 22 dicembre 2000 (BUR n. 13 del 6 febbraio 2001)</p> <p>Approvazione "Accordo tra la Regione del Veneto, le Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e le Ulss nn. 1,6,9,12,16,18 e 20" per la definizione delle modalità procedurali di trasferimento delle funzioni in materia dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. DGR n. 4212 del 22 dicembre 2000 (BUR n. 13 del 6 febbraio 2001).</p> <p>Modifica DGR 4212 del 22 dicembre 2000 DGR n. 49 del 12 gennaio 2001 (BUR n. 20 del 27 febbraio 2001)</p> <p>Ottimizzazione e miglioramento de servizi per gli invalidi e le persone in situazione d'handicap - lr n. 19/2000. DGR n. 1160 del 17 maggio 2001</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 130, comma 1	Direzione Servizi Sociali			<p>(BUR n. 56 del 19 giugno 2001)</p> <p>Funzioni trasferite in materia di trattamenti a favore di invalidi civili. Ripartizione risorse assegnate dallo Stato agli enti titolari delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile. Impegno di spesa a favore delle 7 ULSS capoluogo di provincia per il funzionamento delle Unità operative invalidi civili.</p> <p>DGR n. 3645 del 21 dicembre 2001 (BUR n. 22 del 19 febbraio 2002).</p> <p>Programmazione nel settore dell'invalidità per macro aree di intervento.</p> <p>DGR n. 3789 del 20 dicembre 2002 e (BUR n. 9 del 28 gennaio 2003).</p> <p>DGR n. 4239 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 20 del 17 febbraio 2004)</p> <p>DGR n 2355 del 30 luglio 2004 (BUR n. 86 del 31 agosto 2004)</p> <p>Costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione di soluzioni finalizzate all'anticipazione dei tempi di erogazione dell'indennità di accompagnamento a favore dei invalidi civili.</p> <p>DGR n. 2099 del 11 luglio 2003 (BUR n. 79 del 26 agosto 2003)</p>

[illegible]

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 130, comma 2 ART. 130, comma 3 ART. 130, comma 5 e ART. 112, comma 1	Direzione Servizi Sociali	Disciplina per l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni "Testo organico per le politiche sociali della Regione Veneto". DGR n. 3/DDL del 25 gennaio 2002 (PdI 241)	Definizione delle prestazioni socio sanitarie di specifica competenza dei comuni. Promozione della delega da parte dei Comuni alle ULSS anche mediante l'utilizzo delle risorse nel fondo sociale regionale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria nonché della gestione dei servizi sociali.	
ART. 131, comma 2	Direzione Servizi Sociali		Sostegno del Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia: approvazione progetto sviluppo degli interventi DGR n. 4015 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 15 del 11 febbraio 2003). DGR n. 4214 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 20 del 17 febbraio 2004) DGR. 2462 del 6 agosto 2004 (BUR n. 90 del 14 settembre 2004)	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 132, comma 7	Direzione Servizi Sociali		Determinazione dei criteri e modalità per l'attivazione di tavoli di confronto con i soggetti del privato sociale, in occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale	
ART. 133, comma 3	Direzione Bilancio Direzione Servizi Sociali	Leggi annuali del Bilancio di previsione LR n. 3 del 17 gennaio 2002 (BUR n. 8 del 22 gennaio 2003) LR n. 4 del 14 gennaio 2003 (BUR n. 6 del 17 gennaio 2003)	Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali anno 2001. DGR-CR n. 68 del 29 giugno 2001 DGR n. 2501 del 21 settembre 2001 (BUR n. 96 del 23 ottobre 2001).	DPCM 20/3/2001 di ripartizione Fondo nazionale per le politiche sociali di cui art. 133 del D.lgs 112/98 l'anno 2001. DGR n. 2248 del 7 settembre 2001. (BUR n. 90 del 2 ottobre 2001) Assegnazione alle Aziende ULSS per la gestione dei servizi sociali. Anno 2001 DGR n. 3956 del 31 dicembre 2001 e (BUR n. 27 del 5 marzo 2002). Anno 2002 DGR n. 4014 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003) Anno 2003 DGR n. 4210 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 24 del 2 marzo 2004) Contributi straordinari ULSS n. 15. DGR n. 1692 del 26 maggio 2004 e (BUR n. 68 del 13 luglio 2004) Anno 2004 DGR n. 2460 del 6 agosto 2004 (BUR n. 94 del 21 settembre 2004)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 133, comma 3	Direzione Servizi Sociali			<p>Incentivi per l'esercizio associato delle funzioni sociali dei Comuni e per la delega alle aziende ULSS dei servizi sociali.</p> <p>Assegnazione Anno 2001 DGR n. 3957 del 31 dicembre 2001 e (BUR n. 27 del 5 marzo 2002).</p> <p>Assegnazione anno 2002 DGR n. 4020 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 21 del 25 febbraio 2003)</p> <p>Assegnazione anno 2003 DGR n. 4225 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 24 del 2 marzo 2004)</p> <p>DDR n. 46 del 4 maggio 2004 e (BUR n. 74 del 27 luglio 2004)</p> <p>Assegnazioni anno 2004 DGR n. 2465 del 6 agosto 2004 (BUR n. 94 del 21 settembre 2004)</p> <p>Erogazione acconto contributi in conto gestione a favore di scuole materne non statali - asili nido e servizi innovativi.</p> <p>Anno 2001 DGR n. 2078 del 3 agosto 2001 (BUR n. 88 del 25 settembre 2001)</p> <p>Assegnazioni contributi anno 2001. DGR n. 2973 del 9 novembre 2001 (BUR n. 111 del 11 dicembre 2001)</p> <p>Assegnazioni contributi anno 2002. DGR n. 1801 del 5 luglio 2002 (BUR n 78 del 13 agosto 2002)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 133, comma 3	Direzione Servizi Sociali			<p>Assegnazioni contributi anno 2003. DGR n. 1414 del 16 maggio 2003 (BUR n. 56 del 10 giugno 2003) Assegnazioni contributi anno 2004. DGR n. 280 del 6 febbraio 2004 (BUR n. 31 del 16 marzo 2004)</p> <p>Quantificazione e assegnazione contributi in conto gestione per i servizi a favore della prima infanzia. Asili nido, asili nido integrati, centri infanzia, nidi famiglia. Anno 2001 DGR n. 2979 del 9 novembre 2001 e (BUR n. 111 del 11 dicembre 2001) Anno 2002 DGR n. 2269 del 9 agosto 2002 e (BUR n. 101 del 15 ottobre 2002) Anno 2003 DGR n. 2354 del 1 agosto 2003 (BUR n. 84 del 9 settembre 2003) Anno 2004. DGR n. 1296 del 7 maggio 2004 (BUR n. 55 del 1 giugno 2004)</p> <p>Fondo integrativo a favore dei Comuni per situazioni straordinarie e di contenzioso amministrativo in materia di domicilio di soccorso. Anno 2001. DGR n. 3641 del 21 dicembre 2001 e (BUR n. 22 del 19 febbraio 2002)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 133, comma 3	Direzione Servizi Sociali			<p>Criteri anno 2002. DGR n. 2264 del 9 agosto 2002 e (BUR n. 92 del 13 settembre 2002). Assegnazione contributi anno 2002. DGR n. 3786 del 20 dicembre 2002 e (BUR . 7 del 21 gennaio 2003). Criteri anno 2003. DGR n. 2487 del 8 agosto 2003 e (BUR n. 81 del 29 agosto 2003) Assegnazione contributi anno 2003. DGR n. 4224 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 20 del 17 febbraio 2004) Criteri anno 2004 DGR n. 2348 del 30 luglio 2004 e (BUR n. 85 del 27 agosto 2004) DGR n. 386 del 11 febbraio 2005</p> <p>Contributo straordinario a sostegno di situazioni di emergenza sociale. DGR n. 4313 del 29 dicembre 2004 e (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005) Assegnazione contributi anno 2004 DGR n. 4315 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 14 del 8 febbraio 2005)</p> <p>Assegnazione quote ai Comuni e alle aziende ULSS per interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso le famiglie e strutture tutelari. Anno 2001.</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 133, comma 3	Direzione Servizi Sociali			<p>DGR n. 3955 del 31 dicembre 2001 e (BUR n. 27 del 5 marzo 2002). Anno 2002.</p> <p>DGR 4028 del 30 dicembre 2002 e (BUR 18 del 18 febbraio 2003). Anno 2003.</p> <p>DGR 4240 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 35 del 30 marzo 2004) Rettifica DGR 4240/2003.</p> <p>DGR n. 417 del 20 febbraio 2004 e (BUR n. 35 del 30 marzo 2004)</p> <p>DGR n. 2234 del 23 luglio 2004 (BUR n. 86 del 31 agosto 2004)</p> <p>Contributo a organismo regionale che favorisce la crescita e lo sviluppo del mondo del volontariato . Anno 2001.</p> <p>DGR n. 1907 del 20 luglio 2001 (BUR n. 75 del 21 agosto 2001).</p> <p>Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato.</p> <p>DGR n. 3959 del 31 dicembre 2001 e (BUR n. 27 del 5 marzo 2002) Criteri art. 12 L. 241/1990.</p> <p>DGR n. 2007 del 26 luglio 2002 e (BUR n. 86 del 30 agosto 2002) Assegnazione dei contributi.</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 133, comma 3	Direzione Servizi Sociali			<p>DGR n. 2442 del 13 settembre 2002 e (BUR n. 105 del 29 ottobre 2002) Assegnazione dei contributi.</p> <p>DGR n. 4021 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 15 del 11 febbraio 2003) Adeguamento DGR 2007/2002</p> <p>DGR n. 2098 del 11 luglio 2003 e (BUR n. 75 del 12 agosto 2003) Assegnazione dei contributi</p> <p>DGR n. 3159 del 23 ottobre 2003 e (BUR n. 113 del 2 dicembre 2003)</p> <p>DGR n. 4228 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004)</p> <p>DGR n. 911 del 6 aprile 2004 e (BUR n. 49 del 11 maggio 2004)</p> <p>DGR n. 1290 del 7 maggio 2004 e (BUR n. 55 del 1 giugno 2004)</p> <p>DGR n. 2349 del 30 luglio 2004 e (BUR n. 86 del 31 agosto 2004)</p> <p>DGR n. 2350 del 30 luglio 2004 e (BUR n. 86 del 31 agosto 2004)</p> <p>DGR n. 2466 del 6 agosto 2004 e (BUR n. 94 del 21 settembre 2004)</p> <p>DGR n. 4317 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 94 del 21 settembre 2004)</p> <p>Attività progettuali nelle aree dei servizi sociali.</p> <p>DGR n. 4010 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 15 del 11 febbraio 2003)</p> <p>DGR n. 4212 del 30 dicembre 2003 e</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 133, comma 3	Direzione Servizi Sociali			(BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Parziale rettifica DGR n. 4212/2003 DGR n. 726 del 19 marzo 2004 e (BUR n. 42 del 20 aprile 2004) DGR n. 2084 del 12 luglio 2004 e (BUR n. 79 del 10 agosto 2004) DGR n. 2157 del 16 luglio 2004 (BUR n. 81 del 17 agosto 2004)
ART. 135, comma 5	Direzione Formazione		Obbligo scolastico e formativo. Intesa quadro tra la Regione del Veneto, la Direzione dell'ufficio scolastico regionale, le Province del Veneto, le istituzioni scolastiche autonome. DGR n. 1314 del 25 maggio 2001 (BUR n. 63 del 10 luglio 2001)	Approvazione protocollo d'intesa in materia di alternanza scuola – lavoro tra la Regione del Veneto, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e le parti sociali. DGR n. 2208 del 16 luglio 2003 (BUR n. 77 del 19 agosto 2003) Realizzazione dell'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. DGR n. 2993 del 3 ottobre 2003 (BUR n. 104 del 4 novembre 2003) Accordo tra la Regione del Veneto e la Direzione generale dell'Ufficio scolastico del Veneto DGR n. 3559 del 14 novembre 2003 (BUR n. 123 del 30 dicembre 2993)

[illegible]

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 135, comma 5	Direzione Lavoro			Anno 2005 DGR n. 4207 del 22 dicembre 2004 (BUR n. 9 del 25 gennaio 2005)
ART. 137, comma 3 2 maggio 2002	Segreteria Regionale Formazione e Lavoro	"Legge quadro in materia di istruzione professionale di formazione professionale, di orientamento e di politiche del lavoro". DGR n. 21/DDL del 12 settembre 2003 (PdI 414)	Trasferimento alle Province dei Centri di Formazione Professionale. DGR n. 2138 del 3 agosto 2001 (BUR n. 85 del 18 settembre 2001) DDR n. 1886 del 10 settembre 2001 Rettifica allegati della DGR 2138/2001 DGR n. 3285 del 30 novembre 2001 (BUR n. 3 del 8 gennaio 2002).	Trasferimento alle Province dei Centri di formazione professionale. Indizione di gara nella forma della licitazione privata, per l'affidamento di servizi archivistici di recupero, schedatura e riordino dei relativi fondi documentari. DGR 3679 del 21 dicembre 2001 (BUR 18 del 12 febbraio 2002).
ART. 137, comma 4	Direzione Risorse Umane			
ART. 137, comma 4	Direzione Affari Generali			

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 137, comma 5	Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento		Definizione delle procedure di trasferimento alle Province del Veneto delle risorse finanziarie in materia di formazione professionale. DGR n. 4082 del 30 dicembre 2002 (BUR n. 15 del 11 febbraio 2003).	
ART. 137, comma 5	Direzione Formazione			CFP trasferiti alle Province. Liquidazione risorse finanziarie anno 2004 DDR n. 1052 del 1 ottobre 2004
ART. 138	Direzione Istruzione			Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". Quota riservata alla Regione. Costituzione gruppo di lavoro DGR n. 1683 del 26 maggio 2004 (BUR n. 68 del 13 luglio 2004)
ART. 138 comma 1 lettere a), b), c) e ART. 139, comma 1			Azioni di affiancamento, di sostegno e di promozione della Qualità nella scuola. Premio Qualità. DGR n. 885 del 28 marzo 2003 (BUR n. 41 del 25 aprile 2003) Anno 2004. DGR n. 606 del 5 marzo 2004 e (BUR n. 38 del 6 aprile 2004)	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 138, comma 1, lettere a), b), c) e ART. 139, comma 1	Direzione Istruzione		<p>Seconda edizione anni 2004-2005 DGR n. 1089 del 16 aprile 2004 (BUR n. 49 del 11 maggio 2004)</p> <p>Dimensionamento e nuova offerta scolastica. Linee guide per l'anno 2003/2004 (fase transitoria). DGR n. 2402 del 9 agosto 2002 e (BUR n. 101 del 15 ottobre 2002) Linee guida per l'anno 2004/2005. DGR n. 2865 del 18 settembre 2003 (BUR n. 96 del 14 ottobre 2003) e Linee guida per l'anno 2005/2006. DGR n. 2685 del 6 agosto 2004 (BUR n. 97 del 28 settembre 2004)</p> <p>Dimensionamento e nuova offerta formativa nella scuola media superiore anno 2002/2003. DGR-CR n. 108 del 29 novembre 2002 DGR-CR n. 111 del 10 dicembre 2002</p>	<p>Dimensionamento delle istituzioni scolastiche – Anno 2003/2004 Provincia di Padova DGR n. 4152 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003) Provincia di Venezia DGR n. 4153 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003) Provincia di Verona DGR n. 4154 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003) Provincia di Treviso DGR n. 210 del 31 gennaio 2003 e (BUR n. 27 del 11 marzo 2003) Provincia di Verona DGR n. 211 del 31 gennaio 2003 e (BUR n. 27 del 11 marzo 2003) Provincia di Padova DGR n. 456 del 21 febbraio 2003 (BUR n. 34 del 1 aprile 2003) Anno 2004/2005. Provincia di Padova. DGR n. 4409 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Rovigo. DGR n. 4410 del 30 dicembre 2003 e</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 138, comma 1, lettere a), b), c) e ART. 139, comma 1	Direzione Istruzione			<p>(BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Treviso. DGR n. 4411 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Verona. DGR n. 4412 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Vicenza. DGR n. 4413 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Rovigo. DGR n. 53 del 16 gennaio 2004 e (BUR n. 24 del 2 marzo 2004) Provincia di Vicenza DGR n. 54 del 16 gennaio 2004 e (BUR n. 24 del 2 marzo 2004) Provincia di Verona DGR n. 135 del 23 gennaio 2004 e (BUR n. 26 del 9 marzo 2004) DGR n. 214 del 30 gennaio 2004 e (BUR n. 31 del 16 marzo 2004) Provincia di Rovigo DGR n. 220 del 30 gennaio 2004 e (BUR n. 31 del 16 marzo 2004) Provincia di Vicenza DGR n. 301 del 6 febbraio 2004 (BUR n. 31 del 16 marzo 2004) Anno 2005/2006 Provincia di Padova DGR n. 4260 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 138, comma 1, lettere a), b), c) e ART. 139, comma 1	Direzione Istruzione			<p>Provincia di Treviso DGR n. 4261 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005)</p> <p>Provincia di Vicenza DGR n. 4262 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005)</p> <p>Provincia di Verona DGR n. 4589 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005)</p> <p>Nuova offerta formativa nella scuola media superiore. Anno 2002/2003.</p> <p>Provincia di Belluno DGR n. 4155 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003)</p> <p>Provincia di Padova DGR n. 4156 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003)</p> <p>Provincia di Rovigo DGR n. 4157 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003)</p> <p>Provincia di Venezia DGR n. 4158 del 30 dicembre 2002 e (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003)</p> <p>Provincia di Vicenza DGR n. 4159 del 30 dicembre 2002 (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003)</p> <p>Anno 2003/2004.</p> <p>Provincia di Verona DGR n. 50 del 21 gennaio 2003 e</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 138, comma 1, lettere a), b), c) e ART. 139, comma 1	Direzione Istruzione			<p>(BUR n. 21 del 25 febbraio 2003) Provincia di Vicenza DGR n. 51 del 21 gennaio 2003 (BUR n. 21 del 25 febbraio 2003) Anno 2004/2005. Provincia di Belluno. DGR n. 4415 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Padova. DGR n. 4416 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Rovigo. DGR n. 4417 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Treviso. DGR n. 4418 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Verona. DGR n. 4419 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Vicenza. DGR n. 4420 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Venezia. DGR n. 4421 del 30 dicembre 2003 e (BUR n. 22 del 24 febbraio 2004) Provincia di Belluno DGR n. 43 del 16 gennaio 2004 (BUR n. 24 del 2 marzo 2004) Anno 2005/2006 Provincia di Belluno</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 138, comma 1, lettere a), b), c) e ART. 139, comma 1	Direzione Istruzione			DGR n. 4265 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005) Provincia di Padova DGR n. 4266 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005) Provincia di Rovigo DGR n. 4267 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005) Provincia di Venezia DGR n. 4268 del 22 dicembre 2004 e (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005) Provincia di Treviso DGR n. 4586 del 29 dicembre 2004 e (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005) Provincia di Verona DGR n. 4587 del 29 dicembre 2004 e (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005) Provincia di Vicenza DGR n. 4588 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 16 del 15 febbraio 2005)
ART. 138, comma 1 lettera d)			Calendario scolastico. Anno 2001/2002. DGR n. 1411 del 1 giugno 2001 e Anno 2002/2003. DGR n. 1527 del 7 giugno 2002 e (BUR n. 66 del 5 luglio 2002) Anno 2003/2004. DGR n. 1863 del 13 giugno 2003 e (BUR n. 66 del 15 luglio 2003) Anno 2004/2005	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 138, comma 1 lettera d)	Direzione Istruzione		<p>DGR n. 994 del 06 aprile 2004 e (BUR n. 47 del 04 maggio 2004) Calendario scolastico 2004/2005: istruttorie amministrative successive all'approvazione.</p> <p>DGR n. 2205 del 16 luglio 2004 e (BUR n. 81 del 17 agosto 2004) Anno 2005/2006</p> <p>DGR n. 533 del 18 febbraio 2005</p>	
ART. 138, comma 1 lettera e)			Erogazione contributi alle scuole non statali. <i>(Provvedimento non ancora adottato perchè la competenza è rimasta alla direzione scolastica regionale (MIUR))</i>	
ART. 138, comma 1 lettera f)				<p>Azioni di promozione, sostegno, integrazione ed accompagnamento rivolte alla scuola veneta. Settembre 2001 – luglio 2002. DGR n. 2183 del 3 agosto 2001 (BUR n. 85 del 18 settembre 2001) Anno scolastico 2002/2003. DGR n. 1755 del 28 giugno 2002 (BUR n. 75 del 6 agosto 2002) Anno scolastico 2002/2003. Secondo intervento. DGR n. 3307 del 22 novembre 2002 (BUR n. 128 del 31 dicembre 2002) Anno scolastico 2002/2003. Terzo intervento.</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 138, comma 1 lettera f)	Direzione Istruzione			<p>DGR n. 3755 del 20 dicembre 2002 (BUR n. 7 del 21 gennaio 2003) Anno scolastico 2003/2004.</p> <p>DGR n. 1780 del 6 giugno 2003 (BUR n. 64 del 8 luglio 2003) Anno scolastico 2003/2004. Secondo intervento.</p> <p>DGR n. 2794 del 12 settembre 2003 (BUR n. 95 del 10 ottobre 2003) Anno scolastico 2004/2005.</p> <p>DGR n. 2192 del 16 luglio 2004 (BUR n. 78 del 6 agosto 2004)</p> <p>Azioni per la qualità della scuola: intesa tra la Regione Veneto e l'ufficio scolastico regionale (MIUR).</p> <p>DGR n. 2959 del 17 settembre 2004 (BUR n. 103 del 19 ottobre 2004)</p>
ART. 138 bis,	Direzione Istruzione Direzione Affari Legislativi			<p>Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale.</p> <p>LR n. 6 del 25 febbraio 2005 (BUR n. 23 del 1 marzo 2005)</p>
ART. 139, comma 2 2 maggio 2002	Segreteria Regionale Formazione e Lavoro	<p>Approvazione di norme e linee programmatiche e di indirizzo per la qualificazione delle strutture di offerta formativa integrata.</p> <p>"Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".</p> <p>LR n. 19 del 9 agosto 2002 (BUR n. 78 del 13 agosto 2002).</p>		

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 139, comma 3	Segreteria Regionale Formazione e Lavoro		<p>Piano annuale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione. Anni 2001 - 2002 DGR-CR n. 69 del 29 giugno 2001 DGR n. 2139 del 3 agosto 2001 e (BUR n. 77 del 24 agosto 2001) Anno 2003 DGR-CR n.103 del 22 novembre 2002 DGR n. 110 del 24 gennaio 2003 (BUR n. 17 del 24 gennaio 2003) Anni 2004 - 2005 DGR-CR n. 115 del 17 settembre 2004 DGR n. 4008 del 10 dicembre 2004 (BUR n. 9 del 25 gennaio 2005)</p> <p>Programma triennale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione (triennio 2004 – 2006) DGR-CR n.119 del 28 novembre 2003 DCR n. 47 del 26 ottobre 2004 (BUR n. 117 del 23 novembre 2004)</p>	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART 140	Direzione Istruzione	Riforma organica del diritto allo studio non universitario. "Interventi per garantire il diritto allo studio". DGR n. 8/DDL del 30 aprile 2003. (Pdl 379).		Contributo per i libri di testo. Anno scolastico 2004/2005. Criteri e modalità di concessione del contributo statale e regionale (LR n. 1/2004 art 59) DGR - CR n. 97 del 23 luglio 2004 DGR n. 2971 del 17 settembre 2004 (BUR n. 98 del 01 ottobre 2004) Contributo regionale per il trasporto pubblico scolastico. Anno scolastico 2004/2005. Criteri e modalità di concessione (LR n. 1/2004 art 59) DGR- CR n 101 del 30 luglio 2004 DGR n. 2972 del 17 settembre 2004 (BUR n. 98 del 01 ottobre 2004)
ART. 143, comma 3 lettera a) ART. 143, comma 3 lettera b) ART. 143, comma 3 lettera c)	Direzione Cultura		Esercizio delle attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione in materia di beni e attività culturali. Esercizio delle attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali Programma di attività nel settore dei beni librari per l'anno 2004 DGR – CR n. 37 del 26 marzo 2004 DGR n 1896 del 18 giugno 2004 (BUR n. 71 del 20 luglio 2004)	Consulenza nell'ambito del patrimonio librario (DGR n. 1896/2004) DGR n. 2684 del 06 agosto 2004 (BUR n. 97 del 28 settembre 2004)

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 143, comma 3 lettera c)	Direzione Cultura		Esercizio delle funzioni tecnico - scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati e promozione dello sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali.	Approvazione del piano di riparto dei contributi per il restauro di materiale bibliografico. Esercizio finanziario 2004 DGR – CR n. 140 del 29 ottobre 2004 DGR n. 4253 del 22 dicembre 2004 (BUR n. 13 del 8 febbraio 2005)
ART. 143, comma 3 lettera d)				
ART. 143, comma 3 lettera e)				Approvazione piano di ripartizione dei contributi alle istituzioni di rilevante importanza culturale. Esercizio finanziario 2004 (LR n. 51/1984) DGR – CR n. 35 del 26 marzo 2004 DGR n. 1679 del 26 maggio 2004 (BUR n. 64 del 29 giugno 2004)
ART. 143, comma 3 lettera f)				
ART. 143, comma 3 lettera g)				Linee di indirizzi per la programmazione degli interventi: catalogazione e banca dati dei beni culturali. Anno 2003.

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
<p>ART. 143, comma 3 lettera g)</p> <p>ART. 143, comma 3 lettera h)</p> <p>ART. 143, comma 3 lettera i)</p>	Direzione Cultura		<p>DGR n. 3355 del 22 ottobre 2004 (BUR n. 120 del 30 novembre 2004)</p> <p>Definizione delle metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali nonché la realizzazione delle attività di ricerca e documentazione.</p> <p>Esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento relative ai musei, biblioteche e beni culturali di enti locali e ne disciplina l'istituzione e il funzionamento.</p>	<p>DGR n. 3546 del 14 novembre 2004 (BUR n. 120 del 23 dicembre 2004) Anno 2004. DGR n. 3266 del 15 ottobre 2004 (BUR n.117 del 23 novembre 2004)</p> <p>Riparto dei contributi per le biblioteche. (LR n 50/1984 art 36) DGR – CR n. 85 del 18 giugno 2004 DGR n. 2683 del 06 agosto 2004 (BUR n. 97 del 28 settembre 2004)</p> <p>Approvazione del piano di interventi per l'anno 2004 nel settore dei musei (LR n. 50/1984) DGR-CR n. 54 del 16 aprile 2004 DGR n. 1894 del 18 giugno 2004 (BUR n. 71 del 20 luglio 2004)</p> <p>Riparto dei contributi per le attività museali. Anno 2004. (LR n. 50/1984) DGR-CR n. 112 del 10 settembre 2004 DGR n. 3516 del 5 novembre 2004 (BUR n. 126 del 14 dicembre 2004)</p>

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 143, comma 3 lettera l)	Direzione Cultura		Acquisto dei beni culturali e definizione della gestione d'intesa con gli enti locali.	Esercizio della prelazione per l'acquisto dell'affresco di Paolo Veronese raffigurante "Minerva tra la Geometria e l'Aritmetica" ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 490/1999 Testo Unico in materia di Beni culturali e ambientali. DGR n. 602 del 15 marzo 2002 (BUR n. 44 del 30 aprile 2002)
ART. 143, comma 3 lettera m)			Definizione dei profili professionali, degli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti.	
ART. 143, comma 3 lettera n)			Programmazione e attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali. Convenzione tra le Regione Veneto e Università degli studi di Padova per attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle biblioteche DGR n. 3822 del 26 novembre 2004 (BUR n. 134 del 28 dicembre 2004)	

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
<p>ART. 143, comma 3 lettera o)</p> <p>ART. 143, comma 3 lettera p)</p> <p>ART. 143, comma 4</p> <p>ART. 143, comma 5</p>	Direzione Cultura		<p>Realizzazione della raccolta, organizzazione, elaborazione e comunicazione di dati sui beni e attività culturali.</p> <p>Promozione delle attività culturali realizzando iniziative ai sensi D.lgs 112/98.</p> <p>Nomina del Presidente e presa d'atto della composizione della Commissione per i beni e le attività culturali del Veneto di cui articoli.154 e 155 del D.lgs 31.03.98 nr 112. DPGR n. 262 del 28 febbraio 2003. (BUR n. 31 del 25 marzo 2003).</p> <p>Approvazione del regolamento della Commissione per i beni e le attività culturali del Veneto, prevista dagli artt.154 e 155 del d.lvo 112/1998. DGR-CR n. 78 del 25 luglio 2003 DGR n. 3545 del 14 novembre 2003. (BUR n. 120 del 23 dicembre 2003)</p> <p>Presentazione al Consiglio Regionale per l'approvazione del programma regionale concernente la valorizzazione di beni culturali e la promozione delle relative attività.</p>	Accordo Conferenza Unificata n. 639/CU del 27 marzo 2003.

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 146, comma 3	Direzione Cultura		Attività di promozione per la collaborazione, sperimentazione, iniziative giovanili e femminili, sostegno alle imprese nonché diffusione dello spettacolo.	
ART. 147, comma 2 lettera a) e ART. 146, comma 2	Direzione Cultura		Delega alle Province in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. Approvazione atto di indirizzo. DGR-CR n. 41 del 12 aprile 2002 DGR n. 1526 del 7 giugno 2002 (BUR n. 69 del 16 luglio 2002)	Contributi in materia di promozione e diffusione attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. Esercizio finanziario 2002 DGR n. 768 del 19 marzo 2004 (BUR n. 42 del 20 aprile 2004) DDR: n. 174 del 14 agosto 2002 n. 176 del 27 agosto 2002 n. 61 del 31 marzo 2003. n. 56 del 18 febbraio 2004
ART. 147, comma 2 lettera b) e ART. 146, comma 2			Delega alle Province in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico. Approvazione atto di indirizzo. DGR- CR n. 49 del 17 maggio 2002. DGR n. 2558 del 13 settembre 2002 (BUR n. 103 del 22 ottobre 2002)	Contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico. Esercizio finanziario 2002 DGR n. 2047 del 2 luglio 2004 (BUR n. 77 del 3 agosto 2004) DDR: n. 302 del 2 dicembre 2002 n. 59 del 25 marzo 2003. n. 55 del 18 febbraio 2004

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 148, comma 1	Unità complessa Sport e tempo libero		Adozione di atti di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione in materia di sport.	Piano triennale per lo sport. Indirizzi, obiettivi e priorità da perseguire nel triennio 2004/2006 DGR-CR n. 14 del 5 marzo 2004 DCR n. 52 del 3 novembre 2004 (BUR n. 123 del 3 dicembre 2004)
ART. 148, comma 2, lettere a), b), d)			Iniziative tese a favorire il riequilibrio nel territorio regionale della distribuzione di impianti sportivi; incentivazione ed erogazione di contributi; incentivazione alle manifestazioni sportive.	"Interventi per lo sviluppo dello sport e delle attività motorie e ricreative". DGR n. 17/DDDL del 16 luglio 2003 (Pdl 404) Emendamenti al Pdl 404. DGR n. 32/DDDL del 30 dicembre 2003
ART. 148 comma 2 lettera c)			MapGeisWeb. Programma di rilevazione della dotazione impiantistica sportiva. Autorizzazione. DGR 3546 del 12 novembre 2004 (BUR n. 129 del 21 dicembre 2004)	
ART. 148, comma 2, lettera e)			Promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei soggetti più svantaggiati.	"Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità". LR n. 17 del 14 agosto 2003 (BUR n. 77 del 19 agosto 2003) Anno 2004 DGR-CR 147 del 12 novembre 2004

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 149, comma 1	Unità Complessa Sport e Tempo libero	"Interventi per lo sviluppo dello sport e delle attività motorie e ricreative". DGR 17/DDL del 16 luglio 2003 (PdI 404) Emendamenti al PdI 404. DGR n. 32/DDL del 30 dicembre 2003	Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta. Criteri di assegnazione dei contributi per l'anno 2001. DGR n. 508 del 1 marzo 2001 e (BUR n. 25 del 16 marzo 2001) Concessione contributi anno 2001. DGR n. 2174 del 3 agosto 2001 e (BUR n. 85 del 1 settembre 2001) Concessione contributi anno 2002. DGR n. 2075 del 26 luglio 2002 (BUR n. 87 del 3 settembre 2002) Determinazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi per l'anno 2003. DGR n. 2062 del 4 luglio 2003 (BUR n. 73 del 5 agosto 2003). Criteri e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie per l'anno 2004. DGR n. 1434 del 14 maggio 2004 (Bur n. 61 del 22 giugno 2004)	DDR: n. 149 del 5 dicembre 2002 n. 97 del 7 agosto 2003. n. 325 del 10 giugno 2004
ART. 149, comma 2				

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 149, comma 3 2 maggio 2002	Unità Complessa Sport e Tempo libero	<p>“Nuova disciplina della professione di guida alpina” LR n. 1 del 3 gennaio 2005 (BUR n. 2 del 7 gennaio 2005)</p> <p>“Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”. LR n. 2 del 3 gennaio 2005 (BUR n. 2 del 7 gennaio 2005)</p>		<p>Istituzione di corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento per maestri di sci. DGR n. 508 del 18 febbraio 2005</p>

TABELLE

5. POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

NORME DI RIFERIMENTO E SCADENZE	STRUTTURE COMPETENTI	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PROVVEDIMENTI ULTERIORI O COLLEGATI
ART. 150, comma 2 2 maggio 2002	U. Progetto Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori	"Costituzione della Scuola regionale veneta di polizia locale". DGR n. 31/DDL del 5 dicembre 2003 (Pdl 449)		Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia locale. DGR n. 1989 del 25 giugno 2004 e (BUR n. 77 del 03 agosto 2004) DGR n. 2689 del 9 agosto 2004 e (BUR n. 92 del 14 settembre 2004) DGR n. 3635 del 19 novembre 2004 (BUR n. 134 del 18 dicembre 2004)

**ELENCO NORMATIVA DI ATTUAZIONE
DELLA LR 11/2001**

▪ ***Leggi attuative di specifiche disposizioni della LR 11/2001 (*)***

1. Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali (art. 96)
2. Legge regionale 1 marzo 2002, n. 4
Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po (art. 84)
3. Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8
Norme sul sistema statistico regionale (art. 17)
4. Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11
Disciplina del settore fieristico (artt. 34-37)
5. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 15
Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi (art. 96)
6. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati (art.139)
7. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali (artt. 112,128)
8. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (artt. 29-33)
9. Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17
Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità (art. 148)
10. Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art. 53)

11. Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche (art. 88)
12. Legge regionale 20 novembre 2003, n. 33
Indennità regionale di anticipazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (art. 130)
13. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Norme per il governo del territorio (art. 58)
14. Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33
Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete (art. 34)
15. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
Nuova disciplina della professione di guida alpina (art. 149)
16. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2
Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (art. 149)

▪ ***Leggi di modifica della LR 11/2001 (*)***

1. Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (art. 26, art. 89)
2. Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (art. 93, art. 95, art. 96)
3. Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 (art. 115)
4. Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (art. 130)
5. Legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (art. 58)
6. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (art. 87, art. 94)
7. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 (art. 42, art. 83bis, art. 85, art. 87, art. 104, art. 106)
8. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 (art. 113)
9. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 (art. 65)
10. Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 (art. 55)
11. Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 (art. 58)
12. Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (art. 58 e art. 94)
13. Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 (art. 35)
14. Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 (art. 58 e art. 64)
15. Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (art. 82, art. 83 e art. 84)
16. Legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 (art. 58)
17. Legge regionale 26 marzo 2004, n. 7 (art. 58)
18. Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 (art. 58, art. 59 e art. 60)
19. Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (art. 83)
20. Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (art. 138 bis)
21. Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 (art. 65 e art. 96 bis)

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della legge regionale 11/2001 di cui la legge regionale o il disegno di legge sono attuazione

▪ ***Disegni di legge adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della LR 11/2001, all'esame della competente Commissione Consiliare (*)***

1. Dgr n. 37/ddl del 10 ottobre 2001 (Pdl 203)
Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette (art. 77)
2. Dgr n. 3/ddl del 25 gennaio 2002 (Pdl 241)
Testo organico per le politiche sociali della Regione Veneto (artt. 112, 128)
3. Dgr n. 11/ddl del 12 aprile 2002 (Pdl 259)
Disposizione attuative della disciplina concernente la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (art. 79)
4. Dgr n. 22/ddl del 5 luglio 2002 (Pdl 288)
Nuove norme in materia di incendi boschivi (art. 104)
5. Dgr n. 38/ddl del 30 dicembre 2002 (Pdl 337)
Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti (art. 36)
6. Dgr n. 5/ddl del 4 aprile 2003 (Pdl 367)
Conferimento di funzioni in materia di polizia mortuaria (art. 112)
7. Dgr n. 8/ddl del 30 aprile 2003 (Pdl 379)
Interventi per garantire il diritto allo studio (art. 140)
8. Dgr n. 12/ddl del 10 giugno 2003 (Pdl 396)
Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità - politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 2003/2005 (art. 112)
9. Dgr n. 17/ddl del 16 luglio 2003 (Pdl 404)
*Interventi per lo sviluppo dello sport e delle attività motorie e ricreative (artt. 148, 149)
(integrato con Dgr n. 32/ddl del 30 dicembre 2003)*
10. Dgr n. 21/ddl del 12 settembre 2003 (Pdl 414)
Legge quadro in materia di istruzione professionale di formazione professionale, di orientamento e di politiche del lavoro (art. 137)
11. Dgr n. 31/ddl del 5 dicembre 2003 (Pdl 449)
Costituzione della Scuola regionale veneta di polizia locale (art. 150)

12. Dgr n. 4/ddl del 30 gennaio 2004 (Pdl 466)
Normativa a favore della cooperazione nella Regione Veneto (art. 28)
13. Dgr n. 20/ddl del 23 luglio 2004 (Pdl 528)
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (art. 87)
14. Dgr n. 2/ddl del 21 gennaio 2005 (Pdl 561)
Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso. Modifiche alla LR 22/1997 (art. 79)

▪ ***Settori di intervento ancora da disciplinare (*)***

1. Sistema informatico (art. 17)
2. Funzioni in materia di artigianato (art. 21)
3. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate (art. 41)
4. Funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche (art. 45)
5. Funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e disciplina delle Ater (art. 65)
6. Funzioni in materia di protezione della natura e dell'ambiente (art. 71)
7. Tutela delle acque dall'inquinamento (art. 78)
8. Tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico (art. 79)

ELENCO DEI RICORSI PROMOSSI AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

▪ ***Elenco dei ricorsi promossi avanti alla Corte Costituzionale dal Governo nei confronti della Regione del Veneto, relativamente a leggi regionali di attuazione o modifica della LR 11/2001***

1. Ricorso notificato in data 7 gennaio 2003, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 91, comma 8, 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 2, 60, comma 3, 90, comma 1 della **legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"**.
DGR 21 gennaio 2003, n. 1 - Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Con sentenza n. 43/2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate.

2. Ricorso notificato in data 29 dicembre 2003, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della **legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 "Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "omissis" e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "omissis""** concernente la modifica dell'articolo 64 della LR 11/2001, relativo alle funzioni degli enti gestori dei parchi.
DPGR 9 gennaio 2004, n. 7 - Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
DGR 16 gennaio 2004, n. 11

Con sentenza n. 429/2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate e inammissibili le questioni sollevate.

3. Ricorso notificato in data 9 gennaio 2004, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 66, commi 3 e 7, della **legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"**.
DGR 16 gennaio 2004, n. 10 - Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Con ordinanza n. 40/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo.

4. Ricorso notificato in data 24 giugno 2004, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 40 e 50, comma 8, lettera c) **della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo territorio”**.
DGR 12 luglio 2004, n. 2094 - Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

In attesa di fissazione udienza.


Contenzioso avanti alla Corte Costituzionale nel periodo 2001 – 2005 (*)

- n. 11 ricorsi della Regione Veneto contro leggi od atti amministrativi dello Stato
- n. 11 ricorsi dello Stato contro leggi ed atti amministrativi della Regione Veneto
- n. 8 questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale
- n. 1 ricorso della Regione Veneto contro altra Regione


(*) I dati sono stati forniti dalla Direzione Regionale Affari Legislativi.

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE


Provvedimenti legislativi e amministrativi




Distribuzione dei provvedimenti legislativi e amministrativi per stato del provvedimento




Provvedimenti legislativi per settori di intervento della LR 11/2001




Provvedimenti amministrativi per settori di intervento della LR 11/2001




Provvedimenti legislativi per stato del provvedimento




Distribuzione dei provvedimenti legislativi per stato del provvedimento



Provvedimenti amministrativi per stato del provvedimento



Distribuzione dei provvedimenti amministrativi per stato del provvedimento



LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Finalità e indirizzi generali

Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.
2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modifiche e integrazioni.
3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.
4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:
 - a) sviluppo economico ed attività produttive;
 - b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
 - c) servizi alla persona e alla comunità;
 - d) polizia amministrativa.
5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.
6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2 - Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative.

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province, comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto.
3. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, può interessare tutti gli ambiti indicati dall'articolo 1, comma 4.

4. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 3 - Principio della concertazione.

1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti sociali.
2. Le modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di concertazione regionale sono individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II - Ruolo della Regione e degli enti locali

Art. 4 - Funzioni della Regione.

1. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.
2. Qualora la presente legge attribuisca alla Giunta regionale funzioni amministrative senza una specifica competenza all'adozione del provvedimento finale, si intende fatta salva la previsione di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale è competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia.
3. Con riferimento alle materie di rilievo sovraregionale o che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali nonché dei soggetti privati, la Regione si avvale degli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre forme convenzionali previste dalle leggi vigenti.
4. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione, anche in applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.
5. Alla Regione competono, nelle materie oggetto della presente legge, le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni conferite, con particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti per i quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è definito il livello ottimale di esercizio.
6. Ove lo richiedano particolari esigenze determinate da eventi calamitosi o da situazioni di grave insufficienza delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo economico e sociale, la Regione può intervenire, in via eccezionale, assumendo ogni idonea iniziativa anche in ambiti riguardanti funzioni amministrative conferite agli enti locali e non espressamente attribuite alla competenza regionale.

Art. 5 - Funzioni delle Province.

1. Le province, esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e competenze proprie, attribuite o delegate.
2. Le province esercitano, altresì, funzioni di tipo gestionale in riferimento agli interessi relativi a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale.
3. Al fine di valorizzare la specificità delle condizioni socioeconomiche del proprio territorio, su iniziativa della provincia interessata, con legge regionale previo parere della Conferenza permanente

Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 18, ulteriori funzioni amministrative possono essere attribuite alle province; in particolare viene riconosciuta la specificità alla provincia di Belluno in relazione alle convenzioni comunitarie per le zone transfrontaliere.

Art. 6 - Funzioni dei Comuni.

1. È attribuita ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità di cui all'articolo 8, la generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

Art. 7 - Funzioni delle Città metropolitane.

1. Alle città metropolitane, ove costituite, sono attribuite le funzioni amministrative di cui agli articoli 5 e 6 che richiedono l'esercizio unitario nell'ambito del proprio territorio.

Art. 8 - Esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni.

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, definisce, per materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma associata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, fatto salvo quanto già disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni.

2. I livelli ottimali di cui al comma 1 sono individuati, anche con riferimento all'articolo 4, comma 3, lettere e), f) e g) della legge n. 59/1997 ed in applicazione del principio di leale collaborazione tra enti locali, in ragione dei seguenti elementi:

- a) dimensione demografica, caratteristiche geografiche, morfologiche e orografiche dei territori dei comuni interessati;
- b) classi di popolazione dei comuni interessati, con particolare attenzione alle esigenze delle componenti infantile, femminile, studentesca, produttiva e anziana;
- c) tipologia ed articolazione delle attività produttive e commerciali presenti nei comuni interessati al fine di assicurare un congruo sviluppo dell'economia e dell'occupazione locali;
- d) vocazioni e tradizioni delle popolazioni interessate;
- e) caratteristiche dei servizi da assicurare ai cittadini, in modo che il loro esercizio associato risulti maggiormente efficace ed economico;
- f) contiguità territoriale, salvo casi eccezionali, fra i comuni interessati.

3. Entro i successivi centoventi giorni, i comuni interessati, anche con il concorso delle province oppure, nel caso di comuni montani, delle comunità montane, individuano i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.

4. All'interno del territorio provinciale, le funzioni di tipo gestionale di vaste aree intercomunali di cui all'articolo 5 comma 2, sono esercitate dai soggetti individuati ai sensi del comma 3.

5. Qualora i comuni, entro il termine di cui al comma 3 ed in applicazione del principio di adeguatezza di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge n. 59/1997, dichiarino, nelle forme previste dai rispettivi statuti, l'impossibilità di garantire l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite, entro i successivi novanta giorni tali funzioni sono temporaneamente delegate alla provincia competente per territorio oppure, nel caso di comuni montani, alla comunità montana, fino

all'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.

6. Per favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni la Regione individua appositi strumenti di incentivazione nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

CAPO III - Tutela del territorio montano

Art. 9 - Ruolo delle Comunità Montane.

1. Le comunità montane promuovono la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle leggi regionali.

2. Le comunità montane, in particolare, esercitano le funzioni amministrative nei settori della tutela e valorizzazione dello spazio agro-forestale e della manutenzione del territorio, nell'ambito della programmazione regionale e secondo le indicazioni contenute nei piani territoriali provinciali.

Art. 10 - Funzioni delle Comunità Montane.

1. Fermo restando le competenze già attribuite dalla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» e successive modifiche ed integrazioni, le comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, possono esercitare direttamente gli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 2/1994, e in particolare:

- a) il mantenimento delle aree prative;
- b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
- c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;
- d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
- e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
- f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo.
- g) la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini;
- h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini;
- i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico.

2. Nell'ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 «Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi», e salvo quanto previsto dall'articolo 108, sono delegati alle comunità montane negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i seguenti interventi:

- a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli incolti e delle aree marginali;
- b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di supporto all'attività antincendio quali la viabilità di servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;
- c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati con la Regione;

d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico.

3. Le comunità montane esercitano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 direttamente o nel rispetto delle norme vigenti, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, con la specificazione della loro tipologia, si intendono autorizzati ove, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, non sia intervenuto, da parte degli uffici regionali competenti, un provvedimento motivato di diniego.

5. Nell'ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le comunità montane, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all'abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui ai commi 1 e 2 e quelli di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini.

6. Gli interventi di tutela di cui al comma 5, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.

7. Fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, è delegata alle comunità montane l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale».

8. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle comunità montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale continua a provvedervi l'azienda regionale Veneto Agricoltura.

9. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale afferente alla legge regionale n. 2/1994 e alla legge regionale n. 52/1978. Il riparto dei finanziamenti tra le comunità montane è effettuato con i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39.

10. Le comunità montane nel riparto dei fondi di cui al comma 9 sono tenute ad osservare le seguenti priorità:

a) interventi per la riattivazione delle malghe;

b) interventi effettuati dai proprietari per la manutenzione del territorio.

11. Fatta salva l'attività di controllo sugli interventi di cui ai commi 1 e 2, i servizi Forestali regionali assicurano alle comunità montane l'attività di supporto e di collaborazione tecnico-amministrativa e, ove necessaria, l'eventuale attività di progettazione.

12. La Regione coordina la formazione professionale del personale delle comunità montane.

13. Le comunità montane, sulla base dei propri programmi annuali di intervento, provvedono alla destinazione dei fondi assegnati e alla rendicontazione finale.

CAPO IV - Modalità di assegnazione delle risorse e poteri sostitutivi

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e mobili, attribuite secondo modalità e termini definiti di concerto con le amministrazioni dello Stato interessate.
3. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro attribuite direttamente dallo Stato in attuazione degli accordi tra Governo e Regioni in materia.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, determina le attribuzioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali relativamente alle funzioni proprie della Regione, attribuite o delegate agli enti locali con la presente legge.
5. Ove successivamente all'entrata in vigore della presente legge si proceda a conferire, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con le relative leggi di conferimento sono contestualmente individuate e trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantirne l'esercizio previa concertazione con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
6. I beni immobili e i diritti reali parziali sugli stessi, nonché i beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle nuove funzioni conferite agli enti locali sono trasferiti secondo modalità e termini definiti di concerto con gli enti destinatari.
7. Al bilancio regionale sono allegati:
 - a) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali e trattenute dalla Regione in base ai DPCM definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.
8. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse già nel corso del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2001 le conseguenti variazioni.
9. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse a partire dal 2002, si provvede alla definizione delle occorrenti risorse finanziarie nella legge di approvazione del bilancio 2002 ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335", e successive modificazioni.
10. La quantificazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 8 e 9, non potrà essere inferiore alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente.

Art. 12 - Individuazione delle risorse umane.

1. La Giunta regionale procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale statale trasferito entro sei mesi dall'effettiva messa a disposizione.
2. L'impiego del personale statale trasferito avviene nel rispetto delle norme di stato giuridico e di trattamento economico di ciascun dipendente come definito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore al momento della effettiva messa a disposizione.

Art. 13 - Trattamento economico del personale trasferito.

1. In assenza di specifica normativa, la Giunta regionale determina l'equiparazione delle qualifiche tra il personale dello Stato e il personale del comparto «Regioni - Autonomie locali».

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.
3. Al personale trasferito è garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento relativo a stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione di anzianità.
4. Il personale trasferito dallo Stato esercita, qualora consentito, il diritto di opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente al trasferimento entro sessanta giorni dall'inquadramento nel ruolo dell'ente di assegnazione.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, in assenza di opzione, il dipendente viene iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo dell'ente di assegnazione.
6. Al personale regionale trasferito, a seguito di delega o trasferimento di funzioni, viene corrisposta, in base al periodo utile computabile alla data del trasferimento stesso, la differenza tra l'indennità premio di fine servizio calcolata con le modalità di cui all'articolo 111 della legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e quella determinata in base alle disposizioni previdenziali stabilite dall'INPDAP. Il pagamento del differenziale di cui al citato articolo 111 della legge regionale n. 12/1991 avviene entro nove mesi dall'avvenuto trasferimento, mentre non viene corrisposta l'indennità premio di fine servizio. La presente disposizione non è applicabile nell'ipotesi di trasferimento volontario.
7. Al personale coinvolto in processi di mobilità correlati al trasferimento o alla delega di funzioni vengono corrisposti gli specifici compensi di cui all'articolo 17, comma 7 del CCNL Regioni-Autonomie locali 1998-2001.
8. All'atto del passaggio di personale in mobilità a seguito di delega o trasferimento di funzioni viene assegnata all'ente di destinazione la corrispondente quota del fondo per il trattamento accessorio di cui all'articolo 15 del CCNL Regioni-Autonomie locali 1998-2001, al fine di garantire, secondo modalità da definire in sede di accordo con le organizzazioni sindacali, una equa corresponsione del trattamento economico variabile in godimento.
9. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ente di assegnazione a seguito del processo di delega, non può essere comandato o trasferito nel ruolo regionale per almeno cinque anni dalla data di inquadramento nel nuovo ente.

Art. 14 - Modificazioni organizzative.

1. La Giunta regionale provvede, in conseguenza delle attribuzioni delle deleghe e delle funzioni, all'adeguamento degli organici, garantendo comunque l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di vigilanza e controllo in ordine alle funzioni trasferite o delegate.

Art. 15 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.

1. Il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, da parte della Regione e degli enti locali è fissato al 21 febbraio 2001.
2. Fatta salva l'esplicita diversa previsione, l'esercizio delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali nei titoli che seguono, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono, dal medesimo termine di cui al comma 2 decorre l'abrogazione di ogni disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 16 - Poteri sostitutivi.

1. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nel caso siano accertati una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle

funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle autonomie funzionali, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna agli enti inadempienti un congruo termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e dei compiti amministrativi già conferiti.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO V - Sistema informatico regionale, servizi di consulenza e disposizioni generali

Art. 17 - Sistema informatico e coordinamento delle informazioni.

1. La Regione e gli enti locali garantiscono la circolazione delle informazioni e delle conoscenze concernenti le funzioni di rispettiva competenza mediante l'utilizzo di sistemi informatici comuni.

2. Con successiva legge regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, è disciplinato il sistema informativo, di rilevazione statistica e della rete informatica, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle norme concernenti il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni. Tale sistema è realizzato tenuto conto dei sistemi informatici già operanti nelle autonomie locali.

Art. 18 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modifiche e integrazioni.

1. L'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 è sostituito dal seguente:

“1. La Conferenza è organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali. Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreti legislativi di attuazione della stessa, e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.

2. La Conferenza esprime parere sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali.

3. La Conferenza concerta inoltre:

a) sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;

b) sugli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 2.

4. La Conferenza esprime i pareri di cui ai commi 1, 2 e 3 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

5. La Conferenza può formulare proposte sulle normative regionali da semplificare e razionalizzare e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. La Conferenza, inoltre, può formulare, alla Giunta regionale, proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province

autonome e alla Conferenza Stato-città ed Autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed al Comitato delle Regioni, di cui agli articoli 263, 264, 265 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam.

7. Le proposte di cui ai commi 5 e 6 sono Comunicate al Consiglio regionale.

8. La Conferenza sottopone semestralmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo.”

2. La novellazione disposta dal comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 - Disposizioni transitorie.

1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all'articolo 15 conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

2. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di attribuire alla Regione funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti agli enti locali ed alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II - Sviluppo economico e attività produttive

CAPO I - Ambito di intervento

Art. 20 - Ambito di intervento.

1. Il presente titolo, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, disciplina le funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative agli enti locali ed alle autonomie funzionali nel settore sviluppo economico e attività produttive.

2. Il settore sviluppo economico e attività produttive attiene, in particolare, alle materie dell'artigianato, industria, turismo, imprese, cooperative, fiere e sostegno dell'internazionalizzazione, sportello unico e agevolazioni alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, carburanti.

3. Nelle materie oggetto del presente titolo la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché tutte le attività strettamente connesse all'esercizio delle funzioni amministrative.

CAPO II – Artigianato

Art. 21 - Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:

- a) la ricerca applicata e l'innovazione;
- b) l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea;
- c) la formazione per gli imprenditori artigiani;
- d) l'osservatorio dell'artigianato;
- e) la concessione ed erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici comunque denominati.

2. Per l'attivazione degli incentivi e la realizzazione delle iniziative programmate, la Regione, in attuazione dell'articolo 2, può avvalersi dei soggetti privati e delle loro forme associative.

3. Fermi restando le funzioni e i compiti già conferiti agli enti locali dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge e non modificata dalle disposizioni del presente capo, fino

all'emanazione della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, restano, altresì, di competenza regionale le funzioni e compiti attualmente gestiti dalla Regione.

Art. 22 - Funzioni delle Province.

1. Sono delegate alle province, con decorrenza 1 gennaio 2002, le funzioni relative agli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni, relativi al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane.

Art. 23 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono di competenza dei comuni:

- a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell'iscrizione o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
- c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;
- d) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1 gennaio 2002 gli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano» e successive modificazioni relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. È delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi:

- a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;
- b) organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- c) funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

CAPO III – Industria

Art. 25 - Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'attuazione di interventi finanziati dall'Unione europea;
- b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/1998, secondo la disciplina di cui all'articolo 26 ed agli articoli del capo XII;
- c) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo, non di competenza dello Stato, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, anche avvalendosi di enti, società o agenzie regionali;
- d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti attuatori;

e) la proposta di adozione di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito regionale, delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive.»;

f) l'erogazione dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) del decreto legislativo n. 112/1998, assegnati ad un fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e disciplinato dal capo XII.

Art. 26 - Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria.

1. I benefici all'industria sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni, in una delle seguenti forme: credito di imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Sono subdelegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità delle imprese specificatamente richieste dalla legge ai fini della concessione dei benefici.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti la concessione di benefici all'industria nelle forme del bonus fiscale e del credito d'imposta anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (1)
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nella forma della concessione di garanzia.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nelle forme del contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato avvalendosi della "Veneto Sviluppo" o di enti, società, agenzie regionali e altri organismi.
6. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e dell'articolo 56 limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.

Art. 27 - Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali.

1. Sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di impianti produttivi e sportello unico di cui al capo VII.
2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi, in conformità alla previsione di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo n. 112/1998.

CAPO IV – Cooperazione

Art. 28 - Funzioni della Regione.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/1998.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
 - a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
 - b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
 - c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;
 - d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
 - e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;

f) gli interventi finalizzati all'accrescere di attività d'impresa in forma cooperativa ed alla sua capitalizzazione.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.

CAPO V – Turismo

Art. 29 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni conferite dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono le seguenti:

a) omissis

b) omissis

c) omissis

d) omissis

e) omissis

f) omissis

g) omissis

h) omissis (2)

i) la proposta di adozione dei criteri differenziati per l'attuazione in ambito regionale delle misure di cui alla legge n. 488/1992.

Art. 30 - Funzioni delle autonomie funzionali e locali.

omissis (3)

Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia di turismo.

omissis (4)

Art 32 - Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 «Organizzazione turistica della Regione» e successive modifiche e integrazioni.

omissis (5)

Art. 33 - Modifica della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco".

omissis (6)

CAPO VI - Commercio, fiere e sostegno alla internazionalizzazione

Art. 34 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede:

a) omissis

b) omissis

c) omissis

d) omissis

e) omissis (7)

f) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;

g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla

legge 21 febbraio 1989, n. 83 «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane»;

h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari;

i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane" e successive modifiche e integrazioni;

l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive nell'ambito del territorio regionale veneto;

m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;

n) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

o) all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.

3. Spetta inoltre alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.

4. omissis (8)

Art. 35 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono attribuite ai comuni o alle unioni dei comuni ove costituite, le seguenti funzioni: (9)

a) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita delle edicole.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

3. omissis

4. omissis (10)

Art. 36 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, delega alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei consumatori, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici di carattere generale;

b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore;

c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori.

2. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le funzioni concernenti la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Art. 37 - Modifica alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» e successive modifiche e integrazioni.

omissis (11)

CAPO VII - Sportello unico e agevolazioni alle imprese

Art. 38 - Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.

1. La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, in particolare attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti e società istituiti dalla stessa Regione o di cui essa sia socia.
2. La raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112/1998, sono assicurate dalla Giunta regionale.
3. Allo scopo di adeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la rete telematica regionali alle esigenze di assistenza alle imprese, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma per il potenziamento dello stesso sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o associati nonché degli enti e società di cui al comma 1.

Art. 39 - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni, nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» attivano una struttura che:
 - a) costituisca l'unica struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, rilocalizzazione, trasformazione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi;
 - b) coordini l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti autorizzatori all'insediamento sul territorio di competenza;
 - c) offra ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;
 - d) fornisca assistenza e servizi alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), la struttura di cui al comma 1 si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all'insediamento.
3. Al fine di conseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia per l'esercizio delle funzioni di assistenza alle imprese, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 anche tramite le forme associative previste dal decreto legislativo n. 267/2000.
4. Il livello ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo è definito dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all'articolo 8.

5. In alternativa alle forme associative di cui al comma 3, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure la comunità montana di appartenenza.
6. Possono infine proporsi come assuntori dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), i centri servizi e i soggetti del mondo associativo operanti nel Veneto, con i quali i comuni possono stipulare apposite convenzioni.
7. Qualora i comuni non istituiscano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura prevista dal comma 1, la Giunta regionale, nei successivi quarantacinque giorni, provvede, previa diffida, a nominare commissari ad acta aventi come compito quello di procedere a stipulare apposita convenzione con i comuni contermini, singoli o associati, oppure con la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente affinché assicurino i servizi e l'assistenza alle imprese in luogo dei comuni inadempienti.
8. L'intervento sostitutivo di cui al comma 7, attuato attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, rimane valido e operante fino alla data di istituzione ed attivazione della struttura di cui al comma 1 da parte dei comuni.
9. I servizi e l'assistenza di cui al presente articolo concernono sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali non diversamente disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni, che le imprese artigianali e le imprese cooperative.

Art. 40 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di servizi e di assistenza alle imprese.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono attivare specifiche strutture di servizio ed assistenza alle imprese, in grado di assolvere anche i compiti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 39.

Art. 41 - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.

1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112/1998.

CAPO VIII – Energia

Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:
 - a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
 - b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
 - c) progetti dimostrativi;
 - d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
 - e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.
- 2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b). (12)

Art. 43 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono delegati ai comuni le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Art. 44 - Funzioni delle Province.

1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991.

2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;

c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

CAPO IX - Miniere e risorse geotermiche

Art. 45 - Disposizioni generali e di rinvio.

1. Le funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche delegate dallo Stato con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 112/1998 riguardano i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione dei minerali solidi e le risorse geotermiche sulla terraferma.

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

b) le funzioni organizzative e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, quali, fra le altre, la programmazione, da esercitarsi nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca e l'accesso al credito.

3. Fino all'emanazione della corrispondente normativa, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 46 - Ausili finanziari.

1. La Regione, con la legge di cui all'articolo 45, comma 2, disciplina altresì:

a) le procedure per la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di risorse minerali e di risorse geotermiche;

b) la concessione e l'erogazione degli speciali contributi, contemplati dalla legislazione statale, destinati alla realizzazione dei progetti di riassetto ambientale concernenti aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

Art. 47 - Diritti, canoni, contributi e tariffe.

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo determinato in ragione di ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto di permesso o concessione, secondo la vigente normativa.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'emanazione del provvedimento dello Stato di fissazione dei limiti massimi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e i), del decreto legislativo n. 112/1998, determina l'ammontare dei diritti, canoni, contributi e tariffe da corrispondere alla Regione e la quota da devolvere ai comuni interessati e alle province.

Art. 48 - Funzioni delle Province.

1. Le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma sono sub-delegate alle province.

2. Sono, altresì, delegate alle province le funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali» e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla polizia delle cave.

3. Per la decorrenza e l'effettivo esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto agli articoli 11 e 15.

Art. 49 - Informazioni.

1. Il ricercatore ed il concessionario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere alla Giunta regionale e, per conoscenza, alle province e ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.

2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale invia al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato una relazione riferita ai dati ricevuti ai sensi del comma 1.

CAPO X - Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 50 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale esercita la funzione di controllo sugli organi delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura così come individuati dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e successive modifiche e integrazioni.

2. Al fine di esercitare la vigilanza in ordine al corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché entro due mesi una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

3. Sulla base della documentazione acquisita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Giunta regionale predispone la relazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 da trasmettere al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato.

Art. 51 - Scioglimento degli organi camerali.

1. La Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 50, dispone lo scioglimento del consiglio camerale provvedendo contestualmente a nominare un commissario straordinario che esercita le funzioni conferitegli, fino alla nomina del nuovo organo, nei casi di:

a) gravi e persistenti violazioni di legge, esclusi i gravi motivi di ordine pubblico la cui competenza permane in capo al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato ai sensi dell'articolo 38 comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consiglio camerale;

c) nel caso di mancata elezione del presidente del consiglio camerale.

2. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale.

3. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo, il Presidente della Giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale la Giunta regionale dispone lo scioglimento.

Art. 52 - Revisori dei conti.

1. Spetta al Presidente della Giunta regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 580/1993.

CAPO XI – Carburanti

Art. 53 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione dell'articolo 41, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998 sono mantenute in capo alla Regione i criteri e le linee generali di indirizzo e programmazione nella materia carburanti secondo le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 «Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti» e successive modifiche e integrazioni, del provvedimento del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 e dei conseguenti atti programmatori regionali per quanto non in contrasto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

2. Sono, inoltre, di competenza della Giunta regionale, secondo i criteri emanati dalla stessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 54 - Funzioni degli enti locali.

1. Sono esercitate dagli enti locali le funzioni già ad essi attribuite dal decreto legislativo n. 32/1998 nel rispetto delle norme attuative e degli atti programmatori della Regione di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 e al provvedimento del Consiglio regionale n. 3/1998.

CAPO XII - Interventi per il sostegno alle imprese

Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico. (13)

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.
2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.
3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies. (14)
4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.
5. Alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.
7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.
- 7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.
- 7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 «Interventi a favore delle PMI».
- 7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.
- 7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
- 7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane".
- 7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5. (15)

Art. 56 - Convenzioni.

1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e stipula, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.

TITOLO III - Territorio ambiente e infrastrutture

CAPO I - Ambito di intervento

Art. 57 - Ambito di intervento.

1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo, previa individuazione delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento di funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia territorio, ambiente e infrastrutture.
2. Il settore territorio, ambiente e infrastrutture attiene, in particolare, alle materie territorio e urbanistica, beni ambientali, edilizia residenziale pubblica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, lavori pubblici, viabilità, trasporti, protezione civile.

CAPO II - Territorio ed urbanistica

SEZIONE I – Urbanistica

Art. 58 - Funzioni della Regione. (16)

1. Sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni:
 - a) adozione ed approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento, dei piani di settore e dei piani d'area di livello regionale nonché delle relative varianti;
 - b) approvazione dei piani territoriali provinciali e loro varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modifiche e integrazioni;
 - c) monitoraggio dell'attuazione della pianificazione di livello regionale e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali anche al fine di predisporre la revisione e l'aggiornamento dei medesimi;
 - d) attività di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale e provinciale;
 - e) approvazione, in via transitoria ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni dei piani regolatori generali e loro varianti, approvazione di varianti urbanistiche conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", nonché il parere e l'eventuale decisione definitiva sulle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali dei comuni ai sensi dell'articolo 50, comma 9, della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni, fatte salve, in ogni caso, le competenze attribuite ai comuni ai sensi del medesimo articolo 50 della legge regionale n. 61/1985 ;
 - f) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di misure di salvaguardia al piano territoriale regionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 61/1985 ;

- g) adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 61/1985 ;
 - h) esercizio del potere sostitutivo spettante al Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;
 - i) nomina del commissario ad acta nella procedura di rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia» e successive modifiche e integrazioni;
 - l) determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge regionale n. 61/1985 ;
 - m) predisposizione ed adempimenti relativi alla carta tecnica regionale ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 «Formazione della carta tecnica regionale»;
 - n) concessione di contributi a province e comuni per l'adozione di strumenti urbanistici ai sensi delle singole leggi di finanziamento o per l'esercizio di funzioni attribuite;
 - o) funzioni relative al funzionamento della Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 16 aprile 1973 n. 171 «Interventi per la salvaguardia di Venezia» e successive modifiche e integrazioni;
 - p) competenze relative alla localizzazione di opere pubbliche di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistici e territoriali, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";
 - q) attività in materia di basi informative territoriali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 «Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e disposizioni in materia di basi informative territoriali».
2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia urbanistica, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, tenendo conto dei seguenti principi:
- a) flessibilità delle norme generali per governare la diversa morfologia locale;
 - b) valorizzazione dell'autonomia locale;
 - c) riduzione dei termini di approvazione degli strumenti generali;
 - d) ulteriore semplificazione amministrativa per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ad interventi di opere pubbliche o di pubblica utilità. (17)
3. Qualora la Regione non abbia disciplinato l'intera materia urbanistica, con l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, entro il termine previsto dal comma 2, alla scadenza del termine sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 108 della legge regionale n. 61/1985 e le funzioni previste dal penultimo comma del medesimo articolo 108 sono esercitate dalla provincia. (18)

Art. 59 - Funzioni delle Province. (19)

1. Sono attribuite alle province, secondo le disposizioni vigenti in materia, le seguenti funzioni:
- a) adozione del progetto preliminare e del piano territoriale provinciale nonché delle relative varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale n. 61 del 1985;
 - b) approvazione dei piani di settore di livello provinciale e loro varianti in conformità alle disposizioni dei piani territoriali provinciali approvati;

- c) approvazione ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , dei piani regolatori generali e loro varianti, fatte salve le competenze attribuite ai Comuni dalla legislazione vigente;
- d) esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Provincia ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;
- e) emanazione del nulla-osta per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali nei casi previsti dall'articolo 80 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;
- f) annullamento dei provvedimenti comunali illegittimi nei casi previsti dall'articolo 98 della legge regionale n. 61/1985 ;
- g) competenze in materia di formazione e funzionamento della commissione urbanistica provinciale di cui all'articolo 114 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;
- h) adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di trasformazione nei casi di entità tale da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti in itinere ai sensi dell'articolo 71, comma 4 della legge regionale n. 61/1985 ;
- i) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di salvaguardia al piano territoriale provinciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985 ;
- l) adozione del provvedimento di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale provinciale o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985 ;
- m) esercizio delle funzioni di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 61/1985 ;
- n) individuazione dei comuni tenuti all'approvazione del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale n. 61/1985 .

Art. 60 - Funzioni dei Comuni. (20)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le disposizioni vigenti in materia, le seguenti funzioni:

- a) adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti;
- b) adozione della variante allo strumento urbanistico generale conseguente all'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 1/1978;
- c) approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 50, commi 4 e 9, della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;
- d) adozione ed approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell'articolo 52 legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;
- e) approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;
- f) attuazione d'ufficio di piani urbanistici attuativi o di comparti edilizi ai sensi degli articoli 61 e 62 della legge regionale n. 61/1985 ;
- g) formazione ed approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi del capo VII della legge regionale n. 61/1985 ;
- h) approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali per strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di opere o di impianti pubblici ai sensi dell'articolo 74 della legge regionale n. 61/1985 ;
- i) rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
- l) rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie in deroga alle previsioni urbanistiche generali nei limiti di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 61/1985 ;
- m) determinazione e riscossione dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie;

- n) vigilanza e controllo dell'attività edilizia compreso l'esercizio delle funzioni sanzionatorie ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
- o) rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
- p) formazione e funzionamento della commissione edilizia comunale ai sensi dell'articolo 113 legge regionale n. 61/1985 ;
- q) applicazione di misure di salvaguardia ai sensi degli articoli 35, 38, 48 della legge regionale n. 61/1985 .

SEZIONE II - Beni ambientali

Art. 61 - Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni già delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977:

a) individuazione delle aree inedificabili di cui all'articolo 1 ter del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616», nonché l'elenco dei corsi d'acqua esclusi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352";

b) rilascio di autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori:

1) di competenza dello Stato o della Regione;

2) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;

3) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 «Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali»;

c) approvazione, revoca e modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 ;

d) esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento nelle materie delegate dei beni ambientali ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 ;

e) le funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo n. 490/1999.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Giunta regionale o dalle direzioni regionali secondo le rispettive competenze. Sulle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) la Giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare.

Art. 62 - Funzioni delle Province.

1. Sono subdelegate alle province, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

a) compilazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 ottobre 1994, n. 63;

b) competenze in materia di funzionamento della commissione provinciale per apposizione e revisione vincoli paesaggistici.

Art. 63 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono subdelegate ai comuni, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'articolo 61, comma 1, lettera b), comprese quelle relative alle linee

telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali;

b) competenze in materia di nomina e funzionamento delle commissioni edilizie comunali integrate con esperti in bellezze naturali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .

Art. 64 - Funzioni degli enti parco. (21)

1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi regionali, con esclusione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 «Norme per l'istituzione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo» e successive modifiche e integrazioni, e nelle aree di protezione esterne ai parchi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 sono esercitate dagli enti parco.

2. L'ente parco trasmette l'autorizzazione di cui al comma 1 alla sovrintendenza ed al comune il quale rilascia la concessione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 490/1999.

3. È delegato al consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei il rilascio del parere di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1971, n. 1097 "Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei".

4. Per gli enti parco che già non le esercitano, l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti decorre dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

4 bis. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 61, relative ad opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63, sono esercitate dall'ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l'ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d'esercizio. (22)

SEZIONE III - Edilizia residenziale pubblica

Art. 65 - Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento;

c) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;

e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;

f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;

g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

h) la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;

i) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche e integrazioni;

m) l'autorizzazione alla vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica realizzato, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione, dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) con l'obbligo per le stesse di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica;

n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;

o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.

1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. (23)

1 ter. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis. (24)

1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.(25)

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b), i) e m) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 67; alle funzioni di cui alla lettera d), provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.

Art. 66 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:

a) il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;

c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche e integrazioni.

Art. 67 - Strumenti di programmazione e pianificazione.

1. Gli strumenti di pianificazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento.;

2) le modalità di incentivazione;

3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

4) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

b) il programma annuale di attuazione del programma di cui alla lettera a), approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

Art. 68 - Modifiche delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 95 «Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457» e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche ed integrazioni.

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 «Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457», è sostituito dal seguente:

“1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio comunale provvedono, per i fondi agli stessi assegnati, all'approvazione del programma esecutivo di interventi di cui agli articoli 7 e 8.

2. I comuni e le ATER trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato alla Regione”

2. L'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio, per l'esercizio del controllo di cui alla lett. h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;

b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello”

3. L'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio per l'esercizio del controllo di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;

b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello.”

4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera h- bis):

“h bis) ad esercitare il controllo sul rispetto, da parte delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale fruanti di contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di apposita attestazione.”

Art. 69 - Applicazione di norme vigenti.

1. Le disposizioni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata finanziati dallo Stato e/o dalla Regione in attuazione degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 70 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente capo ed in particolare:

- a) l'articolo 2, comma primo lettere b), c), d) ed e), l'articolo 3, comma primo lettere c) ed e) e l'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 ;
- b) l'articolo 3, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; l'articolo 4 e l'articolo 7 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 «Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata».

CAPO III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

SEZIONE I - Funzioni e servizi di carattere generale

Art. 71 - Disposizioni generali e di rinvio.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, nelle materie disciplinate dal presente capo resta ferma la ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali prevista dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni.

2. La Regione con propria legge disciplina:

- a) l'esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi servizi, di competenza regionale, non disciplinati dalla presente legge;
- b) le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi, quali, fra gli altri, quelle di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa e l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La Regione e gli enti locali realizzano le opere per la tutela della natura e dell'ambiente, rientranti nelle funzioni e servizi di rispettiva spettanza, direttamente ovvero avvalendosi di altri enti interessati.

4. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettere f) ed h), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano l'acquisto, il noleggio e l'utilizzazione di navi ed aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo regionale.

Art. 72 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modifiche e integrazioni.

1. L'articolo 33, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

“1. Quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica o per l'ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e urgente, il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente della Giunta regionale, adottano i provvedimenti necessari.”

2. L'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:

“1. L'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 33 spetta al Sindaco, quando l'evento si verifichi nel territorio del proprio Comune e lo stato di pericolo o di danno sia limitato alla stessa circoscrizione; al Presidente della Provincia quando l'evento interessi il territorio sovracomunale all'interno di una sola Provincia; in caso diverso la competenza appartiene al Presidente della Giunta regionale.”

Art. 73 - Procedimento per l'emanazione dei programmi attuativi in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

1. Tutti i programmi regionali esecutivi e di gestione di piani sovraordinati in materia di tutela della natura e dell'ambiente, previsti nel presente capo, nonché nella vigente normativa statale e regionale, sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di novanta giorni dal ricevimento del programma; trascorso tale termine si prescinde dal parere.

SEZIONE II - Valutazione di impatto ambientale

Art. 74 - Valutazione di impatto ambientale.

1. Gli adeguamenti e le integrazioni degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e successive modifiche e integrazioni, da attuare in esecuzione di provvedimenti dello Stato sono disposti con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

2. L'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) realizza e gestisce l'archivio degli studi di impatto ambientale previsto all'articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 10/1999 .

SEZIONE III - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

Art. 75 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza:

a) della Regione:

- 1) l'individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo;
- 2) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;
- 3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati anche alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale ai sensi della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni;

b) della Provincia:

- 1) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;

- 2) l'adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2 della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;
- 3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area;
- 4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti;

c) dell'ARPAV:

- 1) la partecipazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza;
- 2) lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, integrato da:

- a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato;
- b) due rappresentanti dell'ARPAV;
- c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) territorialmente competente;
- d) un rappresentante della Regione;
- e) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
- f) un rappresentante del comune territorialmente competente.

3. L'esame preistruttorio del rapporto di sicurezza viene svolto congiuntamente dall'ARPAV e dal comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Per il funzionamento del comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 334/1999. Conclusa l'istruttoria tecnica il Presidente del comitato tecnico regionale sopracitato invia il parere tecnico conclusivo alla Provincia, o alla Regione, che nei dieci giorni successivi adotta il provvedimento conclusivo.

4. In caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e relativi ad attività soggette all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, il soggetto proponente può chiedere all'autorità competente per le procedure di VIA il rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi del sopracitato decreto legislativo contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 10/1999. In tal caso il proponente deve allegare alla domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale n. 10/1999, il rapporto preliminare di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 334/99. A tali fini la commissione VIA viene integrata dal Presidente del comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577.

SEZIONE IV - Tutela dell'ambiente costiero e delle zone costiere

Art. 76 - Funzioni della Regione.

1. In materia di tutela dell'ambiente costiero, per effetto dell'articolo 69, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i servizi esercitati da quest'ultimo, tra cui il controllo, la sorveglianza e la gestione da terra della navigazione marittima nelle zone costiere e nei porti.

2. In materia di tutela delle zone costiere, per effetto dell'articolo 70, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano le funzioni ed i servizi prima esercitati dallo Stato, in particolare:

a) la sorveglianza delle attività che si svolgono lungo le coste e l'effettuazione degli interventi, al fine di controllare e prevenire l'inquinamento delle coste;

b) in caso di incidenti, l'effettuazione di azioni di pronto intervento per la difesa delle zone costiere dagli inquinamenti;

c) in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare suscettibili di arrecare danni al litorale, l'imposizione di tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli;

d) in caso di avarie o di incidenti ad una nave o ad un impianto situati sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, suscettibili di arrecare danni al litorale, previa o meno intimazione all'interessato, l'esecuzione, a spese dell'interessato, di tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento o per eliminare gli effetti già prodotti.

SEZIONE V - Tutela delle aree naturali protette

Art. 77 - Funzioni della Regione.

1. Per effetto dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale:

a) identifica, sulla base della Carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» e successive modifiche e integrazioni, in relazione al territorio regionale, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali;

b) riceve, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 394/1991, l'informazione sulle forme di protezione naturalistica delle aree, attuate dai soggetti pubblici e privati;

c) emana un programma per le aree naturali protette, basato sulle indicazioni di cui alla lettera a), e sulle disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale i cui contenuti sono individuati nella specifica normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali.

2. La Giunta regionale individua il soggetto cui affidare la gestione delle riserve statali, non ricomprese in parchi nazionali, di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

SEZIONE VI - Tutela delle acque

Art. 78 - Tutela delle acque.

1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia della tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole» e successive modificazioni, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di

competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali interessati e gli altri enti pubblici previsti dal succitato decreto legislativo n. 152/1999

SEZIONE VII - Tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico (26)

Art. 79 - Disposizioni generali e di rinvio.

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizione delle competenze fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali vigenti.
2. La Regione con propria legge da approvare entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento approva un testo unico che disciplina in modo organico la materia della presente sezione.
3. È di competenza della Regione l'espressione del parere di cui all'articolo 17, comma 2, del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.
4. Per gli impianti di produzione di energia termoelettrica di potenza inferiore a 300 MW termici il provvedimento di autorizzazione alla installazione ed esercizio vale anche quale autorizzazione ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 80 - Funzioni della Provincia.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, sono delegate alla provincia le seguenti funzioni:
 - a) l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
 - b) la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;
 - c) la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali all'installazione degli impianti termici, nonché contro l'esito negativo del collaudo.
2. Le province sono tenute a comunicare all'ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di controllo adottati in attuazione del d.p.r. n. 203/1988.

Art. 81 - Funzioni dell'ARPAV.

1. L'ARPAV esercita le funzioni relative:
 - a) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale delle fonti di emissione;
 - b) alla predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988, da trasmettere alla Regione e alle province;
 - c) la predisposizione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d) della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";
 - d) la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei tecnici competenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

CAPO IV - Risorse idriche e difesa del suolo (27)

Art. 82 - Oggetto.

1. Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto degli atti di indirizzo e

coordinamento emanati dallo Stato nonché dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" al fine di garantire l'unitarietà della gestione e tutela delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 alla riorganizzazione delle strutture regionali centrali e periferiche, tenendo conto del personale appartenente alle strutture statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 trasferito alla Regione e alle province.

2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.

2 ter. Fino all'acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica. (28)

Art. 83 - Canoni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate. (29)

1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee. (30)

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".

4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente (31) e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000.

4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00. (32)

4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento.

4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese. (33)

Art. 83 bis – Uso idroelettrico dell'acqua.

1. Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell'acqua e con l'ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui, tali usi si considerano prioritari ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 " Disposizioni in materia di risorse idriche".

2. La riduzione dell'utilizzo dell'acqua a scopo di produzione di energia elettrica dovuta a situazioni di carenza idrica dichiarata non dà diritto al riconoscimento di alcun indennizzo per la eventuale ridotta o mancata produzione.

3. Il concessionario interessato, al fine di utilizzare l'acqua per la produzione di energia elettrica, presenta la denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al competente ufficio regionale, ferme restando le disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale", in quanto applicabili.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività nonché per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

5. Nel caso in cui il concessionario di derivazione di acqua, utilizzando l'acqua allo scopo di produrre energia elettrica, altera le opere di presa o la qualità dell'acqua, aumenta la portata dell'acqua derivata o omette la denuncia di inizio dell'attività, il competente ufficio regionale, accertate le violazioni ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modifiche, disponendo altresì la chiusura dell'impianto di produzione di energia, procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di sanzioni amministrative.

6. Nel caso di chiusura dell'impianto, la riattivazione dello stesso è subordinata al rilascio di una nuova concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 del 1933. (34)

Art. 84 - Funzioni della regione.

1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani, sentite le province esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative:

a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al Testo unico approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998;

c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;

d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;

e) al servizio di piena e di pronto intervento;

f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91 comma 2.

3. La Giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.

3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione. (35)

Art. 85 - Funzioni delle Province.

1. Sono conferite alle province le funzioni relative:

a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia; (36)

b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e di linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale citata;

c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);

d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;

f) alla vigilanza in materia di acquacoltura, già attribuita alla Regione, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".

2. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le risorse strumentali dei servizi e degli uffici delle unità periferiche del genio civile nonché il personale regionale da trasferire alle province per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, tenuto conto anche del personale appartenente alle strutture statali già destinato alle province.

Articolo 86 - Monitoraggio.

1. La Giunta regionale al fine di preservare dagli sprechi le acque pubbliche, effettua il monitoraggio degli usi delle stesse, compreso il censimento delle fontane a getto continuo, promuovendo a tal fine in collaborazione con le autorità di bacino interessate l'organizzazione dei dati acquisiti e la corretta conoscenza delle disponibilità e degli usi in atto delle risorse nonché delle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali.

2. I comuni e le province, a seguito di apposita convenzione assicurano il supporto al censimento di cui al comma 1.

Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

a) le funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato"; (37)

b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

- 1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
- 2) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'articolo 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;
- 3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;
- 4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

3. Sono conferite ai comuni:

a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare; (38)

c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".

4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.

CAPO V - Lavori pubblici.

Art. 88 - Funzioni della Regione.

1. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) coordinamento e responsabilità di attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche, dei programmi operativi e dei quadri di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

- b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica", programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere pubbliche riguardanti il patrimonio e il demanio regionale e delle opere pubbliche definite di competenza regionale ai sensi della vigente normativa regionale in materia;
 - c) ferme restando le competenze degli enti pubblici sul territorio aventi specifica competenza nel settore, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di grandi reti infrastrutturali e di altre opere pubbliche di rilevanza regionale, così definite con provvedimento di Giunta regionale;
 - d) individuazione delle zone sismiche, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
 - e) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di competenza regionale e di rilevanza regionale;
 - f) programmazione e individuazione degli interventi in materia di edilizia di culto;
 - g) valutazione tecnico amministrativa e approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale ai sensi delle specifiche normative di settore.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata una legge di riforma organica della disciplina dei lavori pubblici in attuazione dei principi e degli indirizzi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 89 - Funzioni degli Enti locali.

1. Le funzioni relative alla programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di tutte le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 88, sono trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza.
2. La valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di interesse regionale sono effettuate dagli enti nella cui rispettiva competenza rientra la relativa esecuzione fatto salvo quanto disposto dall'articolo 88 comma 1 lettera g).
3. Le funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 88, sono delegate alle province.
4. Ai comuni sono trasferite le competenze relative al ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, nonché alla realizzazione esecutiva di interventi in materia di edilizia di culto.
5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, gli enti locali possono avvalersi dell'attività consultiva della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e del genio civile competente per territorio.
6. I progetti di opere di edilizia socio-sanitaria che modificano anche parzialmente la destinazione funzionale già approvata, sono soggetti al parere della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche, di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modifiche e integrazioni. (39)
7. È altresì delegata alle province l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt»; nel caso di elettrodotti interprovinciali la predetta autorizzazione è rilasciata d'intesa tra le province interessate. (40)

Art. 90 - Monitoraggio e indirizzi.

1. Allo scopo di dare uniformità e celerità ai procedimenti in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di interesse regionale, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente

Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , in armonia con gli indirizzi statali, approva linee guide e norme di indirizzo ed individua criteri generali e standard tecnici, con riferimento alle varie fasi amministrative e alle diverse categorie di opere.

2. Ai fini di valutare l'efficacia dall'azione amministrativa regionale, relativamente alle opere di competenza regionale e a quelle assistite da contributo a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e strumenti per il monitoraggio e il controllo tecnico-economico degli interventi e dei programmi di opere.

Art. 91 - Realizzazione degli interventi.

1. I lavori pubblici di cui al presente capo sono eseguiti in conformità alla vigente normativa statale e regionale.

2. Con la legge di cui all'articolo 88, comma 2, sono individuati i lavori che possono eseguirsi in economia.

CAPO VI – Viabilità

Art. 92 - Programmazione della rete viaria.

1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione provvede:

a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l'approvazione di un piano di settore sulla grande viabilità nell'ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;

b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

c) all'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti locali;

d) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza relativamente alla rete viaria e alle reti telematiche.

Art. 93 - Rete viaria provinciale.

1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c). (41)

2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le province provvedono alla determinazione dei criteri e alla fissazione e riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista di tali strade.

3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di urbanizzazione ed infrastrutture di interesse regionale, di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative. (42)

Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.

1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia. (43)

3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni. (44)

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;

b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi. (45)

4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti. (46)

4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza. (47)

4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. (48)

Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione. (49)

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province; (50)

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province. (51)

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

a) al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 53, comma 2;

b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale.

Art. 96 - Rete viaria di interesse regionale.

1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale. (52) (53)

1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza di reti stradali. (54)

2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e l'esecuzione della rete viaria di cui all'articolo 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.

3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad essa si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni. (55)

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 97 - Ulteriori funzioni della Regione.

omissis (56)

Art. 98 - Disposizioni finanziarie.

1. La Giunta regionale, sentite le province, provvede, annualmente, in coerenza con la propria programmazione, alla ripartizione delle risorse finanziarie tenuto conto del complessivo chilometraggio delle strade provinciali e dell'eventuale presenza di strade montane ed a elevato flusso turistico. Parte delle risorse disponibili sono annualmente accantonate per interventi di somma urgenza derivanti da eventi calamitosi.

Art. 99 - Abrogazioni di norme.

1. È abrogata la legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 "Disposizioni per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali".

2. L'abrogazione di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VII – Trasporti

Art. 100 - Funzioni della Regione.

1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono.

2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;

b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

- c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 «Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7»;
 - d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
 - e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;
 - f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;
 - g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla tassa sulle concessioni regionali ai sensi della vigente normativa.
4. Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, provvede alla programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale.
5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di cui al comma 1, si provvede ai sensi della vigente normativa.
6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività di cui al comma 2.

Art. 101 - Funzioni delle Province.

1. Oltre alle funzioni trasferite o delegate sulla base della vigente normativa statale e regionale spetta alle province:
- a) la sub-delega in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;
 - b) la delega in materia di funzioni relative alla gestione dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è svolto sulla base di specifiche direttive stabilite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 102 - Disposizioni transitorie.

1. I procedimenti amministrativi relativi agli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già iniziati alla data di cui all'articolo 15, conservano la loro validità e sono portati a termine dai competenti organi della Regione secondo le modalità previste dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

CAPO VIII - Protezione civile

Art. 103 - Sistema regionale veneto di protezione civile.

1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile.

2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile» e successive modifiche e integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile articolato su scala provinciale.

3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

Art. 104 - Attività programmatica della Regione.

1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.

2. In particolare la Giunta regionale:

a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;

b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di protezione civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;

c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modifiche e integrazioni; le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale; (57)

d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente o attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 «Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone», oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile; (58)

e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatica in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 «Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi», provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti

di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di protezione civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di protezione civile, dei «piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico» ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.

Art. 105 - Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile» e successive modifiche e integrazioni.

1. All'attuazione degli interventi urgenti, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge regionale, dopo le parole «o di Comunità montane,» si aggiungono le parole «o di Province,»; al comma 2 del medesimo articolo, le parole «e le Comunità montane» sono sostituite dalle parole «le Comunità montane, e le Province». Nel comma 1 e 2 dell'articolo 18 della medesima legge regionale, le parole «i Comuni singoli o associati e le Comunità montane» sono sostituiti dalle parole «i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province».

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale individua le strutture e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica competenza e alle finalità di efficacia e celerità dell'azione amministrativa.

3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo nazionale dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a regolare gli aspetti del rapporto.

Art. 106 - Eccezionale calamità o avversità atmosferica.

1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 «Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali» e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

b) la Giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Disciplina del fondo di solidarietà nazionale» e successive modifiche e integrazioni;

c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 «Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile» e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, nei casi di cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente sovraordinato di concorrere alla spesa. (59)

Art. 107 - Funzioni delle Province.

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.

c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;

d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;

e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

Art. 108 - Funzioni delle Comunità montane.

1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:

a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;

b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il coordinamento delle province;

c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.

Art. 109 - Funzioni dei Comuni.

1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;

b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 110 - Fondo regionale di protezione civile.

1. È istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.

2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 106 sulla base di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità

CAPO I - Ambito di intervento

Art. 111 - Ambito di intervento.

1. In attuazione al decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo, previa individuazione delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento delle funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia servizi alla persona e alla comunità.

2. Il settore servizi alla persona ed alla comunità attiene, in particolare, alle materie tutela della salute, servizi sociali, formazione professionale, istruzione scolastica e beni e attività culturali.

CAPO II - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

SEZIONE I - Tutela della salute

Art. 112 - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria.

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la materia relativa alla tutela della salute, ai servizi sociali e all'integrazione socio-sanitaria ivi compresa l'individuazione delle funzioni di competenza regionale e di quelle da ripartire tra gli enti locali, le autonomie funzionali e le unità locali socio sanitarie.

2. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, in attesa del provvedimento di riordino del servizio sanitario regionale in attuazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", si applica la vigente normativa regionale nelle materie sanitaria, servizi sociali e integrazione socio sanitaria.

Art. 113 - Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.

1. È istituita la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .

2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria esprime parere:

- a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;
- b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio sanitaria;
- c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ULSS;
- d) sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regionale di natura programmatica individuate dalla competente commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso; (60)
- e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.

3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la Conferenza esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:

- a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;
 - b) i servizi essenziali da garantire alle persone;
 - c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;
 - d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;
 - e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto stabilito nella programmazione;
 - f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la Giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'articolo 115. Copia dei documenti di valutazione è trasmessa al Consiglio regionale.

5. Limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i direttori generali delle aziende ospedaliere o di non disporre la conferma.

6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la seguente composizione:

- a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;
- b) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sezione regionale;
- c) un rappresentante dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
- d) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN).

7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è integrata dai Presidenti delle province.

8. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle rispettive associazioni.

9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio sindacale spettante all'organismo di rappresentanza dei comuni nelle aziende ospedaliere.

10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo.

Art. 114 - Piano attuativo locale.

1. Il piano generale triennale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" costituisce il piano attuativo locale proposto dal direttore generale e, previo parere della Conferenza dei sindaci, è approvato dalla Regione.

Art. 115 - Relazione sanitaria regionale.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale tramite la competente commissione consiliare, la relazione sanitaria regionale comprensiva della valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 113. (61)

Art. 116 - Valutazione dei direttori generali delle aziende ULSS ed aziende ospedaliere.

1. La Giunta regionale nel corso degli adempimenti di cui all'articolo 41, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)", acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina l'eventuale aggiornamento degli obiettivi dei direttori generali, nonché i parametri e i criteri di valutazione per il raggiungimento degli stessi.

2. Nell'occasione di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, altresì, alla competente commissione consiliare, una relazione sulla valutazione dei risultati conseguiti in base alla previsione di cui al medesimo comma 1, riferiti all'anno precedente.

Art. 117 - Poteri sostitutivi della Regione.

1. Ferme restando le funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale, la Regione, attraverso le aziende sanitarie, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502/1992.

2. In caso di accertate e gravi inadempienze, segnalate anche dai sindaci del territorio interessato, nell'adozione di atti per la realizzazione degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale già fissati in provvedimenti regionali o in provvedimenti aziendali sottoposti a visto di congruità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie, diffida il direttore generale stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

3. In caso di urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie, nomina un commissario ad acta.

Art. 118 - Ruolo dei comuni nella programmazione regionale e locale.

1. Ad integrazione di quanto già previsto dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (62) , ed ai sensi della legge n. 328/2000 i comuni:

a) concorrono alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso la loro rappresentanza nella Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria istituita dall'articolo 113;

b) esercitano, in forma associata, le funzioni di indirizzo e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 nell'ambito territoriale di ciascuna ULSS, tramite la rappresentanza della Conferenza dei sindaci;

c) si raccordano alla Regione ed alle aziende unitarie locali socio sanitarie, attraverso gli organismi di rappresentanza previsti dalla legge vigente.

2. La Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel territorio dell'ULSS:

a) partecipa alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso il proprio rappresentante nella Conferenza regionale permanente di cui all'articolo 113;

b) programma, nell'ambito del territorio di competenza, le linee di indirizzo sociosanitario per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale;

c) verifica che vengano raggiunti gli obiettivi fissati dalla programmazione nel territorio di competenza.

Art. 119 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .

1. All'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , il comma 3 è così sostituito:

“3. La conferenza di cui al comma 2 adotta apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività nonché della rappresentanza di cui all'articolo 3 comma 14 del decreto legislativo n. 502/1992 che assume la denominazione di esecutivo, mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione. La Conferenza dei sindaci adegua il proprio regolamento alle disposizioni della presente legge. Il regolamento individua le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo.”

2. Dopo la lettera e) del comma 7 sono aggiunte le seguenti:

“e bis) nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla Giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dall'esecutivo della stessa conferenza, esprimere parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla sua trasmissione, sul piano attuativo locale disposto dai direttori generali;

e ter) esprimere, attraverso l'esecutivo, per le aziende ULSS, il parere previsto dall'articolo 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

e quater) limitatamente ai casi previsti dall'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, chiedere, per le aziende ULSS, alla Regione di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma;

e quinquies) deliberare l'adozione dei provvedimenti in base ai quali le aziende ULSS e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera l) della legge 30 novembre 1998, n. 419 concernente la delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, previo parere favorevole della Giunta regionale che lo esprime in base alla verifica della congruità degli specifici finanziamenti a ciò destinati dagli stessi comuni e della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione regionale.”

3. Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:

“8 bis. La Conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell'esame degli atti di bilancio, dell'emanazione degli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale e dell'espressione del relativo parere, in occasione della espressione del parere previsto dall'articolo 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

8 ter. Il direttore generale assicura i rapporti tra l'azienda ULSS e la Conferenza dei sindaci. Il direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente.

8 quater. L'azienda ULSS mette a disposizione idonei locali per le conferenze dei sindaci. Le conferenze dei sindaci dispongono in ordine alla propria organizzazione interna. È fatto obbligo al direttore generale, d'intesa con il presidente della Conferenza dei sindaci, di dare attuazione per quanto di competenza a quanto previsto dal presente comma entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge."

Art. 120 - Comitato dei sindaci di distretto.

1. In ogni distretto socio sanitario dell'unità locale socio sanitaria, di cui all'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , è costituito il Comitato dei sindaci di distretto, previsto dal comma 4, dell'articolo 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comitato dei sindaci di distretto è composto dai sindaci dei comuni il cui territorio rientra nell'area del distretto socio sanitario. Nel caso di presenza di comuni facenti parte di comunità montana, alle riunioni del Comitato dei sindaci di distretto può partecipare il Presidente della stessa comunità montana.
3. Nei comuni il cui ambito territoriale coincide con quello del distretto socio sanitario o lo supera, il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali previsto dal comma 3, dell'articolo 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Svolge tali funzioni formulando nei limiti delle risorse assegnate, al direttore del distretto socio sanitario, il proprio parere in merito alla proposta di Programma delle attività territoriali, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Limitatamente alle attività socio sanitarie esprime, al direttore generale dell'Unità locale socio sanitaria, l'intesa prevista dalla lettera c), del comma 3, dell'articolo 3 quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di Programma delle attività territoriali.
5. Gli organi dell'Unità locale socio sanitaria sono tenuti a rendere disponibili al Presidente del Comitato dei sindaci di distretto, i dati informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4.
6. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti residenti nell'area del distretto socio sanitario, è il presidente del Comitato dei sindaci di distretto. Il presidente convoca il Comitato dei sindaci di distretto.
7. Il Comitato dei sindaci di distretto si riunisce presso gli uffici del comune di cui al comma 6.
8. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del Comitato dei sindaci di distretto sono a carico dei comuni interessati.

Art. 121 - Recepimento nell'atto aziendale delle norme concernenti il ruolo dei comuni nella programmazione locale socio sanitaria.

1. La Giunta regionale nell'approvare le disposizioni contenenti i principi e criteri per l'adozione da parte delle singole aziende sanitarie dell'atto aziendale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, definisce le modalità con cui i comuni esercitano la funzione di cui al comma 7, lettera e quinquies) dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 così come modificata ed integrata dall'articolo 119, comma 2.

Art. 122 - Funzioni amministrative dei comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:
 - a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina del

procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";

c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'esercizio delle funzioni delegate previste dal comma 1.

3. Sino all'approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui al comma 2, l'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Art. 123 - Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie.

1. Sono delegate alle Unità locali sociosanitarie, (ULSS) le funzioni amministrative concernenti:

a) la proposta al prefetto dell'elenco degli addetti alla attività di polizia giudiziaria per l'assunzione della relativa qualifica prevista dall'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

b) l'autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli articoli 6 e seguenti della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione animale".

2. Sono delegate ad Unità locale sociosanitaria da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale le funzioni, in precedenza esercitate dal Ministero della sanità, in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante norme in materia di indennizzi e successive modificazioni e integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

3. Sono sub-delegate alle ULSS le funzioni amministrative concernenti l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'articolo 4, lettera c) del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate alle ULSS.

5. Sino all'approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui al comma 3 l'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

6. Ai fini dell'esercizio della funzione di cui al comma 2, la Giunta regionale dispone annualmente le risorse finanziarie da trasferire all'Unità locale sociosanitaria individuata, da reperire nel capitolo n. 60011 del bilancio annuale di competenza.

SEZIONE II - Servizi sociali e integrazione socio sanitaria

Art. 124 - Oggetto e finalità.

1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'articolo 22 della legge n.328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l'efficacia degli interventi volti alla conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività, disagio e malattia, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.

4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e di programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di quest'ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli enti locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.

Art. 125 - Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

Art. 126 - Diritti degli utenti.

1. I servizi sociali sono garantiti agli utenti dagli enti erogatori nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capo e delle disposizioni contenute nelle carte dei servizi adottate in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 328/2000.

Art. 127 - Qualità dei servizi.

1. Gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali devono ottenere l'idoneità strutturale relativa alla conformità dei locali di servizio agli standard qualitativi e l'idoneità organizzativa relativa alla qualità delle prestazioni, alla qualificazione del personale e all'efficienza operativa richieste dalla vigente normativa.

2. Nel rispetto degli standard dei servizi sociali essenziali e degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati determinati dallo Stato, in base all'articolo 129, comma 1, lettere c) ed i), del decreto legislativo n. 112/1998, come coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Giunta regionale:

a) definisce i livelli qualitativi minimi dei servizi e i relativi indicatori per la realizzazione di un omogeneo e qualificato sistema di servizi sociali;

b) individua modalità e procedure per il rilascio delle idoneità di cui al comma 1 e per lo svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di attuare un sistema di controllo fondato su standard ed indicatori di qualità determinati per ciascuna tipologia di servizio;

c) fissa gli ulteriori requisiti qualitativi necessari ai soggetti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione di servizi sociali con l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, nonché i relativi criteri e modalità di accreditamento.

Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n.

328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.

2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall'articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni.

Art. 129 - Funzioni della Regione.

1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

- a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivi, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;
- b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;
- c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;
- d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
- e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

2. La Giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.

Art. 130 - Funzioni dei Comuni.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131 in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall'articolo 6 della legge n. 328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. (63)

2. In attuazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni la Giunta regionale definisce le prestazioni sociosanitarie di specifica competenza dei comuni.

3. Allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione sociosanitaria, la Giunta regionale promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS anche mediante l'utilizzo delle risorse nel fondo sociale regionale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché della gestione dei servizi sociali.

4. Nelle materie proprie o conferite i comuni svolgono funzioni e compiti di programmazione e di gestione nonché esercitano poteri di iniziativa e di proposta. Nelle stesse materie svolgono funzioni di

promozione e di coordinamento operativo dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 con i quali, per la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali, possono concludere accordi e programmi nonché stipulare convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

5. I comuni, per quanto di loro competenza, esercitano poteri di controllo e di vigilanza sui servizi sociali secondo la disciplina adottata in merito dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 328/2000.

Art. 131 - Funzioni delle Province.

1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.

2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale.

Art. 132 - Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale.

1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali.

2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità strutturali ed organizzative di cui all'articolo 127, ivi comprese le connesse attività di vigilanza;

b) programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci;

c) svolgimento, su delega della Giunta regionale, di funzioni amministrative in materia di servizi sociali concernenti assegnazioni di finanziamenti ad iniziative e ad interventi d'interesse regionale.

3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS se delegate dai comuni.

4. La direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie, i cui servizi sono assicurati in ambito distrettuale, sono attuati dal direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente, integrate dalle funzioni previste dall'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in attuazione ed applicazione dell'articolo 3, comma 1 quater, del decreto legislativo medesimo, ai fini della individuazione della figura di riferimento per le attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Per la programmazione e valutazione delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, il direttore generale si avvale altresì del Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del quale il direttore dei servizi sociali è membro di diritto.

5. Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei servizi sociali, fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 112, comma 1 della presente legge le ULSS continuano a svolgere inoltre le funzioni e i compiti concernenti l'integrazione sociosanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività sociosanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni.

6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n.328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore e precisamente:

- a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;
- b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
- d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", operanti nel sociale ed in possesso delle idoneità, di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;
- f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del codice civile, che perseguono finalità in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività;
- g) associazioni non riconosciute disciplinate dall'articolo 36 del codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività.

7. La Giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge n.328/2000 determina, i criteri e le modalità per l'attivazione di tavoli di confronto con i soggetti di cui al comma 6. in occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.

Art. 133 - Fondo regionale per le politiche sociali.

1. Nel bilancio regionale in sostituzione del fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità.

2. Confluiscono in tale fondo sociale:

- a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi sociali, anche per l'esercizio di nuove funzioni trasferite, attribuite o delegate;
- b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del presente capo;

3. Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:

- a) finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;
- b) sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali, svolti dai comuni in forma associata nell'ambito della programmazione regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;

- c) sostegno e promozione di servizi sociali d'interesse locale delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;
 - d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali svolte nell'ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente;
 - e) finanziamento di funzioni amministrative d'interesse regionale conferite dalla Regione agli enti locali e alle ULSS;
 - f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n.328/2000;
 - g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale;
 - h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;
 - i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.
4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri di cui al comma 3.
5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente abrogata.

Art. 134 - Abrogazione.

1. Le disposizioni in contrasto con le norme del presente capo si intendono abrogate.

CAPO III - Formazione professionale e istruzione scolastica

Art. 135 - Finalità e principi.

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, attuano l'integrazione fra il sistema dell'istruzione, della formazione e del lavoro, allo scopo di promuovere la crescita civile, culturale e professionale della persona mediante azioni pubbliche, private e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000, nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e del diritto allo studio, attuate nella dimensione della formazione iniziale, continua e ricorrente.
2. Le funzioni di governo dell'offerta formativa integrata sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto dei principi di coerenza, di completezza dell'offerta nonché di pari opportunità nella fruizione, da parte dei cittadini, del pluralismo delle proposte.
3. La Regione promuove il raccordo col sistema scolastico nazionale e con quello universitario, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'offerta formativa con le altre politiche attive del lavoro e con i rispettivi servizi, così come individuati, in sede di attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizio all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» e successive modifiche e integrazioni.
4. La Regione informa la propria azione ai principi di collaborazione e di concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con l'Università con le parti sociali nell'ambito dei protocolli allo scopo adottati.
5. Le modalità per l'integrazione tra i sistemi di formazione, di orientamento scolastico e universitario sono definite dalla Giunta regionale, in rapporto alle proprie competenze, con appositi atti di indirizzo, tenuto conto dell'intera gamma della potenziale offerta formativa.

Art. 136 - Programmazione dell'offerta formativa.

1. Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui all'articolo 135, la programmazione riguarda sia la rete delle strutture della formazione professionale che la rete delle strutture scolastiche.
2. La programmazione riguarda l'ambito della formazione professionale, dell'orientamento e delle azioni integrate con il mondo scolastico ed universitario e con il mondo del lavoro, il diritto allo studio e all'apprendimento.
3. Le azioni di formazione professionale sono rivolte alla persona nella sua globalità e attengono, in particolare, agli interventi di inserimento lavorativo, di sviluppo e di cambiamento professionale e di reinserimento.
4. Le azioni di orientamento, in particolare, comprendono interventi di informazione orientativa, di educazione alla scelta di orientamento formativo e speciale, di tirocinio e di accompagnamento nelle transizioni.
5. È funzionale alla programmazione dell'offerta formativa la strutturazione di un adeguato e completo sistema informativo formazione e istruzione (SIFI) in collegamento con gli sportelli informagiovani e con i servizi di cui al comma 6.
6. Il SIFI deve collegarsi con il sistema informativo lavoro ed osservatorio mercato del lavoro di cui alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 . (64)

Art. 137 - Funzioni della Regione e delle province in materia di formazione professionale.

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti attribuiti dalla vigente normativa in materia di formazione professionale e orientamento, salvo quelli di cui al comma 2.
2. Le province, in attuazione della programmazione regionale e sulla base delle risorse proprie e trasferite, esercitano le seguenti funzioni:
 - a) gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione;
 - b) altri interventi connessi in tema di formazione.
3. Con successiva legge, da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della disciplina nella materia della formazione e dell'orientamento professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti sociali.
4. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al comma 3, che definisca la ripartizione delle competenze fra Regione e province in materia di formazione professionale, con decorrenza 1 settembre 2001 sono trasferite alle province in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 i Centri di formazione professionale.
5. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 4 sono trasferiti alle Province territorialmente competenti il personale regionale, le risorse finanziarie e le risorse strumentali occorrenti per l'esercizio della funzione trasferita.
6. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma precedente sono prese a riferimento le voci spesa previste per la specifica materia nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.
7. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6, 7, 8 e 9.
8. Il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 31/1998 costituisce la sede del confronto finalizzato alla definizione del Piano regionale di formazione e del programma operativo relativo al FSE.

Art. 138 - Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo, coordinamento, valutazione, programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
 - b) definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
 - c) suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
 - d) determinazione del calendario scolastico;
 - e) erogazione dei contributi alle scuole non statali;
 - f) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. Spettano alle province in materia di istruzione secondaria superiore ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i seguenti compiti e funzioni:
- a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
 - b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - c) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;
 - d) adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche;
 - e) sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
 - f) iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - g) costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
 - h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione, in forza delle vigenti disposizioni e del presente articolo.
3. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche di intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
- a) educazione degli adulti;
 - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - c) realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - d) promuovere e sostenere con azioni di supporto la coerenza e la continuità in verticale ed in orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuole;
 - e) interventi perequativi;
 - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
4. La risoluzione dei conflitti di competenza relativi alle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni.

Art. 139 - Strutture di erogazione dell'offerta formativa.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi, anche sulla base di criteri e parametri nazionali, per il coordinamento nell'erogazione dell'offerta formativa.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel quadro delle riforme nazionali e comunitarie in atto, con riferimento ai processi di delega e nell'ambito della concertazione, la Regione approva specifiche norme e linee di programma e di indirizzo per la qualificazione delle strutture di offerta formativa integrata, con particolare riferimento ai processi di accreditamento-certificazione necessari, nonché alle eventuali azioni accompagnatorie, di sostegno e di incentivazione.
3. La Giunta regionale, previa determinazione di modalità e criteri sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per le azioni previste dal comma 2.

Art. 140 - Diritto allo studio.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, nell'ambito di una riforma organica del diritto allo studio non- universitario, adotta le misure necessarie a garantire progressivamente a ciascuno il diritto allo studio, alla formazione e all'apprendimento, l'accesso ai servizi pubblici, privati, del privato-sociale, nonché un qualificato percorso formativo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e determinando criteri e modalità di attuazione.

Art. 141 - Edilizia scolastica e anagrafe.

1. Gli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» e successive modifiche e integrazioni, e i rispettivi atti di programmazione regionale sono integrati, in prospettiva di coerenza complessiva, con la programmazione riguardante l'offerta formativa.

2. L'anagrafe prevista dalla legge n. 23/1996 concorre alla definizione del più ampio sistema informativo di cui all'articolo 136.

Art. 142 - Sistema universitario veneto.

1. Al fine di contribuire alla qualificazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito delle specifiche sedi di programmazione, la Regione favorisce il collegamento dell'offerta formativa universitaria con il sistema scolastico, con il sistema formativo e con il mondo del lavoro.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove collaborazioni, anche finanziarie, per la migliore sinergia tra settore pubblico e settore privato.

CAPO IV - Beni e attività culturali

Art. 143 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita direttamente o in concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in materia di beni e attività culturali di cui al presente capo.

2. La Regione inoltre promuove:

- a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando l'attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel territorio, nel rispetto della pluralità e dell'autonomia creativa.

3. In particolare la Regione:

- a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione;
- b) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dal Capo V del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali ed esercita direttamente la tutela dei beni librari;
- d) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati e promuove lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali;
- e) attua la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza regionale, anche mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati;
- f) definisce, in cooperazione con lo Stato e le altre Regioni, le metodologie di catalogazione dei beni culturali;
- g) realizza direttamente o in collaborazione con gli enti locali il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali per implementare le banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;

- h) definisce in concorso con lo Stato, le metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e realizza attività di ricerca e documentazione in tale ambito;
 - i) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento relative ai musei, biblioteche e beni culturali di enti locali, di interesse locale, e quelli statali soggetti a trasferimento ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998 e ne disciplina l'istituzione e il funzionamento;
 - l) acquista beni culturali, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione e ne definisce la gestione d'intesa con gli enti locali; (65)
 - m) provvede alla definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti;
 - n) programma e attua con il concorso degli enti locali iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche in cooperazione con le Università e altre istituzioni deputate alla formazione e all'istruzione;
 - o) realizza la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione di dati sui beni e attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con altre pubbliche Amministrazioni.
 - p) promuove le attività culturali, realizzando iniziative concernenti ai sensi del decreto legislativo n.112/1998:
 - 1) gli interventi di sostegno alle attività culturali;
 - 2) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali;
 - 3) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali in diverse aree;
 - 4) l'integrazione delle attività culturali con l'istruzione scolastica e professionale;
 - 5) lo sviluppo di nuove espressioni culturali ed artistiche.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.
5. Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 144 - Funzioni degli Enti Locali.

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di beni e attività culturali.
2. In particolare, ferme restando le competenze già attribuite dalla vigente normativa, le province:
 - a) promuovono e sviluppano, secondo gli indirizzi regionali e d'intesa con gli enti locali, i sistemi museali, bibliotecari e di altri servizi culturali sul proprio territorio;
 - b) curano la valorizzazione dei beni culturali di rilevanza provinciale, anche attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale con la Regione, gli enti locali e gli uffici periferici dello Stato;
 - c) promuovono attività culturali di rilevanza provinciale, anche in concorso con Regione, enti locali e uffici periferici dello Stato;
 - d) partecipano, nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto delle metodologie fatte proprie dalla Regione, all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;
 - e) gestiscono in ambito provinciale e a favore degli enti locali servizi territoriali a supporto dei sistemi regionali dei beni culturali ed eventuali beni trasferiti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998;
 - f) concorrono alla programmazione regionale delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale anche assicurandone l'attuazione.

3. Ai comuni competono:

- a) le funzioni di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali rientranti negli ambiti territoriali di propria competenza nelle forme previste dagli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 112/1998;
- b) la conservazione, manutenzione e il restauro dei beni culturali rientranti nel proprio patrimonio;
- c) la gestione, nel quadro della programmazione e secondo gli indirizzi regionali, di musei, biblioteche e altri servizi e beni culturali nonché di eventuali beni trasferiti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998.

4. I comuni, inoltre, previa intesa, assicurano la gestione dei beni culturali acquistati dalla Regione mediante esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 143, comma 2, lettera l).

CAPO V – Spettacolo

Art. 145 - Finalità.

1. La Regione, nel proprio ambito di competenza, promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività artistiche, musicali, coreutiche, teatrali e cinematografiche.

Art. 146 - Funzioni della Regione.

1. La Regione, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali, favorisce la promozione e la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrale.

2. La Regione programma e promuove, unitamente allo Stato e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul proprio territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nella diffusione della fruizione degli spettacoli dal vivo, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e concorrendo alla loro equilibrata circolazione sul territorio regionale.

3. In particolare la Regione promuove:

- a) la collaborazione e l'integrazione fra diversi soggetti e forme di coordinamento sovracomunale;
- b) la sperimentazione;
- c) l'espressione di iniziative giovanili e femminili;
- d) il sostegno alle imprese di spettacolo favorendone l'accesso al credito;
- e) la diffusione dello spettacolo nel sistema di istruzione e di formazione professionale e, nell'Università.

4. Spetta alla Giunta regionale la funzione di promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza regionale.

Art. 147 - Funzioni delle Province.

1. È delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo.

2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni:

- a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche;(66)
- b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.(67)

CAPO VI – Sport

Art. 148 - Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle concernenti la definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di sport, attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione; sperimentazione per garantire la funzione sociale ed educativa dello sport:

2. Ai sensi della legislazione vigente, la Regione svolge altresì le seguenti funzioni:

a) iniziative tese a favorire il riequilibrio nel territorio regionale della distribuzione dell'impiantistica sportiva, secondo parametri tecnici degli impianti definiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

b) incentivazione ed erogazione di contributi per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi;

c) realizzazione del sistema informativo sportivo regionale;

d) incentivazioni in ordine a manifestazioni ed eventi sportivi di livello regionale, nazionale e internazionale.

e) la promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, le autonomie scolastiche, le associazioni e gli enti di promozione sportiva.

Art. 149 - Funzioni delle Province.

1. Sono delegate alle province le funzioni relative a:

a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e fisico-motorie;

b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;

c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.

2. Alla provincia di Venezia sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 «Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga veneta» e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi della Regione i competenti organi della provincia di Venezia. (68)

3. Alle province montane interessate sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 «Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina» e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure, i termini e le modalità disciplinate con successiva legge regionale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V - Polizia amministrativa regionale e locale

Art. 150 - Funzioni della Regione e degli enti locali.

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono tutti i provvedimenti e gli atti diretti ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone ed ai beni, assunti nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza propria, trasferita, delegata o sub-delegata alla Regione ed agli enti locali, con l'eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59/1997.

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni di polizia amministrativa che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 «Norme in materia di polizia locale» e successive modifiche e integrazioni, le funzioni e i compiti di polizia locale degli enti locali si esplicano con riferimento alle materie loro trasferite, delegate o sub-delegate ai sensi della presente legge.

NOTE (testo aggiornato al febbraio 2005)

- (1) Vedi anche i commi 1 e 3 dell'art. 44 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
- (2) Lettere da a) ad h) abrogate da lett. p) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
- (3) Articolo abrogato da lett. p) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
- (4) Articolo abrogato da lett. p) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
- (5) Articolo abrogato da lett. p) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
- (6) Articolo abrogato da n. 3) lett. a) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
- (7) Lettere a), b), c), d) ed e) abrogate da comma 2 art. 12 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .
- (8) Comma abrogato da comma 2 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
- (9) Comma così modificato da art. 25 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 , che ha aggiunto le parole "o alle unioni dei comuni ove costituite," dopo la parola "comuni".
- (10) Commi 3 e 4 abrogati da comma 3 art. 12 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .
- (11) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .
- (12) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
- (13) Rubrica sostituita da comma 1 dell'art. 2 legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
- (14) Comma così sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
- (15) Commi da 7 bis a 7 septies aggiunti da comma 3 art. 2 legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
- (16) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004. Vedi anche gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .
- (17) Il termine di un anno già fissato al 31 dicembre 2002 dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 è stato ulteriormente fissato al 31 luglio 2003 dalla novellazione apportata al comma 1, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , prorogato al 31 ottobre 2003 dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 e ulteriormente prorogato al 15 febbraio 2004 dall'art. 2 legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 , al 31 marzo 2004 dall'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 e al giorno successivo alla pubblicazione nel BUR della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004 dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 7 .
I commi da 2 a 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 dettano disposizioni transitorie che vanno applicate sino all'approvazione della nuova legge regionale sull'urbanistica e sono stati interpretati autenticamente e modificati rispettivamente dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
- (18) L'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 nel rideterminare al 31 dicembre 2002 il termine previsto al comma 2 di quest'articolo, ha disposto che sino alla scadenza di detto termine: "le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, sono esercitati dalla Regione; a tal fine i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", e successive modificazioni, al Presidente della Provincia sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al Consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale; restano ferme le attribuzioni della competente Commissione consiliare, ai sensi del punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , e successive modificazioni in materia di esercizio di funzioni amministrative, e degli organi consultivi regionali.". Il termine è stato prorogato al 31 luglio 2003 dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , al 31 ottobre 2003 dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 ed ulteriormente prorogato al 15 febbraio 2004 dall'art. 2 legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 ed al 31 marzo dall'art. 2

della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 e al giorno successivo alla pubblicazione nel BUR della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004 dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 7 . La nuova legge urbanistica è la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che all'articolo 49 abroga la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004 e all'art. 50 commi 3 e 5 stabilisce un ulteriore periodo di centottanta giorni di proroga nell'attribuzione delle funzioni urbanistiche di cui alla legge regionale 61/1985 trascorsi i quali le funzioni sono esercitate dalle province.

(19) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004. Vedi anche gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .

(20) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004. Vedi anche gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .

(21) Rubrica così sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 .

(22) Comma aggiunto da comma 2 art. 1 legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 . La presente disposizione è stata impugnata dal Governo con il ricorso n. 4/2004 deducendo sia la violazione dell'articolo 117 secondo comma lettera s) della Costituzione sia la violazione dell'articolo 114 della Costituzione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 429/2004 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione e inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'articolo 114.

(23) Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 .

(24) Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 .

(25) Comma aggiunto da art. 2 legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 .

(26) Per mero errore materiale nel testo approvato e pubblicato sul BUR si legge "Tutela dell'inquinamento ...".

(27) L'art. 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha istituito un fondo di rotazione per l'attivazione di interventi nel settore della difesa idraulica ed idrogeologica; l'art. 17 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la realizzazione di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale da realizzare con accordi di programma con gli Enti locali ed i consorzi di bonifica.

(28) Commi 2 bis e 2 ter aggiunti da comma 1 art. 21 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , il comma 3 dell'art. 21 prevede che tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.

(29) Comma così modificato da comma 1 art. 13 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha aggiunto dopo la parola «provvedimento» le parole «i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e»; il comma 4 del medesimo articolo 13 ha dettato disposizioni specifiche per l'anno 2004 disponendo che «Per i canoni con pagamento nel corso dell'anno 2004, l'importo dovuto è congruato in ragione di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell'anno precedente e il 31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese».

- (30) Comma aggiunto da comma 2 art. 21 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , il comma 3 dell'art. 21 prevede che tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.
- (31) Comma così modificato da comma 2 art. 13 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha aggiunto dopo le parole «l'entità dei canoni» le parole «nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente».
- (32) Comma aggiunto da comma 5 art. 21 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
- (33) Commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies aggiunti da comma 3 art. 13 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
- (34) Articolo inserito da art. 14 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
- (35) Comma aggiunto da comma 4 art. 21 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
- (36) Lettera modificata da art. 15 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
- (37) Vedi anche le disposizioni integrative dettate per l'esercizio delle funzioni da parte delle province dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 .
- (37) Lettera modificata da art. 16 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
- (39) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- (40) L'articolo 31 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha dettato disposizioni integrative per l'esercizio della delega in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt di cui al comma 7 del presente articolo.
- (41) Comma sostituito da art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
- (42) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- (43) Comma aggiunto da comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 .
- (44) Comma modificato da comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 .
- (45) Comma così sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
- (46) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
- (47) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
- (48) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
- (49) Articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 prevede l'applicazione di procedure di concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali inseriti nel piano triennale del presente articolo.
- (50) Lettera sostituita da comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
- (51) Comma aggiunto da comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
- (52) Comma sostituito da comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
- (53) L'art. 2 comma 2 della L.R.15/2002 dispone che le autostrade regionali come delimitate dallo stesso articolo fanno parte della rete viaria d'interesse regionale.
- (54) Comma aggiunto da comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
- (55) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- (56) Articolo abrogato dall'art. 15 legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 che ha ridisciplinato la materia relativa alle autostrade e strade a pedaggio regionali.
- (57) Lettera modificata da comma 1 art. 17 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
- (58) Lettera modificata da comma 2 art. 17 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
- (59) Lettera modificata da art. 18 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
- (60) Lettera sostituita da art. 7 legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .

(61) Il comma 3 dell'articolo 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 , istitutiva dell'Agenzia regionale socio-sanitaria, ha disposto che in allegato alla relazione prevista dal presente articolo la Giunta presenti anche una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

(62) Sul punto vedi in particolare l'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .

(63) Comma modificato da comma 2 art. 34 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .

(64) Art. 141 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 prevede un coordinamento tra l'anagrafe dell'edilizia scolastica prevista della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed il SIFI di cui al presente articolo.

(65) Vedi art. 144 comma 4.

(66) Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 le cui disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

(67) Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 le cui disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

(68) Prima dell'entrata in vigore della presente legge la materia disciplinata dal presente comma era disciplinata dalla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le cui disposizioni se incompatibili con il presente comma sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Giunta Regionale

On. Dott. Giancarlo Galan *Presidente della Giunta Regionale*

Assessorato alle Politiche Occupazionali, alla Formazione, all'Organizzazione
e alle Autonomie locali

Ass. Raffaele Grazia *Assessore regionale*

Segreteria Regionale Affari Generali

Dott. Umberto Bocus *Segretario regionale*

Commissario Straordinario per l'accelerazione dei processi di trasferimento di funzioni
ai sensi della L. n. 59/1997, del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 11/2001

Avv. Maria Antonietta Greco *Commissario Straordinario*

Il presente documento è stato realizzato dal Commissario Straordinario con Paola Patron (per la parte relativa alla raccolta ed elaborazione dei dati) e Sabrina Forti (per la parte grafica).

I dati sono stati raccolti con il contributo delle competenti Strutture regionali.

I grafici sono stati elaborati con la collaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale.